

Regione Piemonte – Provincia di Biella  
Comune di Vigliano Biellese



REGOLAMENTO  
IGIENICO – SANITARIO

PARTE II

TITOLO I “*Vigilanza sanitaria*”

TITOLO II “*Igiene del suolo e degli abitati*”



# TITOLO I

VIGILANZA SANITARIA

CAPO I

Disposizioni generali

### Art. 1 - Autorità ed organi sanitari

Alla tutela della sanità pubblica ed all'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia sanitaria, nel territorio comunale, provvedono il Sindaco e l'Ufficiale sanitario, secondo le rispettive competenze.

I servizi municipali d'Igiene sono espletati dall'Ufficiale sanitario e dal personale dell'Ufficio sanitario comunale, col concorso, ove occorra, degli altri uffici municipali.

### Art. 2 - Tenuta dei registri delle arti e professioni

A norma delle vigenti disposizioni di legge, l'ufficio sanitario comunale provvede alla tenuta dei seguenti registri:

- a) degli esercenti le professioni sanitarie (medici-farmacisti-veterinari);
- b) degli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie (infermieri professionali, ostetriche, assistenti sanitari e visitatrici);
- c) degli esercenti le arti ausiliarie alle professioni sanitarie (odontotecnici - ottici - meccanici ortopedici ed ernisti - tecnici di radiologia medica - infermieri abilitati ed autorizzati ivi compresi i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici - massaggiatori);
- d) delle esercenti il balneatico;
- e) dei negozianti e fabbricanti di prodotti chimici e farmaceutici e di ogni specie di sostanze alimentari e bevande;
- f) dei barbieri e parrucchieri;
- g) del personale addetto agli alberghi, trattorie, osterie, caffè, bar, laboratori, depositi e spacci di qualsiasi genere di sostanze alimentari e bevande;
- h) del personale addetto alla produzione e al commercio del latte;
- i) dei panettieri, pastai e pasticceri.

Gli esercenti le professioni, le arti, le industrie ed i mestieri sopra elencati, hanno l'obbligo di richiedere la loro iscrizione nel rispettivo registro, prima di iniziare il proprio esercizio o mestiere nel territorio comunale.

### Art. 3 - Ufficiale sanitario

L'Ufficiale sanitario quale organismo periferico della Regione, di-

pende, nell'esercizio delle sue funzioni, direttamente dal Medico provinciale.

L'Ufficiale sanitario, oltre alle attribuzioni previste dalla legge in vigore:

- a) vigila, nell'ambito del territorio comunale, sulla salute pubblica ed adotta i provvedimenti in materia di sanità pubblica che non comportino spesa o conseguenze patrimoniali a carico del Comune;
- b) cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sanitari ed assiste gli organi dell'Amministrazione comunale nella elaborazione e nell'esecuzione dei provvedimenti sanitari di loro competenza;
- c) riceve denunce di malattia nei casi previsti dalla legge, provvede alla registrazione dei titoli che abilitano all'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
- d) dirige tutti i servizi sanitari del Comune e sorveglia sul loro regolare funzionamento.

#### Art. 4 - Servizi sanitari del Comune

I servizi sanitari del Comune sono distinti nei seguenti rami:

- a) assistenza medico-chirurgica ed ostetrica agli aventi diritto;
- b) vigilanza sulle professioni sanitarie o soggette per legge alle medesime;
- c) vigilanza sulle condizioni del suolo, dell'abitato in genere ed in specie, sull'abitabilità delle case, ispezione sanitaria delle scuole, delle collettività in genere, delle abitazioni e dei servizi collettivi, delle fabbriche e laboratori;
- d) vigilanza sui generi alimentari, nonché sulle fabbriche e altri luoghi di produzione dei medesimi, sui depositi alimentari, sugli scali ferroviari, sugli spacci, sui mercati, sulla centrale del latte. La vigilanza è effettuata anche sopra i veicoli, sui macelli e laboratori di conserve alimentari e salumi;
- e) vigilanza sulle malattie infettive e contagiose dell'uomo e degli animali ed applicazione delle misure per prevenirle ed impedirne la diffusione (servizio di vaccinazione e disinfezione);
- f) verifica dei decessi e sorveglianza sulla polizia mortuaria in esecuzione dell'apposito regolamento di cui al D.P.R. 21.10.1975, n. 803;
- g) vigilanza sul servizio di medicina scolastica;
- h) vigilanza veterinaria.

dal Medico  
la legge in  
te pubbli-  
blica che  
li a carico  
ri ed assi-  
la elabora-  
ri di loro  
e, provve-  
cizio delle  
le arti au-  
sul loro re-

ni:  
diritto;  
r legge alle  
nere ed in  
delle scuo-  
dei servizi  
che e altri  
alimentari,  
la centrale  
micoli, sui  
uomo e de-  
irle ed im-  
disinfezio-  
uaria in e-  
R. 21.10.

Art. 5 - Ufficio sanitario e personale addetto ai servizi sanitari del Comune.

L'Ufficio sanitario comunale comprende:

- un locale attesa;
- un locale visita;
- un locale per le vaccinazioni;
- un locale-ufficio per il vigile sanitario e il personale addetto

L'Ufficio sanitario si avvale del seguente personale:

- a) per l'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica, del medico condotto e della ostetrica condotta;
- b) per l'assistenza e vigilanza veterinaria, del veterinario condotto;
- c) per la vigilanza scolastica, dei medici scolastici incaricati;
- d) per la vigilanza igienico-sanitaria, dell'Ufficiale sanitario che viene coadiuvato dal seguente personale:
  - un impiegato per la parte amministrativa;
  - un vigile sanitario;
  - operai disinfettatori e disinfestatori eventualmente reperibili (in caso di necessità) tra il personale dipendente comunale.

**CAPO II**

**Assistenza medico-chirurgica-ostetrica  
e somministrazione gratuita di medicinali**

## Art. 6 - Obblighi dei Comuni

Ai termini dell'art. 4 del T.U.LL.SS. 27.7.1934, n. 1265 (1), il Comune provvede all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica ed alla somministrazione dei medicinali, per gli iscritti nell'elenco degli ammessi alla cura sanitaria gratuita.

## Art. 7 - Condotte mediche ed ostetriche

Per il servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica, il territorio comunale si avvale di una condotta medica e di una condotta ostetrica.

Apposito regolamento, redatto ed approvato in conformità dell'art. 66 del T.U.LL.SS. modificato dall'art. 2 della legge 15.2.1963, n. 151 (2), determina il numero e la circoscrizione delle condotte, i requisiti per la nomina dei medici-chirurghi e delle ostetriche, nonché i loro doveri e diritti e le relative norme di servizio.

Per il servizio di assistenza medico-chirurgica od ostetrica, in una o più delle condotte suddette, il Comune potrà, quando concorrano speciali condizioni topografiche, unirsi in consorzio con altri Comuni contermini, ai sensi dell'art. 63 del T.U.LL.SS. (3), applicando le norme dell'art. 65 del testo unico stesso (4).

(1) Art. 6 - L'art. 4 del T.U.LL.SS., recita: "All'assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita per i poveri nell'ambito del territorio del comune, alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri e alla assistenza veterinaria limitata ai luoghi nei quali ne è riconosciuto il bisogno, quando non siano assicurate altrimenti, provvedono i Comuni.

E' fatto divieto ai Comuni di istituire condotte sanitarie per la generalità degli abitanti. I sanitari condotti hanno, tuttavia, l'obbligo di prestare la loro opera anche ai non aventi diritto all'assistenza gratuita, in base alle speciali tariffe che sono all'uopo proposte per ciascuna provincia dall'associazione sindacale giuridicamente riconosciuta competente per territorio, e approvate dal Prefetto".

(2) Art. 7 - L'art. 66 del T.U.LL.SS., è sostituito dall'art. 2 della Legge 15.2.1963, n. 151 che recita: "Uno speciale regolamento per ciascun Comune o consorzio deliberato dal Consiglio Comunale o dal consorzio ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa integrata dal Medico provinciale o dal Veterinario provinciale, previo parere del Consiglio provinciale di sanità, stabilisce il numero delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche e provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale sanitario secondo quanto disposto per i dipendenti del Comune, sempre che non sia provveduto diversamente dal presente T.U. e dai regolamenti per la sua esecuzione".

(3) L'art. 63 del T.U.LL.SS., recita: "I comuni che per le loro condizioni economiche e per il numero esiguo di abitanti non sono in grado di provvedersi di un proprio medico chirurgo o di una ostetrica, quando concorrono anche speciali condizioni topografiche favorevoli, possono essere autorizzati dal Prefetto, in deroga a quanto è prescritto nell'art. 55, ad unirsi in consorzio con altri comuni contermini per assicurare in tal modo il servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica".

(4) L'art. 65 del T.U.LL.SS., recita: "La costituzione, l'organizzazione e la cessazione dei consorzi sanitari volontari od obbligatori, il funzionamento di essi, la tutela e la vigilanza governativa sono regolate dalle norme sancite nella Legge comunale e provinciale per i consorzi pubblici in genere".

**Art. 8 - Elenco degli aventi diritto alla cura sanitaria gratuita**

L'elenco delle persone ammesse alla cura sanitaria gratuita è deliberato dalla Giunta municipale entro il 15 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, dietro parere del medico condotto e dell'Ufficiale sanitario.

L'elenco è poscia comunicato al medico e alla ostetrica condotti, a cui devono pure notificarsi le varianti all'elenco che si verificano durante l'anno.

Ad ogni famiglia avente una o più persone iscritte nell'elenco di cui trattasi, è rilasciata una tessera nella quale sono indicate le generalità di ciascuna persona ammessa alla cura ed alla somministrazione gratuita di medicinali.


tuita è deli-  
di ogni anno  
to e dell'Uf-

a condotti, a  
si verificano

nell'elenco di  
ndicate le ge-  
omministra-

**CAPO III ^**

**Servizi di vigilanza**



#### **Art. 9 - Ispezioni sanitarie**

Le ispezioni per la vigilanza igienico-sanitaria sono fatte dall'Ufficiale sanitario, direttamente o a mezzo del personale tecnico addetto all'Ufficio sanitario.

Il personale che compie le ispezioni igienico-sanitarie è munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco; ha diritto di libero accesso negli esercizi, alberghi, stabilimenti, laboratori, abitazioni ed in luoghi di pubblico trattenimento.

#### **Art. 10 - Vigili Sanitari**

Il vigile sanitario compie le ispezioni per la vigilanza igienico-sanitaria ordinategli dall'Ufficiale sanitario o dal Veterinario comunale; redige i verbali di contravvenzione, procede ai sequestri di sostanze, preleva campioni per recarli al Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, vigila sull'applicazione del Regolamento comunale d'igiene e sanità e delle leggi d'igiene e sanità, controlla l'igiene del suolo e dell'abitato, coopera alla profilassi diretta ed indiretta delle malattie trasmissibili, alla lotta contro le mosche ed esegue quanto altro gli sia ordinato, in materia d'igiene e sanità, dall'Ufficiale sanitario cui riferirà quotidianamente sul lavoro svolto.

Per tale personale sono applicabili le disposizioni contenute nel regolamento organico del Comune, nonché tutte le altre disposizioni di legge o locali che possono riguardarlo.

#### **Art. 11 - Verbali di contravvenzione**

Chi procede all'ispezione sanitaria, quando trovi motivo di contravvenzione, deve redigere apposito verbale sottoscritto anche dal contravventore, del cui eventuale rifiuto a firmare deve farsi menzione nel verbale con la indicazione dei motivi addotti per il rifiuto.

#### **Art. 12 - Sequestri per contravvenzioni**

Le sostanze, oggetto di contravvenzione, sono, quando occorra, sottoposte a sequestro, chiuse e suggellate con l'apposizione delle firme, tanto di chi redige il verbale, quanto dell'esercente. Se questi rifiuta di firmare, se ne fa menzione nel verbale indicandone i motivi addotti.

Qualora le sostanze sequestrate siano putrefatte od in stato di incipiente putrefazione, e non se ne possa permettere l'utilizzazione, è promossa d'urgenza l'ordinanza del Sindaco per la loro distruzione. Se le sostanze non sono nocive, il Sindaco può ordinarne la distribuzione ad istituti di beneficenza, quando non esistano speciali disposizioni legislative che dispongano diversamente.

#### Art. 13 - Sostanze sospette e prelievo di campioni

Le sostanze sospette di essere nocive, devono essere sottoposte a sequestro provvisorio e l'Autorità comunale adotta le misure necessarie per impedire che siano smerciate.

Delle sostanze da sottoporsi ad analisi si preleva il numero dei campioni prescritti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Di ogni prelevamento deve compilarsi il verbale con nome e domicilio del proprietario, prezzo di vendita e provenienza della merce sospetta, firma del funzionario municipale, del proprietario o del detentore.

Tutti i campioni devono essere chiusi e suggellati ed uno di questi deve essere consegnato al proprietario o detentore e, nel caso che questi si rifiuti di riceverlo, se ne fa nota in verbale.

Il proprietario stesso od il detentore può, quando lo voglia, apporre i suoi suggelli e la firma sui campioni prelevati.

Nel caso che questi si rifiuti di firmare, se ne fa menzione nel verbale, indicandone le ragioni addotte.

Di tutti i campioni non facilmente alterabili si conserva per almeno un mese una parte sufficiente per un eventuale esame ulteriore.

Quando trattasi di sostanze soggette a rapida decomposizione, come ad esempio latte, carne, pesce ed altro, sarà prelevato un solo campione e non sarà rilasciato il campione controllo al proprietario o detentore se non a sua richiesta; ma in tal caso se ne farà menzione nel verbale. Nel caso speciale di latte, al campione che fosse richiesto dal contravventore ed a quello che resterà in deposito, si potrà aggiungere, a scopo di conservazione, facendone menzione nel verbale, acido fenico puro in soluzione alcoolica nella dose di 8-10 gocce per ogni campione da 250 o 300 grammi.

#### Art. 14 - Divieti per il personale di vigilanza

Al personale addetto ai servizi di ispezione è proibito:

- a) di applicarsi direttamente o indirettamente per proprio o per altrui conto a qualsiasi commercio o industria soggetta a tale vigilanza;
- b) di comunicare i risultati e le conclusioni delle ispezioni o delle perizie a persone estranee.

stato di in-  
tilizzazione,  
distruzione.  
rne la distri-  
o speciali di-

sottoposte a  
e misure ne-

ero dei cam-

ome e domi-  
della merce  
letario o del

no di questi  
nel caso che

o voglia, ap-

ione nel ver-


va per alme-  
re ulteriore.  
posizione, co-  
vato un solo  
al proprieta-  
o se ne farà  
mpione che  
rà in deposi-  
ndone men-  
ica nella do-  
ni.

proprio o per  
ggetta a tale

ispezioni o

#### CAPO IV ^

Vigilanza sull'esercizio delle  
professioni sanitarie ed affini



## Art. 15 - Registrazione del titolo degli esercenti professioni sanitarie

Tutti coloro che intendono esercitare nel Comune:

- a) la professione sanitaria;
- b) la professione sanitaria ausiliaria;
- c) l'arte ausiliaria alle professioni sanitarie,

devono a termine dell'art. 100 del T.U.LL.SS. (5), dell'art. 65 del regolamento generale 3.2.1901, n. 45 (6), dell'art. 1 della legge 6.1.1931, n. 99 (7) e dell'art. 3 del R.D. 31.5.1928, n. 1334 (8), fare registrare il titolo all'Ufficio sanitario entro il primo mese di residenza nel comune.

L'esercente arti ausiliarie delle professioni sanitarie proveniente da altro comune, deve, all'atto della registrazione del titolo, presentare un certificato del Sindaco del comune di provenienza, attestante la cancellazione dal registro di quel comune.

I sanitari che vogliono esercitare, anche temporaneamente, la loro professione nel comune e quelli che esercitano solo presso gli stranieri, devono presentare all'Autorità comunale i titoli di abilitazione.

(5) Art. 15 - L'art. 100 del T.U.LL.SS. recita: "Nessuno può esercitare la professione di medico chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria, visitatrice o infermiera professionale, se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di abilitazione professionale, a norma delle vigenti disposizioni".

Chiunque intende esercitare in un Comune una di tali professioni alla quale è abilitato a norma di legge, deve far registrare il diploma presso l'Ufficio comunale.

Non sono soggetti a tale obbligo i medici ed i chirurghi stranieri, espressamente chiamati per casi particolari. Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 8.000 a L. 80.000".

(6) L'art. 65 del regolamento generale 3.2.1901, n. 45, recita: "I medici chirurghi, le ostetriche, i veterinari, i dentisti che intendano esercitare abitualmente in un Comune la loro professione, dovranno far registrare il loro diploma presso l'Ufficio comunale entro un mese dal giorno in cui vi avranno presa residenza".

Di ogni registrazione di diploma sarà dal Sindaco trasmessa notizia al Prefetto che farà verificare dal Medico provinciale la validità del titolo.

In ogni ufficio sanitario provinciale dovrà essere tenuto in corrente un apposito registro di tutti gli esercenti sanitari della provincia.

I sanitari che intendono esercitare anche temporaneamente in un Comune ed i medici o chirurghi che esercitano la loro professione presso i soli stranieri dovranno presentare all'Autorità comunale i titoli della loro abilitazione prescritti dall'art. 23 della legge (art. 100 del T.U.LL.SS.).

Ogni Comune terrà un registro speciale per le firme dei singoli sanitari ostensibile al pubblico ad ogni richiesta.

(7) La legge 6.1.1931, n. 99 si intitola "Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali" e all'art. 1, recita: "Chiunque raccoglie piante officinali deve ottenere la carta di autorizzazione, chi utilizzi altresì dette piante deve conseguire il diploma di erborista".

(8) L'art. 3 del R.D. 31.5.1928, n. 1334, intitolato: "Regolamento per l'esecuzione della legge 23.6.1927, n. 1264 sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie" recita: "L'effettivo esercizio delle arti contemplate dal presente regolamento è subordinato alla registrazione della licenza di cui ai precedenti articoli o del certificato di abilitazione di cui all'art. 32, all'Ufficio del Comune nel quale il titolare intende stabilire il suo abituale esercizio".

L'obbligo della registrazione del titolo compete anche alle infermiere che abbiano conseguito il diploma di cui all'art. 8 del R.D. 15.8.1925, n. 1832.

L'Ufficio comunale non potrà procedere alla registrazione se l'aspirante non presenti il certificato di nascita comprovante che abbia raggiunto l'età di anni 21 e il certificato penale, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulta che l'aspirante si trovi nelle condizioni stabilite dall'art. 18.

Per coloro che siano in possesso del titolo di abilitazione di cui alle disposizioni transitorie, la registrazione del titolo è in base alla presentazione del solo titolo".

Sono soltanto eccettuati gli esercenti professioni sanitarie chiamati in casi speciali e contingenti ad esercitare la loro professione presso privati.

E' fatto pure obbligo ai sanitari di apporre la propria firma in uno speciale registro, che viene tenuto dall'Ufficio sanitario, ostensibile al pubblico ad ogni richiesta.

L'Ufficiale sanitario denuncerà al Medico provinciale chiunque eserciti abusivamente professioni sanitarie ed affini.

#### Art. 16 - Ambulatori medico-chirurgici e veterinari

Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori senza speciale autorizzazione del Sindaco che la concede dopo aver sentito l'Ufficiale sanitario.

Il rilascio dell'autorizzazione suddetta è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa prescritta dalle vigenti leggi.

Le disposizioni suddette si applicano anche agli ambulatori veterinari, in merito ai quali il Sindaco provvede, sentito il Veterinario comunale di cui al successivo art. 27.

Il Sindaco, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli ambulatori aperti o esercitati senza la autorizzazione suddetta. Può, altresì, ordinare la chiusura, per una durata non superiore a tre mesi, degli ambulatori nei quali fossero constatate violazioni alle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione.

Di tutti i provvedimenti, adottati dal Sindaco, relativamente agli ambulatori medici-chirurgici e veterinari, è data comunicazione rispettivamente al Medico provinciale od al Veterinario provinciale, secondo le specifiche competenze, che possono annullarli entro i venti giorni successivi alla data di ricevimento. Ai fini del presente articolo, sono ambulatori gli istituti aventi individualità ed organizzazione propria ed autonoma e che quindi non costituiscono lo studio privato e personale in cui il medico esercita la professione.

Essi possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico, purché siano diretti da medici.

Per esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.

Non sono, invece, soggetti alla autorizzazione del Sindaco i gabinetti personali e privati in cui i medici generici o specializzati, compresi gli odontoiatri, esercitano la loro professione.

#### Art. 17 - Autorizzazione e requisiti degli ambulatori

Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al precedente

articolo, gli interessati devono presentare domanda in bollo al Sindaco, correlandola con i seguenti documenti:

- a) planimetria dei locali da adibire ad ambulatorio e relativi servizi;
- b) descrizione delle attrezzature e dell'arredamento;
- c) dichiarazione di un dottore in medicina e chirurgia o di un dottore in veterinaria (qualora si tratti di ambulatorio veterinario), da cui risulti che il medesimo assume la direzione tecnica dell'ambulatorio. La dichiarazione deve essere controfirmata dal richiedente;
- d) certificato in carta libera attestante che detto direttore tecnico è regolarmente iscritto all'Ordine dei Medici (o dei Veterinari);
- e) elenco degli altri sanitari che esercitino nell'ambito dell'ambulatorio.

La stessa procedura deve essere seguita anche in caso di ampliamento di ambulatorio già autorizzato.

In caso di cambiamento del direttore tecnico, deve essere presentata al Sindaco, da parte del direttore entrante, apposita dichiarazione in bollo, controfirmata dal direttore uscente e dal titolare dell'ambulatorio.

Alla dichiarazione medesima devono essere allegati:

- a) l'autorizzazione ad attivare l'ambulatorio;
- b) il certificato di cui al precedente punto d) relativo al direttore entrante.

I locali da adibire ad uso ambulatorio devono possedere, dal punto di vista igienico, i requisiti stabiliti dalle norme generali per l'igiene del lavoro approvate con D.P.R. 19.3.1956, n. 303.

In particolare i locali adibiti ad ambulatori e sale di attesa devono avere pavimenti di materiale impermeabile ben connessi e pareti rivestite, fino all'altezza di cm. 1,50 dal pavimento, con materiali pure impermeabili, suscettibili di facile lavatura e disinfezione. Le latrine annesse agli ambulatori devono corrispondere ai requisiti prescritti dall'art. 94 del presente regolamento.

#### Art. 18 - Licenza di commercio per oggetti sanitari

La licenza di commercio per la vendita di strumenti sanitari, apparecchi ed altri prodotti speciali, non può essere rilasciata dal Sindaco a chi non abbia registrato il titolo di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie alle professioni sanitarie o non proponga alla vendita altra persona autorizzata, esibendo il regolare titolo.

#### Art. 19 -Disciplina della pubblicità sanitaria

La pubblicità relativa agli ambulatori ed agli esercenti le professioni sanitarie, diffusa a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco che provvede su parere favorevole, secondo le rispettive competenze, dell'Ordine dei Medici o dei Veterinari, nonchè dell'Ufficiale sanitario o del Veterinario comunale.

Alla medesima preventiva autorizzazione deve essere sottoposta la pubblicità degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Il rilascio delle autorizzazioni suddette è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa previsto dalle vigenti disposizioni.

#### Art. 20 -Modalità per l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo precedente gli interessati debbono inoltrare al Sindaco le domande intese ad ottenere le autorizzazioni alla diffusione dei testi pubblicitari tenendo presenti le seguenti norme:

- l'istanza deve essere redatta in bollo e deve essere accompagnata da un foglio bollato in bianco per la compilazione della autorizzazione e dalla quietanza dell'ufficio del registro comprovante il pagamento della prescritta tassa di concessione governativa;
- con un'unica domanda può essere richiesta l'autorizzazione per più testi pubblicitari, sempre, però, riferentisi alla stessa persona o allo stesso ambulatorio o stabilimento termale;
- di ciascun testo pubblicitario debbono essere allegate alla domanda due bozze o due disegni (qualora si tratti di cartelli, insegne luminose, proiezioni cinematografiche e simili).

Nei testi pubblicitari relativi ad esercenti le arti ausiliarie (ernisti, ortopedicisti, infermieri, ottici, odontotecnici, ecc.) non è ammesso alcun riferimento a pratica di competenza del medico o del chirurgo:

- nella pubblicità relativa agli ambulatori deve essere sempre indicato il nome del medico dirigente responsabile;
- circa la pubblicità dei sanitari, la dicitura "specialista" è ammessa solo per i medici in possesso del diploma accademico di specializzazione. Per i medici, invece, che, pur non possedendo tale diploma, risultino cultori di particolari branche della medicina, potrà essere concessa la sola dizione relativa alla branca medesima (es.: "ulcera gastroduodenale", "vene varicose", "malattie veneree e della pelle", ecc.).

#### Art. 21 - Piante officinali ed erboristeria

Chiunque intenda raccogliere piante officinali (piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco approvato con R.D. 26.5.1932) deve richiedere, in carta libera, l'autorizzazione del Sindaco, che rilascia apposita carta di autorizzazione.

Chiunque intenda coltivare, raccogliere piante officinali indigene ed esotiche ed utilizzarle per preparazioni industriali, deve conseguire il diploma di erborista, che viene rilasciato dalle scuole di erboristeria presso le scuole di farmacia universitarie. Detto diploma che non dà la facoltà di vendere al minuto, riservata ai farmacisti, verrà registrato presso l'Ufficio sanitario in apposito registro.

Non è considerato erborista, nè raccoglitore chi distilla piante e ne tenga per uso proprio o della famiglia, senza farne commercio, in quantità non superiore a quella consentita dall'elenco, approvato con R.D. 26.5.1932. Le piante officinali spontanee, soggette alle disposizioni di cui sopra, sono le seguenti:

aconito, adonide, angelica, arnica, artemisia, assenzio gentile, assenzio maggiore, assenzio pontico alpino, assenzio romano, bardana, belladonna, brionia, calamo aromatico, camomilla comune, cardosanto, centaurea minore, cicuta maggiore, colchico, colocintide, digitale, dulcamara, eloboro bianco, enula campana, erba rota, farfara, fellandrio, frangula, frassino da manna, genepi, genziana, giusquiamo, imperatoria, issopo, iva, lavanda vera, lavanda spigo, licopodio, limonella, liquirizia, melissa, pino mugo, psillio, polio montano, sabina, saponaria, scilla marittima, spincervino, stafisagra, stramonio, tanaceto, tarassaco, taglio, timo volgare, valeriana.

#### Art. 22 - Vendita di oggetti sanitari su suolo pubblico

Sono proibite sul suolo pubblico le operazioni relative all'arte salutare e le vendite di strumenti, apparecchi e sostanze medicamentose od annunziate come tali, tanto di uso interno quanto esterno.

#### Art. 23 - Registro dei parti e degli aborti

Ogni ostetrica esercente deve annotare i parti e gli aborti in separati registri, che gli sono forniti dall'autorità sanitaria comunale, e deve farvi le annotazioni richiestevi subito dopo ogni parto ed ogni aborto al quale essa abbia assistito.

Entrambi i registri devono essere presentati dalla ostetrica, alla fine di ciascun mese, all'Ufficiale sanitario che vi appone il proprio

visto.

Alla fine di ciascun trimestre, l'ostetrica consegna i due registri all'Ufficiale sanitario, che trattiene il registro dei parti e trasmette quello degli aborti al Medico provinciale.

Il contenuto dei registri dei parti e quello degli aborti deve rimanere segreto, salvo quanto è disposto dall'art. 5 della legge 23.6.1927 n. 1070 (9).

#### Art. 24 - Assistenza ai parti

Il parto deve essere assistito da una ostetrica o da un medico chirurgo e, qualora per causa di forza maggiore ne sia mancata la presenza al momento della nascita, il padre o altra persona, che abbia assistito al parto, ha l'obbligo di promuovere l'intervento di uno dei predetti sanitari nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le dodici ore.

In ogni altro caso l'ostetrica o il medico chirurgo devono redigere apposito certificato di assistenza, che deve essere presentato all'Ufficiale sanitario da una delle persone tenute a fare la dichiarazione di nascita.

#### Art. 25 - Denuncia di deformità, lesioni, immaturità

I medici chirurghi e le ostetriche che abbiano presentato assistenza durante il parto, devono denunciare all'Ufficiale sanitario, sull'apposito modulo, la nascita di ogni infante deforme.

Devono, pure, denunciare all'Ufficiale sanitario i casi di lesione da cui sia derivata o possa derivare una futura inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente.

Devono, altresì, denunciare d'urgenza (in loro assenza la denuncia deve essere fatta dal capo famiglia), per gli opportuni e possibili provvedimenti assistenziali e per le deduzioni di origine sociale, la nascita di ogni neonato immaturo, considerando tale ogni neonato di peso inferiore ai 2500 grammi, indipendentemente dalla durata della gravidanza.

(9) - Art. 23 - L'Art. 5 della Legge 23.6.1927, n. 1070, recita: "All'art. 17 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 1.8.1907, n. 636, modificato dall'art. 23 del R. D. 30.12.1923, n. 2889, è aggiunto il seguente comma: "Riceve dagli esercenti la professione di medico chirurgo le informazioni sui fatti e sulle circostanze, che possono interessare la sanità pubblica, e le denunce degli aborti. Quando nell'esercizio delle sue funzioni, abbia notizia di un reato per il quale si debba procedere d'ufficio, deve darne denuncia mediante rapporto".

CAPO V

Assistenza e vigilanza veterinaria

#### Art. 26 - Autorità ed organi di vigilanza

Per i servizi veterinari il Comune dispone di un Ufficio veterinario comunale.

Dell'Ufficio veterinario comunale fa parte il Veterinario comunale coadiuvato dal personale a disposizione dell'Ufficiale sanitario.

Qualora nel Comune vengano istituite più condotte, oppure, oltre alle condotte, venga istituito un posto di direttore del pubblico macello, ad uno dei veterinari suddetti, saranno attribuite le funzioni di veterinario comunale capo.

Qualora nel Comune sia stato istituito, invece, un solo posto di veterinario, il titolare del posto avrà anche la direzione dell'Ufficio veterinario comunale.

Il dirigente l'Ufficio veterinario comunale, nell'esercizio delle funzioni di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria, è Ufficiale governativo e, come tale, dipende dal Veterinario provinciale del quale esegue gli ordini.

Qualora il dirigente dell'Ufficio suddetto rivesta la qualifica di veterinario capo, egli può delegare le funzioni di Ufficiale governativo all'altro veterinario del Comune con la approvazione del Veterinario provinciale.

#### Art. 27 - Compiti del Veterinario preposto alla direzione dell'Ufficio veterinario comunale

Il veterinario preposto alla direzione dell'Ufficio veterinario comunale, quale Ufficiale governativo:

- a) provvede all'applicazione delle disposizioni concernenti la polizia veterinaria e la vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale;
- b) vigila sullo stato sanitario del patrimonio zootecnico e ne tiene informato il Veterinario provinciale;
- c) vigila sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti interessanti i servizi veterinari; di ogni trasgressione fa denuncia al Veterinario provinciale ed al Sindaco;
- d) propone al Veterinario provinciale ed al Sindaco i provvedimenti necessari nell'interesse del servizio;
- e) assiste il Sindaco nell'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza;
- f) dà parere su rilascio delle autorizzazioni e licenze di competenza del Sindaco per l'esercizio di attività soggette a vigilanza veterinaria;
- g) segnala all'Ufficiale sanitario i casi di zoonosi verificatisi negli animali e riceve dall'Ufficiale sanitario le comunicazioni

nei casi delle malattie accertate nell'uomo;  
h) esercita tutte le altre attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti.

#### **Art. 28 - Denunce di malattie infettive e di morte di animali**

I Veterinari esercenti nel Comune, i proprietari e detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, i capi delle stazioni ferroviarie, nonchè i conduttori di stallaggi o di stalle, sono obbligati, a norma del regolamento governativo di polizia veterinaria, a denunciare immediatamente al Sindaco a mezzo dell'Ufficiale sanitario, qualunque caso di malattia infettiva del bestiame accertata o sospetta. Sono pure obbligati alla denuncia di ogni caso di aborto epizootico, d'ogni parto prematuro o di qualsiasi caso di morte, indicando la causa.

#### **Art. 29 - Trasporto di animali morti**

Avvenuta la constatazione di morte degli animali da parte del Veterinario comunale, questi deve rilasciare certificato sull'apposito modulo dell'Ufficio veterinario comunale e gli animali devono essere trasportati o distrutti a cura e spese del proprietario, nel luogo e con le modalità previste dal regolamento di polizia veterinaria.

Sarà fatta eccezione per quegli animali morti in seguito a morva, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico e rabbia, i quali non possono essere rimossi dal luogo, prima che l'Ufficio veterinario intervenga a dare le disposizioni del caso.

Questo certificato non è richiesto per i feti e per gli animali neonati.

La visita del veterinario ed il certificato relativo possono omettersi nei soli casi di infortunio che si verificano in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Comunque è vietata l'introduzione nel territorio comunale di animali morti.

#### **Art. 30 - Operazioni su animali morti**

Gli animali morti non possono essere sezionati, scuoiati o sottoposti ad altre operazioni se non nei locali municipali a ciò espressamente adibiti o per necessari accertamenti diagnostici da parte del Veterinario comunale.

#### Art. 31 - Mandrie e greggi

Le mandrie e le greggi non possono entrare nel territorio comunale, anche se solo di passaggio, senza l'autorizzazione del Sindaco.

#### Art. 32 - Mercati di bestiame

I mercati di bestiame devono essere tenuti nelle località a ciò adibite dal Comune, con le norme sancite da apposito regolamento comunale.

La spedizione ed il ricevimento del bestiame hanno luogo sempre con le norme contemplate nel suddetto regolamento.

#### Art. 33 - Permessi per pubblici stallaggi, scuderie, stalle di sosta, case di cura, mascalcie e circhi equestri

Chi intenda attivare un esercizio di pubblico stallaggio o aprire scuderie destinate al servizio del pubblico, stalle per animali equini, case di cura zoiatrica e mascalcie e far funzionare circhi equestri, serragli e simili, deve ottenere l'autorizzazione comunale che viene concessa solo quando l'Ufficiale sanitario ed il Veterinario comunale, nel campo delle rispettive competenze, abbiano emesso parere favorevole.

Non sono consentiti stallaggi per bovini, suini, ovini, caprini nell'ambito dell'agglomerato urbano e degli agglomerati frazionali.

#### Art. 34 - Istituti di cura zoiatrica

L'apertura di un istituto di cura zoiatrica è subordinata alla ottemperanza delle seguenti condizioni:

- a) che risulti la dichiarazione formale che un veterinario assume la direzione e la responsabilità dell'esercizio;
- b) che le stalle, le gabbie ed i locali di operazione siano costruiti secondo le norme d'igiene ed abbiano una abbondante dotazione di acqua;
- c) che vi sia sempre un reparto di isolamento per gli animali affetti da forme contagiose;
- d) che detti istituti, specialmente quando trattasi di curare cani, si trovino lontani dai centri abitati, affinché non rechino danno o molestia al vicinato.

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite in luogo appartato e sottratte completamente alla vista del pubblico.

Art. 35 - Mascalcie

L'autorizzazione all'esercizio di una mascalcia deve essere data dal Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario, ed è subordinata all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a) che la mascalcia sorga al di fuori dell'agglomerato urbano;
- b) che i locali siano provvisti, oltre che di pavimento impermeabile, di un numero sufficiente di porte e finestre, per assicurare ampia e costante ventilazione, nonché della cappa di tiraggio e di altro impianto idoneo a dare sfogo al fumo;
- c) che le dimensioni dei locali e la loro disposizione interna siano tali da impedire che gli animali riescano ad offendere le persone.

Nelle mascalcie gli animali non possono sostare oltre il tempo necessario alle operazioni di ferratura.

Se si compiono cure, si dovranno osservare le prescrizioni di cui all'articolo precedente.

E' vietato introdurre animali affetti da malattie infettive e contagiose.

CAPO VI

Vigilanza igienica ed assistenza  
sanitaria nelle scuole

I servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria scolastica nell'ambito del territorio comunale, sono disciplinati (in applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 11.2.1961, n. 264 e nell'art. 10 del relativo regolamento 22.12.1967, n. 1518), da apposito regolamento che si considera però, facente parte integralmente del presente Regolamento comunale d'igiene.

Secondo le disposizioni suddette, i servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria scolastica devono essere svolti in tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, funzionanti nell'ambito del territorio comunale e comprendono la profilassi, la medicina preventiva, la vigilanza igienica, il controllo della salute di ogni alunno e l'educazione igienico-sanitaria.

I servizi stessi vengono espletati sotto la direzione ed il controllo dell'Ufficiale sanitario con l'applicazione delle norme regolamentari suddette e con facoltà dell'Ufficiale sanitario stesso di emanare anche altre particolari disposizioni.

Presso ogni edificio scolastico dovranno essere costruiti od adattati due locali per l'ambulatorio di medicina scolastica, di cui uno adibito alle visite e l'altro a sala di attesa.

Nel caso che ciò non sia possibile in alcuni edifici scolastici, secondo il parere dell'Ufficiale sanitario e quello del dirigente l'Ufficio tecnico del comune, l'Ufficiale sanitario potrà autorizzare l'esercizio ambulatoriale della medicina scolastica per gli alunni ed il personale delle scuole aventi la sede negli edifici stessi, in altri locali idonei destinati esclusivamente al servizio suddetto.

## TITOLO II

IGIENE DEL SUOLO E DEGLI ABITATI

CAPO I

Suolo pubblico ed acque superficiali

#### **Art. 37 - Deposito di rifiuti sul suolo pubblico**

Fermo restando quanto disposto dai regolamenti speciali del Comune per ciò che riguarda la nettezza stradale, è vietato spargere e accumulare sul suolo pubblico: immondizie, materie putrescibili e qualsiasi materiale di rifiuto lurido o nocivo.

Ai trasgressori di questo articolo verrà comminata un'ammenda di L. 10.000.

#### **Art. 38 - Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani**

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono espletati dal servizio di nettezza urbana.

L'eventuale impianto di trituratori o dissipatori di rifiuti solidi è condizionato al nulla-osta dell'Ufficio sanitario, al quale dovranno essere presentati disegni e descrizioni degli apparecchi e dei collegamenti e sezioni delle condotte di scarico.

Nelle adiacenze dei locali di lavoro o delle loro dipendenze, nei locali degli istituti di cura, di prevenzione o di ricerca, pubblici e privati, non possono essere tenuti depositi di materiali infetti o capaci di svolgere emanazioni insalubri.

#### **Art. 39 - Depositi di immondizie**

Le spazzature delle case, degli esercizi ed in genere tutti i rifiuti domestici devono essere depositati, dai singoli inquilini, in recipienti coperti o protetti od in appositi contenitori a sacco che saranno ritirati dall'apposito personale in conformità alle disposizioni del servizio di nettezza urbana.

I recipienti od i contenitori a sacco non potranno essere abbandonati né sulla pubblica via né sulla porta di casa all'infuori dell'orario di raccolta che sarà preventivamente comunicato.

Nelle case di nuova costruzione dovrà essere previsto uno spazio destinato a contenere i recipienti delle immondizie. Tale spazio dovrà essere mantenuto sempre in buono stato di pulizia.

I depositi di immondizie potranno farsi soltanto in luoghi stabiliti dall'Amministrazione comunale, sentito il parere dell'Ufficiale sanitario.

#### **Art. 40 - Immondezzai**

Nelle località in cui non funziona il servizio di nettezza urbana, ogni casa o gruppo di case dovrà essere fornito di immondezzaio

costruito in luogo aperto, con fondo e pareti a perfetta tenuta, con una capacità non inferiore a mc. 1,500. Tale immondezzaio dovrà essere protetto da copertura metallica atta ad impedire la infiltrazione di acque piovane e provvisto di un tubo esalatore di diametro proporzionato alla capacità della fossa. Dovrà distare almeno 20 metri dai pozzi o dai depositi o serbatoi di acqua potabile.

#### **Art. 41 - Vuotatura degli immondezzai**

La vuotatura degli immondezzai e delle letamaie sarà eseguita di frequente, almeno una volta al mese durante il periodo estivo, ed il trasporto delle materie contenutevi sarà effettuato mediante recipienti impermeabili o carri a perfetta tenuta, chiusi con coperchio e mantenuti costantemente puliti.

#### **Art. 42 - Acque luride e rifiuti**

In qualsiasi superficie di suolo pubblico, aperto al pubblico o privato, è vietato spargere acque sporche di qualsiasi provenienza (comprese quelle provenienti dal lavaggio di automezzi), immondizie, letame ed ogni altro prodotto di rifiuto incomodo o nocivo, salve le disposizioni riguardanti i terreni ad uso agricolo.

#### **Art. 43 - Scolo delle acque meteoriche**

Le strade, le piazze e tutto il suolo di uso pubblico devono essere provvisti di facile scolo delle acque meteoriche, mediante chiaviche o fossi stradali.

#### **Art. 44 - Immissione nei corsi d'acqua e fossi stradali**

Nei corsi d'acqua che scorrono nel territorio comunale, nonché nei fossi stradali, non possono trovar luogo che le acque meteoriche.

Le acque nere, quelle saponate e quelle residue delle industrie, per poter essere immesse nei corsi di acqua suddetti o nei fossi stradali, devono aver subito una rigorosa correzione e depurazione.

Nessuna attività industriale o artigianale potrà essere autorizzata se

non risulta documentato che i rifiuti della lavorazione non arrecheranno danno od inquinamento alle acque ed al suolo. La scelta del processo di depurazione è lasciata ai privati, salva però l'approvazione dell'Ufficiale sanitario e salva la sorveglianza sul regolare funzionamento degli impianti.

Resta, in ogni caso, vietata l'immissione dei liquidi depurati in corsi d'acqua aventi una portata di magra insufficiente ad assicurare una adeguata diluizione ed ossigenazione.

Le acque residue delle industrie ed i liquami affluenti dalle fosse settiche devono avere le seguenti caratteristiche: tracce (non più di cc. 0,3/1) di solidi sedimentabili, dopo un'ora di permanenza in cono IMHOFF; B.O.D. non superiore a 250/mg. litro (10). Vanno comunque rispettati i parametri contenuti nella Legge 10.5.1976, n. 319.

#### Art. 45 - Scarico di materiali nei corsi d'acqua

E' fatto assoluto divieto di scaricare nei corsi d'acqua, di spargere o di depositare lungo le loro sponde materiali di rifiuto di qualunque genere. Ai trasgressori di questo articolo verrà comminata un'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000.

(10) *Art. 44 - CONO IMHOFF.* Si tratta di un bicchiere a forma di imbuto, della capacità di un litro e la cui parte inferiore è suddivisa in centimetri cubi, che serve appunto a determinare, volumetricamente, la quantità di sostanze sedimentabili presenti in un litro di liquame. Per effettuare la determinazione si riempie di liquame uno di tali coni e, dopo due ore di riposo, si legge l'altezza del sedimento formatosi e la si esprime in centimetri cubici per litro. In un litro di liquame, di media concentrazione, sono presenti circa 6 cmc. di sostanze sedimentabili. Con i coni Imhoff, si può anche stabilire la cosiddetta curva di sedimentazione, segnando a intervalli di mezz'ora la quantità di fango depositata: essa dimostra che la quasi totalità delle sostanze sedimentabili precipita entro i primi novanta minuti.

*BOD:* Col nome di ossigeno biochimico richiesto, o più semplicemente BOD (dalla sigla americana: Biochemical Oxygen Demand) si vuole indicare la quantità di ossigeno necessaria alla flora batterica per ossidare le sostanze organiche di un liquame senza che si manifestino fenomeni di putrefazione. Si calcola che la flora aerobica impieghi circa 20 giorni per compiere l'ossidazione. In pratica, però, si determina la quantità di ossigeno consumata dai batteri in cinque giorni e che è, all'incirca, uguale al 2/3 del valore che si otterrebbe in venti giorni.

Il BOD a cinque giorni di un liquame di media concentrazione è di circa 300 mg./lt. dei quali 100 mg. per le sostanze sedimentabili e 200 per quelle non sedimentabili.

Per la determinazione del BOD, si può ricorrere sia al metodo diretto, sia al metodo per diluizione. Il primo consiste nell'introdurre in un apposito apparecchio una data quantità di liquame (100 cmc.) e un volume noto di ossigeno gassoso. Si mantiene a 20° C agitando tutti i giorni al fine di favorire la dissoluzione dell'ossigeno nel liquame e, alla fine del 5° giorno, si misura volumetricamente l'ossigeno residuo. La differenza, trasformata da volume in peso, esprime il BOD.

Il metodo per diluizione è meno esatto del precedente ma non abbisogna di particolari apparecchiature. Il liquame viene diluito con acqua distillata satura di ossigeno. Su un campione di liquame così diluito si determina l'ossigeno disciolto, mentre su un altro campione, la determinazione viene effettuata dopo cinque giorni di permanenza a 20° C.

Attualmente si ritiene che il BOD sia l'indice più significativo per giudicare il grado di depurazione raggiunto da un liquame. E' chiaro infatti che, quanto più completa è la depurazione, tanto più basso sarà il BOD.

#### Art. 46 - Deflusso delle acque

Ferme le disposizioni della legge sulle acque, è vietato far defluire sul suolo pubblico acque di rifiuto di qualsiasi specie, provenienti dalle case di abitazione, ecc.

Le cunette stradali restano esclusivamente destinate al convogliamento delle acque pluviali e devono essere mantenute pulite ed efficienti a cura e spese dei rispettivi proprietari frontisti.

E' vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro di sottosuolo che ostacoli il regolare deflusso delle acque sotterranee per cui queste, innalzandosi, possano rendere umido il terreno superficiale.

E' pure vietato di sbarrare o altrimenti intercettare corsi d'acqua superficiali naturali, anche a scopo industriale, senza l'autorizzazione dell'Autorità comunale.

Il Sindaco può far sospendere l'esecuzione di lavori e di opere ed ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque.

In caso di inadempimento o di ritardo, il Sindaco provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

I proprietari o conduttori di terreni agricoli devono mantenere costantemente spurgati i fossi di scolo ed eseguire tutte le opere necessarie per impedire il ristagno delle acque.

I bacini di raccolta di acqua ad uso agricolo od industriale, fatta eccezione per quanto disposto negli articoli che seguono, devono avere le pareti ed il fondo fatti in modo che sia impedito l'impaludamento dei terreni circostanti.

Da parte dei proprietari o conduttori potrà essere posta in atto ogni precauzione ed usati idonei mezzi di disinfestazione al fine di evitare la moltiplicazione di insetti.

Qualunque acqua stagnante nel territorio comunale deve essere prosciugata al più presto da parte dei proprietari del terreno.

#### Art. 47 - Pulizia del suolo pubblico

La spazzatura delle strade e del suolo pubblico deve essere eseguita previo abbondante innaffiamento con acqua ritenuta idonea allo scopo.

Tale modalità deve essere scrupolosamente osservata da tutti i proprietari di case private, recinzioni, botteghe, negozi, esercizi, ecc. che fronteggiano la pubblica via, al fine di garantire la pulizia del suolo prospiciente la loro proprietà.

A spazzatura eseguita essi dovranno inoltre provvedere ad asportare le immondizie, essendo rigorosamente vietato sospingere le immondizie sulla strada, nei cunicoli o verso la proprietà del vicino.

Alla periodica pulizia ed alla ordinata manutenzione del loro ciglio stradale sono obbligati anche i proprietari di terreni non recintati che fiancheggiano la pubblica via.

Lo scarico di legna e di carbone sul suolo pubblico può compiersi solamente con le opportune precauzioni onde impedire il sollevamento della polvere.

Le infrazioni a quanto contemplato nel presente articolo comportano un'ammenda da L. 5.000 a L. 25.000.

#### **Art. 48 - Trasporto materiali di scavo e scarichi pubblici**

E' fatto assoluto divieto di imbrattare le strade dell'abitato comunale con materiali provenienti da movimenti di terra o da scavi di pietrisco, ghiaia, sabbia misti ad acqua, ecc.

Nei luoghi fissati per gli scarichi pubblici, il materiale portatovi (dal quale devono essere assolutamente escluse le immondizie) deve essere ben spianato a cura di coloro che lo trasportano, per impedire che si formino cavità nelle quali ristagnino le acque.

Ai trasgressori di queste norme sarà comminata un'ammenda da L. 10.000 a L. 300.000.

#### **Art. 49 - Irrigazione a scopo agricolo, concimazione e disinfestazione con sostanze tossiche**

Le irrigazioni a scopo agricolo, per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sui terreni, sono permesse solo in località lontane dall'abitato ed a condizione che l'acqua non vi produca impaludamenti.

Chi intende praticare la disinfestazione dei terreni di qualunque specie, mediante sostanze nocive per l'uomo e per gli animali domestici, dovrà chiedere speciale autorizzazione all'Autorità sanitaria comunale, ai fini della tutela igienico-sanitaria.

Tale operazione va segnalata al pubblico con appositi cartelli recanti la dicitura "terreni avvelenati".

#### **Art. 50 - Macerazione di piante tessili**

Nei corsi d'acqua e nei boschi d'uso pubblico è vietata la macerazione del lino, della canapa ed in genere delle piante tessili.

Essa può svolgersi solo in appositi bacini di macerazione costruiti e tenuti in modo da non nuocere alla pubblica salute. Chi intende impiantare tali bacini, deve farne domanda al Sindaco, il quale ri-

lascia il relativo permesso sentito l'Ufficiale sanitario.

I bacini di macerazione devono distare almeno 100 metri da ogni centro abitato ed almeno 50 metri da ogni abitazione isolata, da pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile.

E' vietato immettere le acque derivanti dalla vuotatura dei maceri da canapa nei corsi d'acqua e nei fossi stradali correnti nel territorio del Comune, senza avere chiesta ed ottenuta una speciale autorizzazione dal Sindaco, che sarà concessa quando non sia possibile provvedere altrimenti, solamente dal 1° ottobre al 30 maggio, sentito il parere dell'Ufficiale sanitario.

Terminata la macerazione i bacini devono essere ripuliti ed i residui estratti devono essere interrati o diversamente distrutti.

#### Art. 51 - Cave

E' vietato aprire ed esercitare cave di pietrisco o scavi per prelevamento di materiali, senza la licenza prescritta dall'art. 327 del T.U.LL.SS. (11).

Il parere del Sindaco, in merito alle domande di apertura o di attivazione delle cave, viene espresso, sentito l'Ufficio sanitario e, se del caso, anche l'Ufficio tecnico.

Il fondo delle cave deve emergere sul livello degli scoli e consentire, mediante canale scaricatore, il regolare deflusso delle acque.

In dette cave è rigorosamente vietato versare materiale contenente immondizie di qualsiasi natura e provenienza.

#### Art. 52 - Battitura e spolveratura di oggetti

Sul suolo pubblico od aperto al pubblico è vietato battere o spolverare qualsiasi oggetto di uso domestico.

Negli spazi di proprietà ad uso collettivo (cortili, terrazze, pianerottoli delle scale, ecc.) è vietato battere o spolverare gli effetti personali o di uso domestico (compresa la lana dei materassi), oltre le ore 8,30 nei mesi da maggio a tutto settembre ed oltre le ore 10 per i rimanenti mesi dell'anno.

(11) Art. 51 - L'art. 327 del T.U.LL.SS. recita: "Fermo restando le disposizioni delle leggi sulla bonifica integrale, è richiesta la licenza del Prefetto per l'apertura di cave di prestito necessarie alla costruzione di strade, di canali e d'altre opere e per il prelevamento di materiali di qualunque uso. Nella licenza sono indicate le norme alle quali gli imprenditori devono ottemperare, per evitare ristagni d'acqua o avvallamenti di terreno non dotati di facile scolo. Gli imprenditori che contravvengono al suddetto obbligo od alle prescrizioni contenute nella licenza rilasciata dal Prefetto, sono puniti con l'ammenda da lire 4.000 a lire 80.000, salvo al Sindaco di provvedere d'ufficio nel modo indicato nell'art. 325".

Negli spazi coperti (pianerottoli, loggiati, trombe delle scale, ecc.) è assolutamente vietato battere le stuoie e i tappeti dei pavimenti i quali potranno solamente essere puliti all'aria libera, nelle terrazze scoperte, nei cortili, ecc. prima delle ore 8,30, con l'impiego di ogni cautela per evitare l'eccessivo sollevamento di polvere.

E' sempre vietata la battitura e spolveratura di effetti personali o lettereschi o di uso domestico appartenenti a famiglie nelle quali si siano verificati casi di malattie infettive-diffusive.

La pulizia di tali effetti deve essere esclusivamente affidata a personale qualificato.

E' vietato scuotere, spolverare ed esporre ad asciugare biancheria, panni, indumenti e simili, sui balconi e sulle finestre prospicienti le strade e gli spazi pubblici.

Per le abitazioni che non hanno prospetto sui cortili od anditi interni, lo scuotimento o spolveramento e lo stendimento della biancheria e dei panni da asciugare sarà consentito solamente nei luoghi e nelle modalità stabilite dalla Autorità comunale sentito l'Ufficio sanitario.

**Art. 53 - Disposizioni contenute in leggi speciali circa il deflusso delle acque e la loro tutela dagli inquinamenti.**

Per quanto non previsto dal presente Capitolo circa lo scarico ed il deflusso delle acque e circa la tutela delle acque stesse dagli inquinamenti, si fa richiamo alle disposizioni contenute in leggi o disposizioni speciali con particolare riferimento alla legge regionale 8.11.1974, n. 32 "Provvedimenti per la depurazione delle acque: disciplina degli scarichi delle attività produttive", ed alla legge 10.5.1976, n. 319 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

CAPO II

Pulizia dei vicoli, cortili  
ed altri spazi di ragione privata

#### Art. 54 - Vicoli e passaggi privati

I vicoli chiusi, i cortili, le chiostrine, gli anditi, i corridoi, i passaggi, le corti interne, i portici, le scale, le cantine e, in genere, tutti i luoghi di ragione privata, dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri da ogni immondezza e da qualsiasi deposito che possa cagionare sconci, umidità, cattive esalazioni o menomare la aereazione naturale.

Negli stessi ambienti è vietato esercitare o tenere industrie, laboratori, botteghe artigiane, magazzini, depositi di sostanze varie, accumuli di materiale e tutto ciò che possa sollevare polvere, gas, odori, emanazioni, e possa diminuire in qualsiasi modo l'aria a disposizione degli ambienti o l'aereazione ed illuminazione naturale; del pari è vietato ricoprire, a qualsiasi altezza, gli spazi interposti alle abitazioni, i cortili, le corti interne e simili con vetrate e con qualsiasi altro mezzo, se non in modo conforme a quanto previsto dal regolamento edilizio comunale.

#### Art. 55 - Pulizia degli spazi di ragione privata

Alla pulizia dei predetti spazi di ragione privata sono tenuti solidariamente i proprietari, gli inquilini e coloro che, per qualsiasi titolo, ne abbiano l'uso.

Per le case di abitazione, ove risiedono diverse famiglie, la responsabilità della pulizia delle parti in comune spetta al proprietario dello stabile.

A carico degli inadempienti saranno poste le spese che occorressero per i provvedimenti ordinati dall'Autorità comunale nei casi di inosservanza dei predetti obblighi.

CAPO III

Acqua potabile

## Art. 56 - Vigilanza sulle acque

Le acque destinate per bevanda (12) devono presentare costantemente i caratteri della potabilità riconosciuti dal Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

Ogni sospetta o constatata alterazione di quest'acqua sarà immediatamente denunciata dall'Ufficio sanitario al Sindaco ed al Medico provinciale per gli opportuni provvedimenti.

Ad analoga vigilanza sono soggette le acque di proprietà privata adibite ad uso di bevanda.

Il personale degli acquedotti deve subire annualmente la vaccinazione antitifida.

## Art. 57 - Provvista dell'acqua potabile negli abitati

Nessuna casa può essere dichiarata abitabile e data in tutto o in parte in affitto, se non sia fornita di una quantità di acqua di condotta o di pozzo riconosciuta, in qualsiasi momento, sufficiente e potabile dall'Ufficio sanitario comunale a seguito di favorevole esame chimico e batteriologico eseguito dal Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

Gli esercizi pubblici, i laboratori, le officine, gli stabilimenti industriali, gli stallaggi, le rimesse per automobili, gli alberghi, i teatri, i cinematografi, i circoli, i luoghi di pubblico convegno, gli uffici pubblici e privati, purchè aperti al pubblico, le scuole, gli istituti di qualunque grado, le collettività in genere, gli spacci, i depositi, i negozi, i chioschi, i posteggi di generi alimentari e bevande, i negozi di barbiere e parrucchiere, le farmacie, i depositi dei medicinali e simili devono essere allacciati alla rete dell'acquedotto pubblico e, in mancanza, devono essere forniti di acqua di pozzo riconosciuta potabile ed in quantità sufficiente dal Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

Il riconoscimento di potabilità dell'acqua o di altra sua condizione

(12) Art. 56 - Per poterla definire potabile un'acqua deve essere: gradevole e cioè accetta al palato per i suoi caratteri organolettici, fisici e chimici; usabile e cioè essere idonea per gli scopi più comuni ai quali è destinata (cottura di alimenti, pulizia della persona e lavaggio della biancheria); innocua e cioè non deve contenere sostanze chimiche nocive né germi agenti di malattie infettive.

L'apprezzamento di questi requisiti richiede tutta una serie di indagini, talvolta assai complesse e sarà solo dal ponderato esame di tutti i risultati ottenuti che potrà scaturire un fondato giudizio di potabilità.

Le ricerche che è necessario eseguire per determinare la potabilità di un'acqua sono le seguenti:

1) ispezione locale ed eventuale studio geofisico del terreno;

2) studio dei caratteri organolettici dell'acqua;

3) studio dei caratteri fisici dell'acqua;

4) studio dei caratteri chimici dell'acqua;

5) studio dei caratteri batteriologici dell'acqua;

6) esame microscopico dell'acqua.

precedente è eseguito dal Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

#### **Art. 58 - Allacciamenti alla condotta dell'acquedotto**

Le prese dell'acqua devono essere fatte direttamente dal tubo stradale, ad afflusso libero e continuo diurno e notturno, misurato e contrassegnato automaticamente da apparecchi a contatore.

Ogni presa o distribuzione dell'acqua della condotta pubblica, richiesta da privati, deve corrispondere a tutte le speciali norme contenute nel Regolamento comunale "per l'uso e distribuzione dell'acqua potabile".

I tubi di distribuzione e di scarico delle acque per uso potabile non potranno avere continuità con quelli della distribuzione o scarico delle acque per latrine.

I lavori di impianto o di modificazione radicale nella distribuzione ed erogazione dell'acqua sono soggetti alla vigilanza del personale municipale, affinché siano eseguiti secondo le seguenti prescrizioni:

- a) che non siano effettuati collegamenti diretti fra tubazioni alimentate dalla rete dell'acquedotto cittadino ed impianti privati utilizzando acque derivate dal sottosuolo, da sorgenti, da cisterne, ecc. anche se tale collegamento è provvisto di dispositivi di sicurezza;
- b) che chi intende ulteriormente sollevare con mezzi meccanici l'acqua dell'acquedotto cittadino abbia fatto domanda preventiva all'Autorità comunale uniformandosi comunque alla prescrizione di interporre un serbatoio di raccolta, di sufficiente capacità ed igienicamente protetto, fra la tubazione di presa dell'acquedotto cittadino ed il proprio impianto di sollevamento;
- c) che alla domanda presentata dall'interessato, in conformità del disposto di cui al punto b) il Comune, eseguiti gli opportuni accertamenti, rilasci regolare autorizzazione riservandosi, peraltro, in ogni tempo, il diritto di eseguire visite di controllo, nonché di revocare l'autorizzazione stessa.

#### **Art. 59 - Fontanelle pubbliche**

Le pubbliche fontanelle dovranno essere in ogni caso alimentate con acqua riconosciuta potabile del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi e circondate da una zona con platea impermeabile e provviste di idoneo condotto per la raccolta delle acque di supero.

#### Art. 60 - Protezione dell'acquedotto, pozzi e condutture di acqua

Le sorgenti degli acquedotti del capoluogo e delle frazioni avranno una zona di protezione determinata dall'Autorità sanitaria e demarcata con opportuni segnali.

Entro la zona di protezione sono proibiti il pascolo, qualsiasi coltivatura e le costruzioni di opere murarie di qualsiasi specie. In detta zona l'Autorità sanitaria potrà anche impedire l'accesso quando lo ritenga opportuno.

Le condutture degli acquedotti a bassa pressione avranno al di sopra una zona di protezione della larghezza di mt. 3,50 che dovrà essere delimitata con appositi segnali.

La zona di protezione deve essere lasciata libera ed incolta. Vi sarà vietato ogni deposito di concime e di materiale putrescibile.

E' vietato alterare o guastare, in qualsiasi modo, gli acquedotti e le loro dipendenze, nonché praticare abusive prese di acqua.

I guasti e le prese abusive saranno riparate a spese degli autori, senza pregiudizio delle ulteriori azioni penali. Nelle immediate vicinanze delle fontanelle e delle pompe di uso pubblico è vietato lavare biancheria, verdura, ecc. e gettare immondizie.

E' vietato l'accumulo di letame e di materiali putrescibili per un raggio di 15 metri attorno ai pozzi di uso pubblico.

#### Art. 61 - Pozzi

I pozzi per uso domestico devono avere acqua dichiarata potabile dal Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

Per ragioni speciali e dietro richiesta del proprietario, l'Autorità comunale potrà consentire che l'acqua del pozzo sia adibita ad ogni altro uso tranne che a quello di bevanda o per uso domestico. In tal caso, però, il proprietario dovrà munire ogni bocca di presa di un cartello fisso e resistente con la dicitura ben chiara "acqua non potabile".

Detti pozzi devono essere:

- a) ubicati possibilmente a monte delle abitazioni, a distanza non inferiore a metri 50 da stalle, letamai, concimaie, depositi di immondizie e da qualunque altra causa di inquinamento;
- b) costruiti in tubi di cemento o di acciaio ed in buona opera muraria con pareti intonacate a cemento dello spessore di almeno 2 centimetri. Il rivestimento in cemento deve raggiungere lo strato acquifero ad una sufficiente profondità dal livello minimo della falda idrica;
- c) chiusi con manufatto ben costruito e muniti di pompa per l'attingimento;
- d) circondati da una pedana di protezione, in cemento, nel rag-

gio di almeno metri 2, con adatta pendenza verso l'esterno del perimetro della zona.

I pozzi stessi, se la falda idrica è troppo superficiale, devono essere approfonditi e, al fondo di essi, occorre applicare un filtro con ghiaia e sabbia.

Quando le condizioni della falda idrica ne consentono l'impiego, quando cioè la falda sotterranea da cui attinge l'acqua non è troppo povera, è prescritta la costruzione di pozzi tubolari; anche per questi, però, è necessario provvedere ad una zona di protezione, le cui dimensioni saranno stabilite in base alle circostanze locali e soprattutto alla natura e stratigrafia del terreno e alla profondità della falda stessa.

Se non sia dichiarata ed accertata, annualmente, dal Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi la potabilità dell'acqua di un pozzo, è vietato usare di essa per l'alimentazione, per la lavatura degli ortaggi, per la preparazione di sostanze alimentari e bevande, nonché per la lavatura di recipienti destinati a contenere dette sostanze e bevande.

#### Art. 62 - Chiusura dei pozzi

Quando il Laboratorio d'igiene e profilassi abbia dichiarato non potabile o inquinata l'acqua di un pozzo, il proprietario deve eseguire, a proprie spese, tutti i lavori necessari per renderla potabile o per dotare la casa di acqua potabile con altri mezzi.

Qualora però, esso si rifiuti, l'Autorità comunale ordinerà la chiusura del pozzo mediante interrimento, con sabbia e ghiaia, a spese del proprietario.

#### Art. 63 - Cisterne

Le cisterne sono permesse solo ove non sia possibile assicurare in altra misura la provvista dell'acqua.

Esse devono essere costruite in modo da fornire acqua potabile. Perciò la costruzione deve essere autorizzata con le modalità stabilite dal presente articolo e l'acqua deve essere riconosciuta potabile dal Laboratorio provinciale di igiene e profilassi.

Le cisterne dovranno avere un ampio pozzetto ove l'acqua possa depurarsi per decantazione o per filtrazione, costruito in modo da potersi facilmente pulire e lavare.

Tanto le cisterne, quanto i pozzetti dovranno aerarsi per mezzo di opportune aperture sboccanti a sufficiente altezza da terra.

CAPO IV

Costruzioni edilizie

#### Art. 64 - Disposizioni di carattere generale

Per le costruzioni edilizie dovranno osservarsi le disposizioni contenute nel Regolamento edilizio comunale e nel programma di fabbricazione ed ove vi sia un piano regolatore generale del Comune, anche le norme di attuazione del piano stesso, nonché le disposizioni di legge in vigore in materia urbanistica ed edilizia.

#### Art. 65 - Domande per lavori edilizi

Chi vuole intraprendere la costruzione di un edificio, qualunque sia l'uso cui è destinato, oppure lavori di costruzione, di ampliamento o di semplice ristrutturamento, di qualsiasi importanza, di un edificio preesistente o di parte di esso, deve, prima dell'inizio dei lavori, presentare domanda al Sindaco per ottenere il permesso, con le norme indicate nel Regolamento edilizio.

La domanda va corredata di una relazione illustrativa con l'indicazione dei materiali da impiegare nei prospetti esterni e da disegni, dai quali risultino chiaramente la distribuzione e l'uso del fabbricato in ogni singola parte, l'ubicazione del pozzo laddove non vi sia condotta d'acqua potabile o la distribuzione dell'acqua potabile; l'ubicazione delle latrine, dei condotti o pozzi neri, dei mondezai, delle stalle, dei letamai (anche in riguardo alla salubrità dei fabbricati limitrofi); il sistema adottato per impedire eventuali esalazioni nocive ed, in genere, perchè siano rispettate tutte le norme stabilite dal presente Regolamento e da quello edilizio.

Il Sindaco decide sulla domanda prescelta sentiti il parere dell'Ufficiale Sanitario e della Commissione edilizia, in conformità alle disposizioni di cui al precedente articolo.

#### Art. 66 - Ricostruzione e riattamenti dei fabbricati esistenti

Per la ricostruzione di un fabbricato esistente o per il riattamento di una sua parte, il Sindaco, previo parere dell'Ufficiale sanitario e dell'Ufficio tecnico, e, quando occorra, della Commissione edilizia, può fare, caso per caso, speciali concessioni quando risultino evidenti le migliorie igieniche da apportarsi agli stessi fabbricati.

Dette concessioni si intendono limitate a ciò che è intrinseco al fabbricato stesso (superficie minima degli ambienti, loro altezza e cubatura, ecc.), restando vietati quei lavori di sopraelevazione, miglioramento, riparazione e grande manutenzione che non siano consentiti dalla legge urbanistica o dal Regolamento edilizio o dalle norme di attuazione del P.R.G.

## Art. 67 - Vigilanza sulle costruzioni e ricostruzioni

Agli effetti di quanto prescritto in articoli precedenti ed in analogia a quanto prescritto dall'art. 15 del Reg. ed. (13), il Sindaco, mediante il personale degli Uffici sanitari e tecnici, potrà sempre far vigilare i lavori e visitare le case durante il periodo della costruzione, ricostruzione, riattamento o riparazione per assicurarsi che la costruzione, la riforma dell'edificio ed, in genere, tutte le opere murarie, che possono modificare le condizioni statiche ed igieniche dello stesso, rispondano convenientemente alle prescrizioni del presente Regolamento.

Il costruttore deve sempre lasciare libero accesso nel cantiere e nei locali di lavoro al personale delegato dall'Amministrazione comunale per accertare l'osservanza delle leggi e di tutte le prescrizioni regolamentari e speciali.

## Art. 68 - Fondazione su terreni già adibiti a depositi di materie insalubri.

Non è permesso impostare le fondazioni di un nuovo edificio in un terreno che sia stato usato per l'innanzi, come deposito di immondizie, letame, di residui putrescibili o di altre materie insalubri per cui sia rimasto inquinato il suolo, se non quando siffatte materie nocive siano state rimosse completamente ed il sottosuolo corri-

(13) Art. 67 - L'art. 15 del Regolamento edilizio comunale, recita: "Per consentire al Comune di esercitare il dovuto controllo sull'esecuzione delle opere autorizzate, il proprietario è tenuto;

- a dare libero accesso agli stabili in cui si eseguono opere soggette ad autorizzazione ai funzionari ed agenti municipali ogni qualvolta essi si presentino per ispezionare i lavori;
- a tenere sempre depositata, per tutta la durata dei lavori presso il luogo in cui si eseguono opere soggette ad autorizzazione, l'autorizzazione stessa ed i disegni ad essa allegati, e ad esibirli in visione ai funzionari municipali ad ogni loro richiesta;
- a munire i cantieri dei nuovi fabbricati di una tabella affissa in vista al pubblico sulla quale sia indicato:
  - a) il nome e cognome del proprietario o dell'Ente che fa eseguire il lavoro;
  - b) il nome e cognome dell'autore del progetto e del direttore dei lavori e relativo indirizzo;
  - c) il nome e cognome del costruttore che esegue i lavori.

La tabella dovrà avere aspetto decoroso, con iscrizioni chiaramente leggibili dalla strada. L'autorizzazione ed i disegni approvati devono sempre trovarsi sul luogo della costruzione fino a che l'edificio non sia stato dichiarato abitabile, ed essere esibiti ad ogni richiesta dei funzionari del Comune.

Il Comune esercita un costante controllo sulle modalità di esecuzione del lavoro autorizzato, e ne ordina la sospensione qualora riconosca che non vengono rispettate le norme del Regolamento edilizio e quelle speciali indicate nell'autorizzazione a costruire, ovvero che sia variato il progetto in base al quale fu rilasciata".

spondente sia stato bonificato (vedi anche artt. 28 e 60 - 1<sup>a</sup> comma del Reg. ed.). (14).

#### Art. 69 - Terreni a basso livello

E' proibito edificare sopra un suolo il cui livello sia uguale o più basso di quello dei corsi d'acqua o bacini acquei vicini, per cui sia difficile ed impossibile il deflusso delle acque meteoriche e di quelle di rifiuto o luride, se tale livello non sia rialzato sufficientemente.

#### Art. 70 - Terreni collinari

Le abitazioni presso i rilievi collinari o i terrapieni non sostenuti da muri adeguati, devono distare da essi almeno metri 5 dal piede della scarpata o dal ciglio dello sterro ed essere dotate dei mezzi idonei per l'allontanamento delle acque meteoriche e di infiltrazione.

#### Art. 71 - Scolo delle acque

Un terreno, per essere dichiarato fabbricabile, deve avere i mezzi adeguati di scolo delle acque luride e meteoriche, nonché di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

#### Art. 72 - Materiale inquinato

E' vietato impiegare nella costruzione di un fabbricato materiale che presenti segni di inquinamento.

E' pure vietato l'uso di terra o di altri materiali inquinati nelle colmate.

(14) Art. 68 - L'art. 28 del Regolamento edilizio comunale, recita: "Non si potranno costruire nuovi edifici su terreno che abbia servito come deposito d'immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente".

Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio, è umido od esposto all'invasione di acque sotterranee o superficiali, si dovrà convenientemente provvedere a sufficiente drenaggio.

Per ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti".

L'articolo comma dell'art. 60 del Regolamento edilizio comunale, recita: "E' vietato costruire fondazioni di qualsiasi edificio su terreni che abbiano servito in precedenza a deposito di immondizie, letame o materie putrescibili ed insalubri in genere se non a rimozione totale avvenuta di tali materie ed a riconsegna salubrità del sottosuolo, a giudizio dell'Autorità comunale".

#### Art. 73 - Materiali impermeabili

Nei nuovi fabbricati o in quelli ricostruiti, le fondazioni devono essere separate, sopra il piano stradale, dai muri che sopportano, per mezzo di strati di materiali impermeabili atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti anche attraverso l'intonaco.

#### Art. 74 - Spessore dei muri esterni

I muri esterni delle case di nuova costruzione o riadattate devono essere intonacati e stuccati o adeguatamente protetti.

Il loro spessore non deve essere inferiore a cm. 40 se costruiti in mattone, a cm. 45 se costruiti in sassi o in pietrame.

Chi nella costruzione di muri esterni voglia fare uso di altri materiali oltre a quelli accennati in questo articolo, deve farne speciale menzione nella domanda e nella relazione di cui all'art. 65. L'autorizzazione può essere data caso per caso.

Sono sempre vietati i muri esterni in legno per le case di abitazione.

#### Art. 75 - Cortili

I cortili che comunque interessano costruzioni di edifici nuovi, ovvero aggiunte, modifiche o demolizioni di edifici esistenti, dovranno avere area libera non inferiore alla quarta parte della superficie delle pareti che li recingono, con lato minimo non inferiore a mt. 8 (otto).

Nelle zone di conservazione e di risanamento, per le quali il Piano Regolatore Generale non stabilisce l'indice di fabbricabilità (mc/mq), l'area dei cortili, oltre a soddisfare la norma del comma precedente, non potrà essere inferiore ad un terzo dell'area totale.

Nelle località in cui le condizioni topografiche particolari del terreno destinato alla fabbricazione non rendono possibile la applicazione delle norme stabilite nei precedenti commi, sia per ristrettezza, per configurazione, per forte pendenza del suolo, come per altre cause giustificate, potranno essere consentite deroghe, nel senso che potrà essere permessa una riduzione delle ampiezze dei cortili sopra specificate, da farsi però nella misura minore possibile, previo parere favorevole e motivato della Commissione edilizia e dell'Ufficiale sanitario, sempre subordinatamente al nulla osta

degli organi statali a sensi dell'art. 3 della legge 21.12.1955, n. 1357 (15).

La superficie dei cortili si considera al netto di quella delle proiezioni orizzontali dei corpi chiusi a sbalzo.

Le aree libere aventi lato minimo inferiore a m. 8 si escludono dal calcolo della superficie di cortile, ad eccezione di quelle comprese tra avancorpi dello stesso edificio aventi sporgenza non superiore a m. 1,50.

Dal computo della superficie delle pareti che recingono i cortili si escludono i fianchi di eventuali avancorpi di sporgenza non superiore a m. 1,50.

L'altezza delle pareti sarà misurata a partire dal piano del pavimento del locale di abitazione più basso, non seminterrato, prospettante sul cortile stesso fino all'estradosso dell'ultimo solaio e alla linea terminale del parapetto dell'attico qualora non sia traforato.

Quando un corpo di fabbrica angolare, a braccia convergenti, determini fra queste un angolo inferiore a  $60^\circ$ , deve essere effettuata uno smusso dell'angolo non inferiore a mt. 3 di ampiezza nel caso di edificio a 3 piani f.t., con la maggiorazione di mt. 1 per ogni piano in più. Le finestre di locali abitabili situate all'interno dell'angolo rientrante devono distare dalla parete fronteggiante almeno mt. 6 misurati sul prolungamento dell'asse delle finestre stesse. La stessa distanza minima di mt. 6 deve verificarsi fra i massimi aperti di balconi e la parete opposta; distanza minima da misurarsi anch'essa normalmente alla parete su cui aggetta il balcone.

#### Art. 76 - Chiostrine

Non è permessa, ad esclusione delle zone di conservazione e di risanamento la formazione di chiostrine. In detta zona sarà invece tollerata, limitatamente ai casi di necessità riconosciuta dalla Commissione edilizia, la costruzione di chiostrine o pozzi di luce per dare luce ed aria a scale, latrine, locali da bagno, corridoi e simili,

15) Art. 75 e l'art. 3 della legge 21.12.1955, n. 1357, recita: "Il rilascio di licenza edilizia in applicazione di disposizioni le quali consentono ai Comuni di derogare alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori, è subordinato al preventivo nulla osta della Sezione urbanistica regionale, nonché alla Sovrintendenza ai monumenti.  
Per i Comuni compresi negli elenchi di cui all'art. 8 della legge 17.8.1942, n. 1150, il nulla osta è accordato dal Ministero dei lavori pubblici, su rapporti della Sezione urbanistica e della Sovrintendenza predetti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.  
Gli organi statali, dei quali è previsto l'intervento nei Comuni precedenti, devono pronunciarsi, con provvedimenti motivati, nel termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione del progetto da parte degli organi stessi".

esclusi tassativamente i locali abitabili, cucine, laboratori ed in genere i locali che possono essere adibiti a permanenza non saltuaria di persone e possano emanare esalazioni nocive e moleste. L'area libera di ogni chiostro non deve essere inferiore a 1/20 delle facciate che verticalmente la recingono e vi deve essere descrivibile un cerchio non inferiore a m. 3,50 di diametro.

Le chiostre devono inoltre:

- a) avere pareti lisce, senza balconi nè aggetti superiori a cm. 5, rivestite di materiali lavabili, di colore chiarissimo oppure intonacate ed imbiancate a calce, con rinnovo della tinteggiatura ogni quinquennio;
- b) avere pavimenti impermeabili, lisci e lavabili;
- c) essere completamente aperte nella loro parte superiore;
- d) essere in diretta permanente comunicazione con le aree libere circostanti (vie, aree libere interne e cortili) nella loro parte inferiore a mezzo di un andito e condotto di sezione libera non inferiore in nessun punto a mq. 3, con eventuale chiusura costituita da semplice cancello o inferriata;
- e) essere facilmente accessibili, essenzialmente nella loro parte inferiore, per la necessaria nettezza;
- f) essere mantenute perpetuamente sgombre da depositi di materiali di qualsiasi natura sul fondo.

Nell'eventualità di chiostre a cavalcioni di due o più proprietà, devono stipularsi regolari atti di vincolo reciproco fra gli interessati, con il benessere del Comune, per assicurare l'osservanza delle precedenti prescrizioni.

#### Art. 77 - Pavimento dei cortili

I cortili ed i pozzi luce devono avere il pavimento impermeabile in modo da permettere il pronto scolo delle acque meteoriche. Per i cortili che abbiano un'area superiore al minimo regolamentare, basta una superficie larga almeno un metro lungo i muri del fabbricato, purché sia sempre assicurato il pronto scolo delle acque ed impedita la infiltrazione lungo il muro.

#### Art. 78 - Cortili con vetrate

E' vietato di ricoprire con vetrate i cortili al di sopra di aperture praticate per aerare ambienti che non hanno altra diretta comunicazione con l'esterno.

#### Art. 79 - Locali sotterranei

**Articolo abrogato e sostituito dall'art. 82 ter**

## Art. 80 - Locali a piano terreno

Tutti i locali a piano terreno destinati ad abitazione devono essere più elevati dal suolo circostante almeno per 50 centimetri.

Devono inoltre essere provvisti di sotterranei e, in mancanza di essi, di vespai di altezza minima di cm. 40.

I vespai devono essere riempiti di ghiaia, scorie e materiali simili ed avere le aperture di ventilazione protette in modo da impedire la penetrazione ad insetti, topi ed altri animali.

## Art. 81 - Altezze interne dei locali

Riguardo l'altezza minima ed ai requisiti igienico - sanitari principali dei locali di abitazione viene applicato il D.M. del Ministero della Sanità 5 luglio 1975 ( G.U. n. 190 del 18 luglio 1975 ), integrato con il D.M. 9 giugno 1999 ( G.U. n. 148 del 9 giugno 1999 ).

1. Per i locali di abitazione esistenti, siti nel centro storico o nei nuclei di antica formazione o aventi caratteristiche di rilevanza storica, architettonica o ambientale documentata sono consentite altezze interne dei locali abitabili inferiori, secondo le seguenti specifiche:

- per i locali di abitazione e accessori a soffitto piano, non inferiori a m. 2,40;
- per i locali di abitazione e accessori a soffitto inclinato, "a botte", "a vela" o altre analoghe tipologie ad altezza non uniforme, non inferiori a m. 2,40 medi, valore ottenuto dividendo il volume per la superficie in ogni singolo locale, con una altezza minima non inferiore a m. 1,70.

2. Per i locali di abitazione ottenuti dal recupero di sottotetti sono consentite altezze non inferiori a metri 2,40 medi, valore ottenuto dividendo il volume per la superficie in ogni singolo locale, con una altezza minima non inferiore a m. 1,60. Questi stessi locali se in territorio di Comunità Montana, potranno avere altezza media non inferiore a m. 2,20, valore ottenuto dividendo il volume per la superficie in ogni singolo locale, con una altezza minima di m. 1,40;

3. Per i locali accessori ottenuti dal recupero di sottotetti, non inferiori a metri 2,20 medi, valore ottenuto dividendo il volume per la superficie in ogni singolo locale, con una altezza minima non inferiore a m. 1,40. Questi stessi locali se in territorio di Comunità Montana, potranno avere altezza media non inferiore a m. 2,00, valore ottenuto dividendo il volume per la superficie in ogni singolo locale, con una altezza minima di m. 1,20;

4. Per i locali di abitazione nuovi sono consentite, in caso di soffitti ad altezze non uniforme altezze interne medie calcolate locale per locale secondo il criterio Volume diviso Superficie, non inferiori a m. 2,70, riducibili a m. 2,40 medi per i locali accessori. Per il caso di cui a quest'ultimo comma, deve essere comunque prevista una altezza minima non inferiore a m. 1,70.

5. I locali posti al piano terreno di nuove costruzioni che si intendono adibire ad uso commerciale devono rispettare un'altezza minima di metri 2,70, per le cucine di mense, pubblici esercizi e simili, l'altezza minima dovrà essere di metri 3,00.

6. L'altezza minima, ai fini del presente Regolamento, si misura nel punto più basso del locale, all'intradosso di travature, modanature, rivestimenti o simili.

## Art. 82 Requisiti minimi di aerazione naturale diretta e di illuminazione naturale

Tutti i locali abitativi, devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile, atta ad assicurare l'illuminazione e la aerazione naturale.

Gli infissi delle finestre e delle porte devono essere conservati in modo da difendere efficacemente dal vento e dalle intemperie.

La superficie finestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2% misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale e misurato ad un'altezza di m. 0,90 dal pavimento.

Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata non sia inferiore ad  $\frac{1}{8}$  della superficie del pavimento, solo per i locali la cui profondità non superi di 2,5 volte l'altezza della finestra. Per i locali di profondità maggiore il valore della superficie trasparente dovrà essere opportunamente e proporzionalmente aumentato in ragione della maggior profondità.

Per i locali preesistenti, anche nel caso di recupero o ristrutturazione con cambio d'uso, si tollera il rapporto superficie finestrata/superficie pavimento di un decimo.

Negli edifici di nuova costruzione il calcolo della superficie finestrata va fatto sottraendo dalla superficie reale la parte di finestratura coperta dalla proiezione teorica del terzo interno di eventuali aggetti, sporgenze, balconi, solette, comicioni o simili posti al di sopra della finestra stessa.

Nella nuova costruzione e nel caso di rifacimento integrale della copertura di edifici esistenti, la superficie finestrata deve essere posta su di un piano verticale rispetto al pavimento del locale servito.

La superficie apribile direttamente all'aria libera dovrà assicurare in ogni caso una adeguata aerazione dei locali serviti, situazione che si ritiene soddisfatta qualora la superficie finestrata apribile non sia inferiore ad  $\frac{1}{8}$  della superficie del pavimento di ogni singolo locale.

Per i locali preesistenti, anche nel caso di recupero o ristrutturazione con cambio d'uso, si tollera il rapporto superficie apribile/superficie pavimento di un decimo.

Nella nuova costruzione e nel caso di rifacimento integrale della copertura di edifici esistenti, la superficie apribile deve essere posta su di un piano verticale rispetto al pavimento del locale servito.

La stanza da bagno, se ventilata naturalmente, deve essere fornita di apertura all'esterno di dimensioni e caratteristiche conformi a quanto previsto per i locali di abitazione.

Nel caso di bagni ciechi l'aspirazione meccanica deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora, se in espulsione continua, di 12 volumi/ora se in aspirazione meccanica in intermittenza con comando adeguatamente temporizzato in modo da ottenere 3 ricambi completi ad ogni utilizzazione e collegato all'interruttore di illuminazione.

## Art. 82 bis Superfici minime alloggi

Gli alloggi devono preferibilmente essere distribuiti in modo tale da poter usufruire di riscontro d'aria.

Negli alloggi per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per ciascuno dei primi 4 abitanti e a mq. 10 per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9 se per una persona e di mq. 14 se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14, nella quale, in assenza di cucina, può essere ricavato un angolo cottura munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli. Ogni locale di abitazione principale deve avere un lato minimo di lunghezza non inferiore a metri 2.

L'alloggio monostanza o monolocale per una persona deve avere superficie minima, comprensiva del servizio, non inferiore a mq. 28 e non inferiore a mq. 38 se per due persone.

## Art. 82 ter Definizione e uso di locali seminterrati e sotterranei.

Ai fini del presente regolamento si definisce locale seminterrato quel locale che per parte della sua altezza si trova interrato, oppure, nel caso di terreno in pendenza, che presenta più di una parete che, in tutto o in parte, prospetta contro terra.

Si definisce locale sotterraneo quel locale che si trova completamente interrato su ogni lato.

I locali seminterrati e i locali sotterranei non possono essere destinati alla abitazione permanente.

I locali seminterrati e sotterranei possono avere destinazioni che non prevedono la presenza continuativa di persone (ad esempio rimesse per veicoli, depositi di materiali) e non possono essere destinati ad abitazione permanente.

I locali seminterrati e sotterranei possono essere destinati ad uso esercizi pubblici, magazzini di vendita, uffici, mense, laboratori, servizi igienici, fatte salve particolari norme vigenti per i singoli casi, quando abbiano i seguenti requisiti.

Requisiti per i locali seminterrati:

- a) altezza interna utile m. 2,70 riducibile a m. 2,40 per i corridoi e disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli;
- b) sporgenza fuori terra per ogni lato non inferiore a 1/3 dell'altezza;
- c) dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che inferiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici, mediante intercapedine e vespaio ventilato o altri accorgimenti tecnici atti a garantire analogo risultato;
- d) adeguate condizioni di aeroilluminazione naturale diretta, tali condizioni si considerano soddisfatte qualora la superficie finestrata sia non inferiore a 1/8 della superficie pavimentata; qualora sia tecnicamente impossibile, osservare tali condizioni, è ammesso il ricorso ad impianto di condizionamento ambientale che assicuri i requisiti previsti dal presente Regolamento.
- e) scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dar luogo a rigurgiti.

I locali seminterrati che non dispongono integralmente dei requisiti di cui ai punti b) e d) del precedente comma sono da considerare ad ogni effetto sotterranei e regolamentati dal comma successivo.

Requisiti per i locali sotterranei:

- a) requisiti strutturali indicati alle lett. a), c), e) per i locali seminterrati,
- b) impianto di condizionamento ambientale che assicuri i requisiti di areazione previsti dal presente Regolamento;
- c) illuminazione artificiale adeguata all'uso dei locali che assicuri le condizioni minime di illuminamento previste dalle vigenti norme UNI 10380/94 (illuminazione di interni con luce artificiale).

I locali seminterrati che abbiano una destinazione lavorativa ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 debbono comunque rispondere alle prescrizioni ed alle procedure del suddetto Decreto salvo le deroghe in esso specificatamente previste.

#### Art. 82 quater Impianti di condizionamento

Gli impianti di condizionamento dell'aria, a servizio di edifici pubblici e privati, a destinazione abitativa e non abitativa, devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria compatibili con il benessere delle persone ed assicurare comunque le condizioni minime previste dalle vigenti norme UNI (UNI 10339 e UNI 8852).

Le prese d'aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad una altezza di almeno m. 3 dal suolo, rivolte preferibilmente verso luoghi con scarsa presenza di traffico ed aria immota, al fine di ridurre la polverosità dell'aria captata e ad altezze superiori se su spazi pubblici. La distanza da camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni.

Il posizionamento delle predette prese d'aria non deve provocare in nessuna condizione d'uso eccessiva rumorosità o disturbo al vicinato.

In ogni caso gli impianti di condizionamento devono essere progettati e realizzati tenendo conto dell'affollamento degli ambienti, del loro uso e delle condizioni microclimatiche necessarie prevedendo valori comunque conformi alle vigenti norme UNI di settore.

I progetti degli impianti di condizionamento destinati a locali con uso diverso dal residenziale, devono essere corredati da relazione prestazionale e devono essere sottoposti a parere preventivo del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.

#### ARTICOLO 83 - Verande

In deroga a quanto prescritto al punto precedente sono ammesse in corrispondenza delle finestre o delle porte finestre di locali facenti parte di edifici o da erigere, in quanto pertinenze degli stessi, verande realizzate mediante chiusura con pareti vetrate trasparenti di balconi o terrazzi, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

1) la superficie fenestrata di ciascun locale interno apribile sulla veranda non sia inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale stesso e la superficie fenestrata della veranda apribile verso l'esterno non sia inferiore ad 1/8 della somma delle superfici dei pavimenti delle verande e di tutti i locali apertisi sulle medesime, senza però tenere conto dei locali che non debbano fruire necessariamente di illuminazione ed areazione naturale diretta (W.C., anti W.C., disimpegni, ripostigli).

Nel caso che i locali apertisi sulla veranda abbiano altre aperture dirette all'esterno, tale quota parte del pavimento è pari ad 8 volte la superficie delle suddette aperture;

2) le cucine ed i locali con posto di cottura che si aprono sulle verande siano muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli con scarico diretto all'esterno, gli sfiati di focolari di qualsiasi tipo devono sboccare all'esterno secondo le norme vigenti;

3) i servizi igienici che si aprono sulla veranda siano muniti di adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno e non vi siano installati apparecchi a fiamma libera;

4) non vengano eliminate le chiusure interposte tra la veranda ed i locali interni che su essa si affacciano;

5) non vengano installati nella veranda corpi ed apparecchi a fiamma libera di nessun tipo finalizzati al riscaldamento della veranda, apparecchi igienico-sanitari impianti di cucine ed altre apparecchiature od arredi atti a mutare le caratteristiche di volume termico accessorio a servizio dell'unità immobiliare interessata;

6) qualora siano inseriti nella veranda la centralina termica a gas per il riscaldamento dell'unità alloggiativa, boiler a gas ed altri impianti la cui collocazione in veranda non sia vietata dal precedente punto 6, lo sfiato dei suddetti impianti e la ventilazione permanente della veranda dovranno rispettare le norme U.N.I.-C.I.G. in applicazione della Legge 1083/71 e del D.M. 21.4.1993. Le stesse norme devono essere rispettate nel caso in cui la centralina termica per il riscaldamento dell'unità abitata- 265

7) qualora siano presenti all'interno della veranda tubazioni di distribuzione del gas a monte dei misuratori stessi, la veranda sia resa direttamente e permanentemente comunicante con l'esterno mediante un'apertura priva di vetro e situata nella parte superiore ed avente superficie non inferiore a mq. 0,2. Tubazioni e misuratore potranno anche essere collocati in un settore della veranda separato dalla restante parte con apposita parete divisoria, purché esso sia ventilato con le stesse modalità di cui sopra e reso accessibile per l'ispezione mediante porta a tenuta. Dovranno inoltre essere rispettate le norme, anche se non espressamente citate, di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1083 dal D.M. 21.4.1993 e dal D.P.R. n. 412 del 26.8.93 Regolamento esecutivo della Legge n. 10 del 9.1.1991.

#### Art. 84 - Manutenzione e pulizia locali

I locali di abitazione devono essere pavimentati con materiali ben connessi ed a superficie liscia e piana e costruiti con materiale non polveroso. Inoltre devono costantemente essere conservati in buono stato di manutenzione e di pulizia.

Le pareti potranno essere interamente rivestite di materiale impermeabile. Sempre che non lo vietino altre condizioni, potranno tappezzarsi con carta, purchè non contenga colori nocivi.

In ogni caso il "posto di cottura" della cucina, i gabinetti, i locali da bagno devono sempre essere piastrellati o comunque rivestiti in materiale pietrificato o greificato.

L'altezza minima di tali rivestimenti sarà di mt. 1,60.

#### Art. 85 - Scale

Le scale devono essere agevoli e sicure, sia alla salita che alla discesa, devono essere conservate in buono stato di manutenzione e pulizia e devono avere larghezza di rampa commisurata al numero di alloggi serviti, con un minimo di mt. 1,00.

Nei vani scala è assolutamente vietata l'apertura di finestre, di qualsiasi tipo, per la aereazione di locali contigui. Sarà tollerata, a scopo esclusivo di illuminazione di ingressi, la installazione di finestre in vetro cemento o con telai fissi.

Le pareti dei vani scala devono essere rivestite, ad una altezza di metri 1,50, con materiali impermeabili di facile lavatura e disinfezione.

Le ringhiere dei vani scala devono rispondere ai dovuti requisiti di sicurezza e stabilità.

## Art. 86 - Cucine, Canne da fumo e cappe per fornelli

Ogni appartamento ad uso abitazione deve comprendere almeno un locale adibito esclusivamente a cucina.

Ogni apparecchio od installazione che implichi combustione o produzione di fumi e vapori deve essere munito di apposito condotto verticale di esalazione dei fumi, vapori e prodotti della combustione stessa; dal punto di produzione alla copertura del fabbricato; ogni canna da fumo deve avere sezione proporzionata alla quantità e temperatura dei prodotti gassosi da smaltire, nonchè alla sua altezza e deve essere eseguita con le modalità ed i materiali più adatti ai singoli casi.

Genericamente, tutte le canne da fumo devono:

- essere formate con materiale resistente al calore, liscio, impermeabile al fumo e all'umidità e di facile pulizia;
- garantire la fuoriuscita di eventuali prodotti di condensazione, nonchè una facile pulitura e scarico della fuliggine;
- terminare in alto con una testa di camino alta almeno 1 metro al di sopra della copertura;
- servire ciascuna una sola fonte di prodotti gassosi;
- non essere praticate nei muri perimetrali di facciata, se non provvisti di adeguata camera d'aria.

Ogni cucina deve disporre, superiormente al fornello o impianto di cottura in genere, di una propria canna fumaria del diametro minimo di cm. 14 se in muratura o di cm. 10 se in fibrocemento, nonchè di una cappa di aspirazione immettente in una seconda canna dello stesso diametro precedente.

Ad evitare l'inquinamento dell'atmosfera prodotto dalla combustione attraverso le canne fumarie, deve essere assicurato con mezzi idonei che il fumo e le scorie non producano disturbo al vicinato.

Il Sindaco è autorizzato ad emettere l'ordinanza per imporre la depurazione del fumo uscente dai camini degli edifici esistenti, mediante apposito apparecchio da installarsi entro un anno dalla data della stessa ordinanza, a cura e spese del rispettivo proprietario.

Il Sindaco è pure autorizzato ad intervenire nei casi di inefficienza degli apparecchi depuratori, ordinando i provvedimenti idonei per evitare la produzione di fumi densi e molesti.

## Art. 87 - Impianti di riscaldamento e canne fumarie

Per l'installazione, il funzionamento ed il relativo controllo degli impianti termici alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo od occasionale, nonchè per l'esercizio di im-

pianti industriali e di mezzi autorizzati che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumo, polvere, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e tali da costituire, pertanto, pregiudizio diretto od indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici e privati, dovranno essere osservate le disposizioni delle leggi in vigore.

#### Art. 88 - Autorizzazione del Sindaco

In esecuzione dell'art. 221 del T.U.LL.SS. (18), gli edifici e le parti di edifici di nuova costruzione, quelli rifatti ed usati non possono essere utilizzati senza l'autorizzazione del Sindaco, il quale la concede allorchè, sentito l'Ufficiale sanitario e l'Ufficio tecnico, per quanto di loro competenza, risulti che i lavori siano stati eseguiti in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità. Qualora non possa essere concessa l'abitabilità o l'agibilità, ne viene data notifica al proprietario dell'edificio a mezzo di messo comunale.

#### Art. 89 - Visite a case di nuova costruzione o riattate

Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, la costruzione dovrà essere visitata in due periodi distinti dall'Ufficiale sanitario, o da chi per esso, sempre dietro domanda del proprietario.

La prima per accertare la perfetta messa in opera delle fosse biologiche e di decantazione delle acque nere e saponate, la seconda per accertare lo stato di salubrità ed il perfetto asciugamento delle opere di rifinitura.

Non risultando sufficiente il prosciugamento dell'edificio, la visita sarà ripetuta dopo meno di un mese dietro nuova domanda del proprietario.

Le competenze per tali accertamenti verranno addebitate d'ufficio al proprietario all'atto della licenza di costruzione ed alla presenta-

18) Art. 88 - L'art. 221 del T.U.LL.SS., recita: "Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del Sindaco, il quale la concede quando, previa ispezione dell'Ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità. Il proprietario che contravenga alle disposizioni del presente articolo, è punito con l'ammenda da L. 8.000 a L. 80.000".

zione della domanda di abitabilità o di agibilità dello stabile.

#### Art. 90 - Ingiunzioni

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel precedente articolo, il Sindaco può, durante i lavori, su rapporto dell'Ufficiale sanitario, ingiungere al costruttore ed al proprietario di far concordare le opere con le prescrizioni suddette.

Qualora essi non ottemperino all'ingiunzione, il Sindaco può ordinare la sospensione dei lavori con riserva di ulteriori procedimenti e salve sempre le disposizioni dell'art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale 4.2.1915, n. 148 (19).

Il Sindaco può, inoltre, ordinare e far eseguire lo sgombero delle case o degli appartamenti o anche soltanto degli ambienti che siano abitati senza regolare licenza e procedere contro coloro che abitino e cedano, ad uso abitazione, fabbricati di nuova costruzione o riattati, prima che questi siano stati dichiarati abitabili o agibili.

Per i vani abusivamente occupati si procederà alla denuncia all'Autorità giudiziaria (Art. 221 T.U.L.L.SS. - vedi art. 88).

#### Art. 91 - Rilievi sulle abitazioni

Il Sindaco, direttamente o in seguito a reclami, fa eseguire ispezioni ai locali di qualsiasi specie e destinazione, compresi quelli preesistenti all'approvazione del presente regolamento, mediante il personale dell'Ufficio sanitario, per riconoscere se essi corrispondano alle prescrizioni delle leggi sull'igiene e sanità pubblica, dei regolamenti per l'applicazione delle leggi stesse e del presente Regolamento.

Qualora siano rilevati inconvenienti contrari alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti, il Sindaco ordina i lavori di risanamento necessari.

Tali ispezioni vengono eseguite d'urgenza quando in una casa si ve-

(19) Art. 90 - L'art. 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 4.2.1915, n. 148, recita: "Appartiene pure al Sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica sulle materie di cui al n. 9 dell'art. 217, nonché d'igiene pubblica, e di far eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi. Ove il Sindaco non provveda, provvede il Prefetto con propria ordinanza o a mezzo di commissario. La nota di tali spese è resa esecutiva in ogni caso dal Prefetto, udito l'interessato, ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette".

verifichino malattie infettive e vengono annotate nell'apposito casellario sanitario delle abitazioni.

**Art. 92 - Decreti di inabitabilità o di inagibilità.**

In caso di inosservanza delle prescrizioni suddette, il Sindaco esperisce tutti i mezzi coercitivi concessi dalle leggi e dai regolamenti, oppure emette decreto di inabitabilità o di inagibilità ai sensi dell'art. 222 del T.U.L.L.S.S. (20), senza pregiudizio a riguardo di eventuali azioni penali.

(20) Art. 92 - L'art. 222 del T.U.L.L.S.S., recita: "Il Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario o su richiesta del Medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero".

CAPO V^

Fognatura domestica

## Art. 93 - Permessi per fognature

Nessun lavoro di riparazione e modificazione della fognatura domestica è permesso se non con l'approvazione del Sindaco che fa la concessione solo quando risulti l'ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento e di quello edilizio.

## Art. 94 Requisiti dei servizi igienici

Per ciascun alloggio almeno un servizio igienico deve esser dotato dei seguenti impianti:

- vaso;
- bidet;
- vasca da bagno o doccia;
- lavabo,

Ogni servizio igienico deve presentare una superficie minima non inferiore a mq 4, con una larghezza minima non inferiore a metri 0,90.

Nei casi di servizio igienico di alloggi monostanza e nei casi di servizio igienico, oltre il primo, degli alloggi pluristanza, la dotazione minima impiantistica può essere ridotta e comunque il servizio igienico deve avere una superficie minima di almeno mq. 1,10 con larghezza minima non inferiore a metri 0,90.

Ogni servizio igienico deve avere pareti rivestite con piastrelle di materiale ceramico oppure altro materiale analogamente lavabile, impermeabile e disinfettabile, fino ad un'altezza non inferiore a m. 1,80 e pavimenti rivestiti in materiale liscio, lavabile ed impermeabile.

I locali destinati a servizi igienici e bagni dovranno essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale.

Di norma, i servizi igienici devono avere accesso da corridoi e disimpegni oppure essere separati da locali di abitazione mediante antibagno della superficie minima di 1 mq. E' consentito l'accesso diretto per bagni o servizi annessi a singole camere da letto nelle unità abitative con plurimi servizi. E' consentito altresì l'accesso diretto con qualsiasi locale di abitazione, salvo quello ove avviene la preparazione degli alimenti, se il bagno ha superficie minima non inferiore a mq. 5 ed è dotato di apertura per l'aerazione naturale.

Le pareti divisorie dei locali igienici devono avere spessore non inferiore a m. 0,12 se costruite in muratura; se costruite con altro materiale deve essere assicurato un isolamento non inferiore. Nelle stanze da bagno è proibita la installazione di apparecchi a fiamma libera.

## Art. 95 - Condutture di scarico delle latrine

Le condutture di scarico delle latrine devono tenersi isolate dai muri per essere facilmente ispezionabili o riparabili e devono costruirsi con materiale impermeabile; i pezzi o segmenti delle canne di caduta dovranno essere ermeticamente connessi fra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni.

Saranno, di regola, verticali e prolungati sopra il tetto della casa e coronati da mitra ventilatrice e disposti e costruiti in modo da non

recare danno od incomodo al vicinato.

Non potranno mai attraversare allo scoperto locali abitati od adibiti a magazzino di generi alimentari od a laboratori di qualsiasi specie.

I materiali luridi derivanti dalle latrine non potranno essere immessi nella fognatura senza che siano passati, all'uscita dei fabbricati, attraverso una regolare fossa biologica.

E' fatto divieto assoluto, per le acque provenienti dallo scarico dei bagni od acquai, di attraversare la fossa biologica dei liquami provenienti dalle latrine.

Per quest'ultime (acque provenienti da bagni ed acquai) è necessario che, prima dello scarico in fognatura od in corsi d'acqua superficiali, passino attraverso un manufatto ad almeno due scomparti ispezionabili, il secondo dei quali con filtro ghiaioso.

Tale manufatto, vistato dall'Ufficio sanitario, deve essere di dimensioni tali da consentire un periodo di sosta delle acque per almeno 36 ore.

#### Art. 96 - Condotti di acquai, bagni, ecc.

E' vietato di immettere i condotti di acquai, bagni, orinatoi e di qualsiasi altro liquido nei tubi di scarico delle grondaie.

Tutti gli acquai, i lavandini, i bagni, ecc. devono essere singolarmente forniti di ottimo sifone a perfetta chiusura idraulica, possibilmente scoperto per rendere più facili le riparazioni.

#### Art. 97 - Scarichi delle acque bianche e nere. Grondaie.

I pluviali devono raccogliere tutte le acque meteoriche cadenti sulle coperture degli edifici, mediante canali di gronda di sufficiente ampiezza e immetterle nella rete di canali bianchi di fognatura. Ogni copertura deve avere un pluviale del diametro interno di almeno cm. 10 ogni mq. 80 o frazione di mq. 80 di superficie orizzontale; ogni pluviale deve terminare in basso, per un'altezza non inferiore a mt. 3 dai marciapiedi, entro un'incasso del muro e la relativa tubazione deve ivi essere in ghisa quando l'incasso rimanga aperto.

La canalizzazione bianca deve avere:

- pendenza non inferiore in alcun punto all'1%;
- pozzetti di raccolta nei cortili e nelle aree interne in relazione alle pendenze del terreno;
- pozzetti di ispezione in tutti i punti di gomito e di deviazione;
- collegamento alla canalizzazione bianca stradale oppure, in man-

canza di questa, a pozzi perdenti in numero e dimensioni sufficienti a smaltire nel sottosuolo le massime precipitazioni atmosferiche.

Gli scarichi delle acque nere o comunque di rifiuto (latrine, bagni, lavabi, acquai, ecc.) devono effettuarsi entro condutture a perfetta tenuta con pendenze non inferiori in alcun punto al 2% ; la loro immissione nelle colonne verticali di scarico deve avvenire previo attraversamento di chiusura idraulica a sifone con altezza d'acqua non inferiore a cm. 2. Le colonne verticali di scarico, sia esterne ai muri sia correnti in apposite canne, devono essere staccate dalle pareti e sorrette da cravatte in ferro e terminare alla loro estremità superiore entro un torrino esalatore, con diametro interno di almeno cm. 8 posto al di sopra della copertura.

La canalizzazione delle colonne verticali deve essere ispezionabile in ragione di almeno una ispezione ogni mt. 10 di sviluppo ed una per ogni gomito con angolo inferiore a 45° . Tutte le predette tubazioni e canalizzazioni di scarico nero ed i relativi giunti devono essere a tenuta di una colonna d'acqua di altezza non inferiore a mt. 3. Ogni loro allacciamento alle fognature pubbliche deve effettuarsi con l'interposizione di un sifone intercettatore di tipo approvato dal Comune. In mancanza di canalizzazione di fognatura nera, lo scarico deve essere effettuato o in fosse per la depurazione biologica delle acque o in pozzi neri, con le modalità precisate all'art. 99.

E' obbligatorio l'allacciamento alla canalizzazione di fognatura nera qualora questa sia compresa entro un raggio di 50 metri e ove sia tecnicamente possibile.

#### **Art. 98 - Impianti domestici di depurazione dei liquami**

Nelle località provviste di acquedotto nelle quali non sia assolutamente possibile immettere i liquami di rifiuto domestico in fognature regolarmente approvate, è obbligatoria la costruzione di manufatti che saranno, di volta in volta, sottoposti all'approvazione dell'Ufficiale sanitario.

Solamente nelle località prive di acquedotto potrà essere tollerata la costruzione di pozzi neri a perfetta tenuta.

Anche tali manufatti non potranno essere costruiti senza il rispetto delle norme che saranno impartite dall'Ufficiale sanitario.

#### **Art. 99 - Requisiti delle fosse settiche e dei pozzi neri**

Le fosse settiche ed i pozzi neri, devono sempre essere costruiti in

luoghi privati, scoperti, distaccati di almeno mt. 0,50 dai muri del fabbricato, con lo spazio interposto riempito di terreno argilloso bene compresso e distanti almeno mt. 20 dai pozzi o da qualunque altro serbatoio di acqua potabile.

A cura dei proprietari, le fosse settiche devono essere scaricate e ripulite almeno una volta ogni tre anni ed ogni qualvolta ciò sia disposto dall'Ufficiale sanitario.

Le fosse settiche devono essere costruite in muratura con malta di cemento o in calcestruzzo, intonacate pure con malta di cemento dello spessore di cm. 2 ed avere gli spigoli arrotondati.

Il pozzo nero deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere interrato, a perfetta tenuta, e costruito in calcestruzzo o in buona muratura intonacata a cemento, di forma cilindrica e fondo a bacino;
- b) avere le pareti che raggiungano lo spessore di cm. 40 se in muratura di mattoni e di cm. 20 se in calcestruzzo; il fondo, nel punto più declive della curvatura interna, deve avere uno spessore di almeno 45 cm. se in muratura di mattoni e di cm. 25 se in calcestruzzo, mentre il volto superiore può ridursi allo spessore di cm. 25;
- c) avere capacità proporzionata al numero delle persone che se ne servono, calcolando una vuotatura ogni 4/6 mesi (mediamente mezzo metro cubo per persona);
- d) avere bocca di sufficiente ampiezza per permettere una facile svuotatura e con doppio chiusino e interposto strato di materiale assorbente in modo che nessuna esalazione passi all'esterno;
- e) avere profondità massima correlata al livello della falda freatica. Tra quest'ultima ed il fondo del pozzo nero deve esistere uno strato di terreno tale da garantire una spontanea depurazione delle acque nere che eventualmente trapelassero da qualche accidentale soluzione di continuità del pozzo.

Tali pozzi dovranno risultare chiaramente ispezionabili al momento del sopralluogo per il rilascio del permesso di abitabilità del fabbricato.

I pozzi neri nuovi e quelli riparati, non potranno essere agibili senza il permesso dell'Autorità sanitaria comunale.

#### Art. 100 - Spurghi dei pozzi neri, delle chiaviche e dei bottini

Ove non esiste impianto di depurazione biologica, i proprietari devono provvedere in tempo utile alla vuotatura dei pozzi neri con mezzo pneumatico ed inodoro. Altri metodi di spurgo sono permessi soltanto dietro parere favorevole dell'Autorità sanitaria comunale e con l'osservanza delle norme che l'Autorità stessa creda

opportuno fissare.

La vuotatura dei pozzi neri e lo spurgo delle chiaviche con sistemi non inodori sono permessi soltanto nelle ore che decorrono fra la mezzanotte e l'alba in qualsiasi stagione, eccettuati i mesi di luglio e agosto.

Il trasporto delle materie estratte deve farsi con recipienti a tenuta stagna e nei luoghi destinati dall'Autorità comunale.

**Art. 101 - Smaltimento delle acque luride e di rifiuto. Soppressione di fognature, pozzi neri, fosse settiche e simili**

Tutte le acque nere e di rifiuto di ogni genere (domestico, industriale, ecc.) delle nuove costruzioni, devono essere immesse nella fognatura comunale mediante appositi condotti sotterranei provvisti di raccordi costruiti a regola d'arte e con materiali igienicamente idonei.

I pozzi neri, le fosse settiche e simili impianti devono essere soppressi quando, per la costruzione di fognature, sia possibile convogliare tutti i liquidi di rifiuto nella fognatura comunale a depuratore finale funzionante.

Tale soppressione deve essere effettuata non oltre un anno dalla data di funzionamento della fognatura.

Verificandosi tale evenienza, su proposta dei relativi uffici, il Sindaco avverte gli interessati che devono eseguire il lavoro necessario sotto la sorveglianza degli Uffici sanitario e tecnico comunali.

Naturalmente, prima di qualsiasi demolizione, si deve procedere alla vuotatura, pulizia e disinfezione di pozzi neri, fosse settiche e fognature locali da demolire.

Per lo scarico nelle fognature delle acque residue di opifici, devono essere previsti impianti di correzione e depurazione che l'Ufficiale sanitario comunale approverà di volta in volta.

Tali norme dovranno essere osservate anche nel caso di Enti e privati che intendono scaricare nelle fognature gas, vapori e materiali e qualsiasi di rifiuto.

Nessuno di questi scarichi, siano essi liquidi, gassosi o corpuscolari, potrà avere inizio se non in seguito al nulla-osta dell'Ufficiale sanitario.

CAPO VI

Stalle e rimesse; allevamenti,  
depositi e vendita di animali

#### **Art. 102 - Autorizzazione alla costruzione di stalle e scuderie**

Per costruire nel territorio comunale una stalla, una scuderia o rimetterne in uso una già abbandonata od apportare qualsiasi modificazione ad una già in esercizio, si deve richiederne l'autorizzazione al Sindaco che, dietro parere dell'Ufficiale sanitario e del Veterinario comunale per le rispettive specifiche competenze, può negarla o concederla con le prescrizioni che si rendono necessarie caso per caso.

#### **Art. 103 - Località in cui è vietata la costruzione di stalle e scuderie**

Non è permessa l'apertura e la riattivazione di stalle e scuderie di qualsiasi tipo se non nelle zone espressamente destinate a tale scopo dalle tavole degli strumenti urbanistici in vigore.

L'autorizzazione di cui all'articolo precedente potrà essere accordata solamente quando sia accertato che l'esercizio di esse non pregiudichi la salubrità delle abitazioni vicine.

L'esercizio di tali locali funzionerà con la stretta osservanza delle norme che saranno fissate di volta in volta per garantire la salubrità delle abitazioni prossime.

#### **Art. 104 - Divieto di tenere stalle o scuderie nell'aggregato urbano**

E' fatto assoluto divieto di tenere in esercizio stalle, scuderie e letamai nell'aggregato urbano e suburbano, fatta eccezione per le stalle e scuderie delle forze armate.

Chiunque voglia tenere in esercizio stalle, scuderie, letamai oltre l'aggregato urbano, dovrà presentare domanda al Sindaco che deciderà, caso per caso, sentito l'Ufficiale sanitario ed il Veterinario comunale per le rispettive specifiche competenze.

I proprietari o conduttori di stalle già esistenti all'interno dell'aggregato urbano, dovranno applicare tutte quelle disposizioni che saranno loro impartite e volte a tutelare e garantire la salubrità della zona circostante.

Tali disposizioni, da applicarsi entro un anno dalla comunicazione scritta data dal Sindaco, saranno fissate ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell'Ufficiale sanitario e del Veterinario comunale per quanto di loro specifica competenza.

Nell'aggregato urbano è comunque fatto divieto assoluto, per le stalle e le scuderie già esistenti, di eseguire qualsiasi lavoro o modificazione, se questi non siano volti esclusivamente al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie.

#### Art. 105 - Depositi ed esercizi di vendita animali

E' vietato tenere nell'ambito degli abitati, depositi ed esercizi di vendita di cani, conigli, cavie, polli, uccelli, ed altri animali, anche non destinati all'alimentazione, senza il permesso del Sindaco, il quale può concederlo quando l'Ufficiale sanitario ed il Veterinario comunale, nel campo delle rispettive competenze, abbiano riferito che tali esercizi, industrie e depositi possono funzionare nelle condizioni igieniche richieste e senza recar danno o molestia agli abitanti delle case vicine.

Condizione principale per la concessione è che i locali siano ben ventilati, con pavimenti e pareti impermeabili, dotati di molta acqua per frequenti lavaggi e di adatta fognatura e che siano mantenuti costantemente puliti ed efficienti e che vi siano osservate le disposizioni per la lotta contro le mosche.

I proprietari o conduttori di depositi ed esercizi di vendita animali già esistenti dovranno applicare tutte quelle disposizioni che saranno loro impartite e volte a tutelare e garantire la salubrità della zona circostante.

Tali disposizioni, da applicarsi entro un anno dalla comunicazione scritta data dal Sindaco, saranno fissate ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell'Ufficiale sanitario e del Veterinario comunale per quanto di loro specifica competenza.

E' vietato tenere nelle abitazioni cani, gatti ed altri animali domestici che rechino disturbo al vicinato.

Il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale sanitario, può ordinare in qualsiasi momento ai proprietari di detti animali l'allontanamento di questi.

#### Art. 106 - Requisiti delle stalle e scuderie

I ricoveri per gli animali devono essere provvisti di finestre aventi una superficie complessiva non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento; tali finestre non possono essere aperte a distanza inferiore a mt. 6 in linea orizzontale, da qualunque finestra di locale d'abitazione.

Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso un canaletto impermeabile di scolo a superficie liscia, a conveniente distanza dalla mangiatoia, il quale adduca il liquame all'esterno in appositi pozzi stagni.

Qualora le stalle e le scuderie, per le loro dimensioni, siano destinate a doppia fila di animali, il pavimento di ogni fila deve essere inclinato verso un proprio canaletto di scolo. Tra i due canaletti de-

ve essere costruita una corsia mediana della larghezza non inferiore a mt. 1,50 con pavimento impermeabile a piano leggermente convesso.

Le pareti raccordate col pavimento, e tra loro ad angoli arrotondati, devono essere intonacate con cemento fino all'altezza di mt. 2 dal pavimento nelle sole pareti ove è posta la mangiatoia; il restante delle pareti va arricciato a calce e colorato con tinta adatta a tenere lontane le mosche; anche il soffitto deve essere arricciato e colorato.

Indipendentemente dal numero delle finestre, ogni stalla o scuderia deve essere munita di canna di ventilazione partente dal pavimento e prolungantesi sopra il tetto.

Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere fatti con materiale di facile lavatura e disinfezione.

La superficie interna delle porte e delle finestre deve essere liscia e verniciata.

Le stalle devono avere una cubatura di mc. 30 almeno per ogni capo grosso di bestiame e di mc. 15 per ogni capo piccolo, con altezza minima di mt. 3,50; può essere consentita una capacità inferiore quando il Veterinario comunale giudichi che l'ambiente sia abbondantemente dotato di finestre e canne di ventilazione.

Le stalle e le scuderie saranno situate in modo da distare almeno mt. 10 da ogni presa d'acqua potabile e da locali di vendita o deposito di sostanze alimentari e bevande.

Tutte le stalle per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, devono essere provviste di concimaia; questa deve essere situata a distanza non minore di mt. 20 dell'abitazione e dalla cisterna e non minore di mt. 10 dalle stalle. La concimaia deve avere fondo e pareti intonacate e lisce in cemento.

#### Art. 107 - Letamai e concimaie

Ogni stalla deve essere dotata di letamaio.

I letamai devono avere una capacità proporzionale a 3-4 mq. per capo adulto ricoverato nelle stalle ed essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetto o botticella a tenuta per liquidi.

Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non inferiore a mt. 20 dalle abitazioni, dai dormitori, dalle strade di pubblico transito e a mt. 50, dai pozzi, dalle condutture e dai depositi di acqua potabile.

Qualora, per difficoltà dell'ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, l'Ufficiale sanitario, d'intesa con l'Ispettorato del Lavoro, potrà consentire che la concimaia venga situata anche a distanza minore, tenute presenti le esigenze ambientali.

Non è permesso che i letamai, a mezzo di porte e di finestre o di altre aperture, siano in diretta comunicazione con strade, piazze e altri spazi pubblici o luoghi pubblici soggetti a servitù di pubblico passaggio o di proprietà altrui.

#### Art. 108 - Vuotatura dei letamai e delle concimaie

La vuotatura dei letamai e dei pozzetti per le urine ed il loro trasporto deve farsi osservando le disposizioni di cui all'art. 41.

Dovendosi procedere a detta vuotatura in stalle, allevamenti o simili, compresi entro l'aggregato urbano, il carico ed il trasporto devono effettuarsi nelle ore che decorrono fra la mezzanotte e le otto dal mese di ottobre a tutto febbraio e dalla mezzanotte alle sei negli altri mesi.

#### Art. 109 - Allevamenti di pollame e di altri animali

Non è permesso allevare o tenere pollame, bovini, suini od ovini se non negli edifici colonici posti nelle zone agricole del territorio urbano ed a distanza tale dall'aggregato urbano, da garantire la pubblica igiene.

Fatte salve le norme previste dall'art. 24 del Regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8.2.1954, n. 320 (21), il Sindaco rilascerà licenza solo se esistono le condizioni prescritte. La licenza indicherà il numero degli animali che si potranno sistemare nei singoli ambienti.

Il titolare della licenza è responsabile dell'osservanza di tutte le condizioni stabilite.

(21) Art. 109. L'Art. 24 del Regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8.2.1954, n. 320, recita: "Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentrazione di animali che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffuse:

- a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici;
- b) scuderie e annessi dipendenze degli ippodromi;
- c) canili e annessi dipendenze dei cinodromi;
- d) serragli e circhi equestri;
- e) allevamenti di suini annessi a caseifici e ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
- g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
- h) giardini zoologici.

L'attivazione degli impianti alle lettere e), f), g), h), è subordinata a preventivo nulla osta del Prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.

Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla lettera d)".

#### Art. 110 - Depositi di pollame vivo o morto e di altri piccoli animali.

I depositi di pollame vivo o morto e di altri piccoli animali (quali ad es. canarini, piccioni viaggiatori, visoni, cincillà, ecc.) a scopo di industria o commercio e gli allevamenti di polli, piccioni, conigli, ecc. annessi alle case di abitazione, devono essere autorizzati dal Sindaco, dietro domanda scritta dell'interessato e su parere dell'Ufficiale sanitario e del Veterinario comunale per le rispettive competenze.

Qualunque deposito o allevamento di animali vivi dovrà sempre rispondere ai seguenti requisiti:

- a) le pareti dei pollai e delle colombaie devono sempre essere levigate con spigoli arrotondati; il pavimento deve essere impermeabile, suscettibile di lavaggio e coperto da uno spesso strato di sabbia che dovrà essere periodicamente rinnovata; i posatoi ed i nidi sospesi devono essere separati dai muri, a mezzo di isolatori, atti ad impedire la circolazione di parassiti;
- b) le conigliere devono essere provviste di sottofondo di zinco, lamiera o cemento a piano inclinato verso la doccia, la quale condurrà le urine ad un tubo di scarico; dovranno essere giornalmente pulite ed il sottofondo lavato in modo da impedire che si formino esalazioni moleste;
- c) gli ambienti devono essere provvisti di ampie aperture comunicanti con l'esterno.

~~Gli allevamenti o depositi di pollame in genere, piccioni o conigli ad uso familiare, non possono ospitare più di 12 capi in tutto e devono distare almeno mt. 8 da qualsiasi casa di abitazione (compresa quella del proprietario degli animali) e ad una distanza non inferiore a metri 8 da ogni confine.~~

I proprietari di allevamenti o depositi di pollame in genere, piccioni o conigli, già esistenti si adegueranno alle norme del presente articolo.

E' assolutamente fatto divieto di allevare pollame in genere, piccioni o conigli, ecc. in qualsiasi stabile ad uso civile abitazione od in locali ad uso deposito o laboratorio.

Ai trasgressori del presente articolo che non avranno provveduto secondo quanto disposto dal Sindaco (sentito il parere dell'Ufficiale sanitario) verrà comminata una sanzione pecuniaria di L. 20.000.

In caso di recidiva la somma verrà raddoppiata.

#### Art. 111 - Pulizia di animali e veicoli

E' fatto divieto di eseguire, sul suolo pubblico o nei cortili prospicienti locali di abitazione, la pulizia degli animali, dei loro attrezzi e di ogni altro veicolo agricolo.

**Art. 112 - Rimesse**

Le rimesse che non servono soltanto a semplice deposito di vetture o veicoli ma anche alla pulizia di questi, devono essere provviste di pavimento impermeabile; di zoccoli ugualmente impermeabili e facilmente lavabili, alti almeno mt. 2, di scoli per le acque di lavaggio, muniti di sifone a chiusura idraulica.

CAPO VII

Case coloniche e loro annessi.

### Art. 113 - Norme comuni e particolari per le case coloniche

Le case coloniche, in quanto non sia diversamente disposto nel corso del presente capo, sono soggette a tutte le norme relative alle comuni case di civile abitazione.

Per i requisiti particolari concernenti tali case si fa richiamo alle apposite disposizioni contenute nel Regolamento edilizio vigente.

### Art. 114 - Stalle

Le stalle devono essere indipendenti dalla casa colonica. Quando ciò non sia possibile, le stalle stesse non possono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono finestre di abitazione, a distanza minore di mt. 6 misurati in linea orizzontale.

Le stalle non devono essere sottoposte ad ambienti abitabili e, in caso contrario, devono essere costruite in volte o in solaio incombustibile.

Devono avere sempre un'altezza media non inferiore ai mt. 3,50 e dimensioni tali da assicurare mc. 30 di aria per ogni capo grosso di bestiame e mc. 15 per ogni capo piccolo. Devono, inoltre, essere provviste di ampie porte e finestre la cui superficie complessiva non deve essere inferiore ad 1/20 della superficie del pavimento.

I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili e le rastrelliere devono essere metalliche o in cemento.

Anche le cunette di scolo delle urine devono essere impermeabili e finire in apposita botticella, collocata fuori dalla stalla, a tenuta. E' assolutamente vietato l'impiego, come lettiera, del materiale di pagliericci usati.

Anche i fienili devono essere distaccati dalla casa colonica.

### Art. 115 - Concimaie

Tutte le stalle rurali adibite a più di due capi adulti devono essere provviste di letamai o concimaie. Queste devono avere la capacità proporzionata ai capi di bestiame ricoverabili nella stalla; essere costruite con fondo e pareti impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi ed uniformarsi alle prescrizioni del Decreto Prefettizio di cui all'art. 234 del T.U.LL.SS. (22).

(22) Art. 115 - L'art. 234 del T.U.LL.SS. recita: "Le dimensioni minime, in rapporto al numero medio annuo dei capi ricoverati nella stalla e a tutte le altre caratteristiche delle concimaie, sono prescritte, tenendo conto della natura dei terreni, della durata di dimora del bestiame nella stalla e di ogni altra contingenza locale, con decreto del Prefetto, sentita la Camera di Commercio".

**Art. 116 - Distanza delle concimaie, pozzi neri, ecc.**

Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i depositi di materie di rifiuto devono essere posti lontano dal pozzo o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile, non meno di mt. 50.

Una distanza non inferiore ai mt. 20 deve osservarsi tra le concimaie e le case di abitazione e i dormitori e le strade di pubblico transito e non inferiore ai mt. 10 tra questi e le stalle.

I mucchi di letame, di immondizie o di altri concimi, limitati ai bisogni di un podere, sono tollerati solo in aperta campagna, a non meno di mt. 20 da qualsiasi abitazione, pozzo d'acqua potabile, acquedotto, serbatoio, strada purchè sollecitamente rimossi per gli usi del caso.

Art.

**Art. 117 - Porcili**

I porcili non possono essere costruiti se non in muratura e ad una distanza minima di mt. 20 dalle abitazioni e dalle strade; devono avere aperture sufficienti al rinnovamento dell'aria, mangiatoie e pavimenti ben connessi, di materiale impermeabile.

Il pavimento deve essere inoltre inclinato, per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto, ed unito con le pareti ad angoli arrotondati. Il pozzetto deve rigorosamente costruirsi con tutte le norme prescritte per i pozzi neri.

Art. ]

**Art. 118 - Pollai, forni, essicatoi, tinaie**

I pollai devono essere lontani dalle case di abitazione non meno di mt. 10, essere aerati e ben puliti.

Anche i forni, gli essicatoi e gli altri annessi rurali devono essere distaccati, in misura conveniente della casa colonica.

I muri divisorii, i pavimenti ed i solai di tutti i locali, nei quali si compiono manipolazioni ed operazioni agricole dalle quali può venire alterata l'aria delle abitazioni (ad es. tinaie), devono essere impermeabili.

**Art. 119 - Abbeveratoi**

Gli abbeveratoi devono essere posti a giusta distanza dal pozzo e da qualsiasi altro serbatoio di acqua e costruiti con materiale di facile lavatura (cemento).

Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua

corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e vi si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.

Gli abbeveratoi non devono essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa d'acqua per uso domestico.

#### **Art. 120 - Vasche per il bucato e la lavatura degli ortaggi**

Le vasche destinate alla lavatura del bucato devono essere a sufficiente distanza dai pozzi e dalle cisterne dell'acqua potabile ed alimentate con questa. Devono, inoltre, essere circondate da una platea di protezione in cemento che raccolga e convogli le acque sporche in condotti di materiale impermeabile, fino alla distanza minima di mt. 50 dai pozzi.

Ogni podere, o casa colonica in cui si eserciti industria degli ortaggi, deve essere provvisto di apposita vasca costruita regolarmente in muratura ed alimentata da acqua potabile per il lavaggio ed il rinfrescamento degli ortaggi.

#### **Art. 121 - Manutenzione delle case coloniche**

Spetta al proprietario della casa rurale mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilità prescritte nel presente Regolamento, o, in difetto, apportarvi le opportune riparazioni o modifiche.

In caso contrario, il Sindaco, fatti compiere gli accertamenti dall'Ufficiale sanitario, invita ufficialmente il proprietario della casa colonica, o chi delegato per esso, a disporre per la riparazione o la modifica del caso, fissandogli un termine per l'esecuzione dei lavori.

Qualora detti lavori non siano eseguiti o siano ritardati, il Sindaco provvederà d'Ufficio in conformità dell'art. 153 della legge comunale e provinciale 4.2.1915, n. 148 (vedi art. 90).

Nello stesso modo si provvede qualora i proprietari di fondi coltivati da operai, non aventi abitazione stabile nel Comune, non procurino, a questi stessi operai, ricoveri rispondenti alle necessità igienico-sanitarie.

CAPO VIII

Alberghi, abitazioni collettive,  
esercizi pubblici e locali di pubblico ritrovo

## Art. 122 - Autorizzazione dell'Ufficiale sanitario

Oltre all'autorizzazione richiesta dalla legge di P.S., chiunque intenda assumere l'esercizio di alberghi, pensioni, locande, dormitori, e di qualsiasi altro luogo per dare alloggio e ricovero, anche temporaneo, deve ottenere una speciale autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale sanitario.

A tal uopo i richiedenti devono trasmettere il progetto della nuova costruzione o della trasformazione dei locali, la pianta di tutti i locali da occupare e quella dei servizi accessori. L'autorizzazione sanitaria di cui al primo comma del presente articolo è prescritta altresì per affittacamere, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bar, caffè, mescite, birrerie, circoli ricreativi, cinema, teatri, sale da ballo, night-clubs, discoteche ed in genere ogni altro locale destinato ad accogliere il pubblico.

## Art. 123 - Camere d'albergo

Negli alberghi, nelle pensioni, nelle locande di nuova costruzione, le camere da letto devono avere una cubatura non inferiore ai mc. 24. Le finestre devono comunicare direttamente con l'esterno ed avere una superficie pari ad  $\frac{1}{8}$  della superficie del pavimento.

Secondo le disposizioni del D.P.R. 30.12.1970, n. 1437, in tutti gli alberghi ed in tutte le pensioni la cubatura minima delle camere ad un letto è fissata in mc. 24 e quella delle camere a due letti in mc. 42. La superficie minima sarà rispettivamente di mq. 8 o di mq. 14. Le suindicate dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.

Per le camere a più di due letti, la cubatura e la superficie minima sono quelle delle camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, rispettivamente di mc. 18 e mq. 6.

L'altezza utile interna, per questi locali, non sarà inferiore ai mt. 3. I pavimenti devono essere costruiti con materiale impermeabile; è tuttavia consentito l'uso di pavimenti in legno e di altri tipi simili al legno. I diversi elementi che costituiscono i pavimenti stessi (tavole, ecc.) devono essere ben connessi in modo da non lasciare fessure.

Le camere stesse devono essere munite di lavandino con acqua corrente.

Le camere destinate ad alloggio dei clienti devono essere provviste di numero progressivo da applicarsi all'esterno della porta; quelle invece destinate ai servizi, devono portare, sulla porta di accesso, l'indicazione dell'uso a cui il locale stesso è adibito.

#### Art. 124 - Latrine e bagni

Le latrine, in numero non inferiore ad una per piano o ad una per ogni 15 persone, salve le particolari disposizioni di legge agli effetti della classificazione degli alberghi, delle pensioni o delle locande, devono rispondere alle prescrizioni del presente Regolamento.

Gli alberghi dovranno essere forniti anche di gabinetti da bagno in numero proporzionato all'importanza di essi e con pavimenti impermeabili e pareti rivestite, fino a mt. 2 di altezza, di materiale lavabile e impermeabile.

Le latrine, i corridoi, le sale, devono essere, durante la notte, sufficientemente illuminate.

Le latrine ed i bagni, se destinati ad uso comune di più camere, dovranno essere illuminati e ventilati con finestra all'esterno e dovranno avere le pareti rivestite, fino a mt. 2,60 di altezza, di materiale fatto da mattonelle smaltate, maiolicate, con gli angoli arrotondati fra queste e le pareti e fra le stesse ed i pavimenti.

Qualora le latrine ed i bagni siano annessi a singole camere, è consentita l'illuminazione artificiale e l'aerazione forzata mediante idonea apparecchiatura meccanica.

#### Art. 125 - Infermeria d'albergo

Gli alberghi, che dispongono di un numero di letti superiore a 100, devono avere, secondo quanto stabilito caso per caso dall'Ufficiale sanitario, uno o più ambienti appartati per ricovero temporaneo di infermi che siano ritenuti sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose, fino al loro allontanamento.

Per i maggiori alberghi, detti ambienti devono comprendere anche un camerino per il personale di assistenza ed un bagno distinto da quelli in uso per gli altri ospiti.

Gli alberghi devono pure essere forniti di cassette contenenti ciò che è indispensabile per eventuali soccorsi d'urgenza.

#### Art. 126 - Sputacchiere

Nelle camere d'albergo, nei dormitori, nelle sale di trattenimento e di riunione, nei vestiboli, anditi, pianerottoli delle scale e negli altri ambienti nei quali ha accesso il pubblico, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico e nei pubblici esercizi elencati nel presente capo, dovranno essere esposte, in numero sufficiente, sputacchiere,

igieniche, coperte, contenenti soluzioni disinfettanti, approvate dall'Ufficio sanitario, da rinnovare periodicamente.  
Dovranno, altresì, essere esposti dei cartelli portanti il divieto di sputare sul pavimento.

#### **Art. 127 - Biancheria ed arredamenti**

La biancheria dovrà sempre essere fornita di bucato ad ogni ospite e venire ricambiata a brevi periodi; gli effetti lettereci ed i mobili devono essere conservati nella massima pulizia.  
Le suppellettili di cucina e da tavola devono essere di sostanza innocua con assoluta esclusione di quelle indicate all'art. 314 del presente regolamento.

#### **Art. 128 - Personale**

Il personale degli alberghi, pensioni o locande, prima della sua assunzione, deve essere sottoposto alla visita personale presso l'Ufficio sanitario che rilascia apposita tessera.

E' fatto divieto ai proprietari e conduttori di alberghi, pensioni, locande e locali pubblici in genere, di assumere personale sprovvisto di tessera sanitaria, la quale è obbligatoria anche per i proprietari e conduttori medesimi, nonchè per le persone della loro famiglia, qualora prestino servizio, anche temporaneo, negli esercizi suddetti.

Tali tessere dovranno essere annualmente revisionate.

L'Ufficiale sanitario dovrà disporre, quando ne riconosca il bisogno, visite ed accertamenti sullo stato sanitario di detto personale, come anche sul funzionamento igienico dell'esercizio.

#### **Art. 129 - Abitazioni collettive**

I convitti, gli ospizi, i conventi, i collegi, gli educandati, le case di lavoro, di ritiro e tutti gli edifici dove convivono più persone, ferme le disposizioni generali, devono essere dotati di:

- a) dormitori disposti in modo che ogni adulto possa avere non meno di mc. 25 di spazio ed ogni ragazzo non meno di mc. 20 ed essere in possesso di mezzi opportuni per una conveniente ventilazione;
- b) un locale speciale per bagni;

c) un locale separato per l'infermeria;

d) un locale isolato per accogliere individui che eventualmente si ammalino di malattia contagiosa.

Tutte le abitazioni collettive (ivi compresi ospedali, opifici, istituti, case di ricovero, alberghi, pensioni) saranno assoggettate, almeno una volta l'anno, a generale ripulitura seguita da disinfezione.

#### Art. 130 - Dormitori ed abitazioni temporanee per operai.

I dormitori e le abitazioni temporanee per gli operai devono essere tali da proteggere adeguatamente i medesimi dall'umidità e dalle vicende atmosferiche.

Se si tratta di baracche o di tipi baraccati, la loro capacità può essere limitata a mc. 15 per persona.

Negli altri casi la capacità deve essere quella stabilita nell'articolo precedente.

Per tutto quanto riguarda la provvista di acqua, la lontananza da concimaie, ecc. valgono le norme stabilite per le case coloniche.

#### Art. 131 - Dormitori pubblici

I locali destinati a dormitori pubblici o ad asili notturni devono essere separati per i due sessi e devono avere:

- a) le pareti rivestite, sino a mt. 2 dal suolo, di materiale di facile lavatura e pulitura;
- b) i letti distribuiti in modo che ad ogni individuo corrispondano almeno mc. 25 di spazio;
- c) almeno una latrina per ogni 15 posti letto;
- d) un servizio per la disinfezione e disinfestazione degli individui, dei panni, delle biancherie e dei letti, nonché un servizio per la bonifica dell'individuo;
- e) una quantità di acqua potabile corrispondente ai bisogni delle persone da alloggiare ed un numero sufficiente di lavandini con acqua corrente necessari alla pulizia personale.

Tutti i locali devono essere tenuti nella massima pulizia, illuminati durante le ore notturne ed uniformati a tutte le regole igienico-sanitarie.

#### Art. 132 - Soccorsi agli alloggiati nei dormitori pubblici

Se qualcuno degli alloggiati viene colpito da malattia, il conduttore è obbligato a fare richiesta del medico per i primi più urgenti soccorsi.

#### Art. 133 - Requisiti degli esercizi pubblici e dei locali di riunione

Teatri, cinematografi, circoli, caffè, birrerie, osterie, trattorie, ed in genere tutti gli esercizi pubblici ed i luoghi destinati a riunioni di persone, devono essere ben aerati, anche ad ambienti chiusi, e muniti di mezzi idonei per ventilazione e riscaldamento.

Devono essere provvisti di un numero adeguato di lavandini, di orinatoi e di latrine. Gli orinatoi e le latrine devono corrispondere alle norme regolamentari di cui agli articoli del Capo V ed essere a cacciata d'acqua e situati in posizione di facile accesso al pubblico, ma lontana dalle cucine.

Nei teatri, cinematografi e locali in genere per pubblici spettacoli, vi saranno latrine distinte e separate per uomini, donne ed artisti.

Le finestre delle latrine e delle antilatrine e dei locali ove trovansi gli orinatoi devono essere provviste di reti metalliche a fitte maglie. Nei teatri, cinematografi ed in genere nei locali di pubblico trattenimento, sono rigorosamente vietati gli eccessivi affollamenti, non proporzionati alla capacità degli ambienti.

Nelle sale cinematografiche, oltre il numero degli spettatori corrispondenti ai posti a sedere, non possono essere ammesse altre persone in numero superiore a due per mq. della superficie delle corsie laterali e posteriori.

Negli intervalli degli spettacoli, quando è possibile, deve provvedersi alla ventilazione, aprendo temporaneamente porte e finestre per la determinazione delle correnti d'aria e facendo azionare tutti gli impianti installati per tale scopo (ventilatori, aspiratori, compressori d'aria).

Durante la stagione fredda, devono essere evitati i repentini raffreddamenti dei locali.

I camerini per gli artisti, per le masse corali, ecc. dovranno essere costruiti rispettando le norme di igiene e di edilizia, essere provvisti di finestre che si aprano all'aria libera e di pavimento impermeabile. Dovunque dovrà essere mantenuta la più rigorosa pulizia.

Nelle sale di trattenimento, nei corridoi ed annessi vi saranno le prescritte sputacchiere ed i cartellini indicanti il divieto di sputare sul pavimento.

Quando vi siano sale per fumatori queste dovranno essere provviste di speciali apparati di aspirazione e ventilazione per l'allontanamento rapido del fumo a norma delle vigenti disposizioni in materia. Dovranno comunque essere osservate le norme di cui alla legge 11.11.1975 n. 584 ed al D.M. 18.5.1976.

#### Art. 134 - Pulizia e disinfezione dei locali di pubblico ritrovo.

I locali di pubblico ritrovo devono essere costantemente tenuti in

perfetto stato di pulizia, mediante spazzatura a umido, da compiersi giornalmente.

Almeno due giorni la settimana i pavimenti dei locali suddetti devono essere accuratamente puliti con segatura e stracci imbevuti di idonee soluzioni disinfettanti.

La spolveratura delle poltrone, delle sedie, delle balaustre, ecc. deve essere compiuta preferibilmente con pompe aspiratrici, o in mancanza di queste, con stracci leggermente umidi di soluzione disinfettante. L'impiego di dette pompe aspiratrici è assolutamente prescritto per la spolveratura delle poltrone rivestite di velluto o altro tessuto.

Tutti i locali adibiti a spettacoli pubblici (comprese le sale da ballo o circoli di ritrovo), devono essere disinfettati con soluzioni idonee mediante l'impiego di apposite pompe.

Nei luoghi di pubblico trattenimento è vietata la vendita e la consumazione di semi di zucca o di altri generi o di sostanza da cui possa derivare imbrattamento dei pavimenti, con pregiudizio dell'igiene dei locali.

In tutti i luoghi pubblici di riunione, nei cinematografi e teatri, deve avere libero accesso il personale dell'Ufficio sanitario munito di speciale tessera rilasciata dal Sindaco.

Art.

Art.

#### Art. 135 - Lavatura di stoviglie nei pubblici esercizi

Trattorie, bar, caffè, osterie, spacci di vini e liquori e tutti i locali di mescolta in genere devono essere provvisti di rubinetto di acqua potabile corrente per la lavatura dei bicchieri, delle tazze da caffè, dei cucchiaini, dei piatti, ecc. con vaschette sottostanti, munite di scarico al fondo, che dovrà rimanere costantemente aperto.

In vicinanza immediata della vaschetta di lavaggio dovrà essere sempre tenuto un recipiente di capacità adeguata al bisogno, nel quale dovranno immergersi i recipienti soprannominati, appena ritirati dal consumatore che ne ha fatto uso, prima di procedere alla loro lavatura.

Art.

#### Art. 136 - Pulizia dei pubblici uffici, esercizi e locali di riunione

Nei pubblici esercizi e nei luoghi di riunione, tutti i locali dovranno essere mantenuti puliti. I rifiuti e le spazzature devono essere raccolti in recipienti chiusi, sino alla loro asportazione. Le biancherie sudice devono essere tenute in recipienti chiusi e non possono essere lavate nei locali dell'esercizio.

Art.

#### Art. 137 - Cucine

Le cucine degli esercizi pubblici e delle abitazioni collettive devono essere spaziose, bene illuminate, arieggiate direttamente dall'esterno.

Le finestre devono essere munite di tele metalliche in modo da impedire l'entrata delle mosche.

Le pareti devono essere rivestite, fino all'altezza di mt. 2 dal suolo, con mattonelle di ceramica o con materiale pietrificato o greificato.

Il pavimento deve essere impermeabile.

Il focolare deve essere rivestito anch'esso di materiale impermeabile ed i banchi, sui quali si manipolano le vivande, devono essere ricoperti di materiale impermeabile.

Le cucine devono avere lavandini in numero adeguato all'importanza dell'esercizio, provvisti di due rubinetti per acqua potabile fredda e calda.

L'illuminazione artificiale deve essere abbondante e razionalmente distribuita.

#### Art. 138 - Acquai

Alla cucina deve essere annesso un ambiente speciale per gli acquai, anch'esso imbiancato e rivestito, fino all'altezza di mt. 2 dal suolo, di materiale impermeabile.

Gli acquai devono essere costruiti con materiale impermeabile e con piano inclinato verso l'apertura di scarico delle acque di rifiuto.

#### Art. 139 - Stoviglie

Le stoviglie, oltre ad essere tenute con la massima pulizia ed al riparo dalle mosche, devono rispondere ai requisiti voluti dal presente Regolamento; quelle di ferro smaltato, quando presentino scrostature anche lievi, devono essere sostituite,

#### Art. 140 - Personale delle cucine

Il personale addetto alle cucine deve sempre indossare abiti bianchi, puliti e annualmente deve sottoporsi alla vaccinazione antitifitica per via sottocutanea.

Devono essere allontanati da tale servizio coloro che presentino manifestazioni di malattie cutanee o che siano affetti da forme

morbose di natura contagiosa od anche sospetta.

#### Art. 141 - Chiusura di esercizi pubblici

Il Sindaco può, sentito l'Ufficiale sanitario, qualora le condizioni dei locali di alberghi, pensioni, locande, trattorie, osterie, di locali pubblici in genere, non rispondano ai requisiti voluti ed il conduttore non si presti alla esecuzione dei lavori necessari, ordinarne la chiusura.

Contro l'ordinanza del Sindaco, che prescrive l'esecuzione dei lavori di risanamento ritenuti indispensabili, è ammesso ricorso al competente organo regionale, che decide sentito il Medico Provinciale.

CAPO IX

Stabilimenti balneari, piscine  
e alberghi diurni

#### Art. 142 - Stabilimenti balneari

Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti balneari senza autorizzazione del Sindaco, il quale la concede dopo avere sentito il parere dell'Ufficiale sanitario.

Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa prescritta dalle vigenti norme.

Chiunque pone in esercizio stabilimenti balneari senza la suddetta autorizzazione, è deferito all'Autorità giudiziaria.

Il Sindaco, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti balneari aperti senza la suddetta autorizzazione.

Di tutti i provvedimenti relativi ai suddetti stabilimenti è data comunicazione entro otto giorni al Medico provinciale, che può annullarli entro venti giorni dalla data di ricevimento.

La pubblicità relativa agli stabilimenti balneari deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, a norma degli articoli 19 e 20 del presente Regolamento.

Ai fini del rilascio della autorizzazione relativa all'apertura degli stabilimenti balneari ed alla pubblicità ad essi inerente, si eseguono le modalità previste dagli artt. 16 e 17 del presente Regolamento, per gli ambulatori.

Gli stabilimenti balneari, le piscine e gli alberghi diurni devono soddisfare a tutte le esigenze per la sicurezza delle persone; per la decenza, per l'igiene e la nettezza, sia nei riguardi dell'acqua da bagno, sia per i locali che per l'arredamento. Devono essere provvisti di latrine, in numero non inferiore ad una per ogni dieci camere e di un numero adeguato di lavandini.

Nei locali deve essere assicurata, con servizi idonei, la aerazione e la ventilazione.

#### Art. 143 - Camerini

I camerini devono avere una superficie di base non inferiore a mq. 4 per i bagni in vasca e a mq. 2 per i bagni a doccia. I camerini di questi ultimi devono essere preceduti da uno spogliatoio con superficie non inferiore a mq. 2.

Gli spogliatoi per i due sessi devono essere nettamente separati ed ubicati in modo da non permettere il facile accesso dall'uno all'altro.

I pavimenti dei camerini e le pareti fino a 2 metri di altezza devono essere levigati, impermeabili, suscettibili di lavatura e disinfezione, con angoli interni arrotondati.

I camerini devono essere riscaldati mediante impianto centrale di

termosifone o simili e forniti di campanello di allarme posto presso la vasca da bagno.

#### **Art. 144 - Vasche da bagno**

Il materiale delle vasche da bagno deve essere impermeabile e gli angoli interni delle vasche devono essere arrotondati.

Dopo ogni bagno, con mezzi riconosciuti idonei dall'Ufficio sanitario, si deve provvedere alla disinfezione della vasca ed al cambio della biancheria.

#### **Art. 145 - Bagni medicati**

Gli stabilimenti autorizzati a somministrare alla clientela bagni medicati dovranno avere per tale uso vasche apposite, restando vietato destinarvi quelle adoperate per la ordinaria pulizia delle persone.

Così pure è vietato alle persone, che si rechino a fare bagni in qualche stabilimento, di immettere abusivamente nelle vasche sostanze medicamentose e più particolarmente il così detto "fegato di zolfo".

#### **Art. 146 - Piscine**

Le piscine pubbliche, sia coperte che scoperte, devono essere approvate dall'Autorità sanitaria comunale la quale, prima di consentire l'esercizio, deve assicurarsi, oltre che del perfetto stato sanitario e igienico dell'edificio e dei servizi generali, che sia disposta l'idonea ed ininterrotta depurazione delle acque per il bagno e la permanente pulizia della vasca.

Inoltre l'esercizio delle piscine dovrà essere disciplinato da un regolamento interno, preventivamente approvato dall'Autorità sanitaria comunale e dall'Autorità regionale.

#### **Art. 147 - Latrine pubbliche**

Per la costruzione e l'esercizio di latrine a servizio del pubblico è necessaria l'autorizzazione del Sindaco, il quale, sentito l'Ufficio sanitario, fissa le modalità da osservarsi per la loro costruzione ed il loro funzionamento.

Per l'attivazione di lavanderie comuni od a secco deve essere inoltrata domanda all'Autorità comunale per ottenere l'autorizzazione, che è subordinata al parere favorevole dell'Ufficiale sanitario. Tale domanda deve essere corredata di planimetria del laboratorio con tutte le indicazioni concernenti il suo assetto.

I locali delle lavanderie devono possedere i requisiti fissati dalle norme generali d'igiene del lavoro prescritto nel D.P.R. 19.3.1956, n. 303, e successive modifiche.

Le lavanderie comuni devono disporre di ambienti ampi, ben ventilati ed illuminati, tenuti sempre con la massima nettezza, dotati di pavimento impermeabile e di pareti rivestite con materiale liscio e lavabile fino all'altezza di 2 metri.

I pavimenti devono essere forniti di fognolo di scarico con sifone a chiusura idraulica.

I raccordi delle pareti e di queste col pavimento devono essere arrotondati, per facilitare la pulizia e la disinfezione.

Il servizio di raccolta della biancheria sporca e di distribuzione di quella pulita deve farsi con mezzi distinti e con recipienti chiusi.

Un settore apposito e separato sarà destinato a deposito della biancheria sudicia. Deve essere adottata una idonea sistemazione delle macchine lavatrici, delle vasche di lavaggio e risciacquo a compartimenti separati, delle liscivatrici, degli idroestrattori, degli essicatori e del reparto di stireria e riparazione, disponendo che le varie fasi del processo di lavaggio procedano in senso unico.

Le lavanderie comuni devono essere fornite esclusivamente e abbondantemente di acqua potabile.

Anche tutti i lavatoi privati e quelli in servizio di collettività, come convitti, ecc. devono corrispondere alle suddette norme ed essere sottoposti alla sorveglianza dell'Autorità comunale.

Gli ospedali e le case di cura devono provvedere con lavanderia propria alla lavatura della biancheria.

Le lavanderie a secco devono disporre di locali che, oltre alle caratteristiche di strutture suddette, abbiano, in particolare, sufficiente cubatura e adeguato ricambio d'aria.

La ventilazione naturale sarà assicurata da aperture di adeguate dimensioni a riscontro del vano d'ingresso.

Quando è impossibile fare aperture contrapposte, bisogna provvedere, con opportuni impianti, ad immettere aria dall'alto e dal lato opposto al vano d'ingresso, in quantità da garantire nel locale una pressione positiva rispetto all'esterno.

In ogni caso si provvederà ad aspirare aria dall'ambiente, in basso, in prossimità della macchina lavatrice, mediante idonei elettroaspiratori capaci di espellere in due minuti un volume di aria pari al volume del locale, evitando che l'aria allontanata possa penetrare in

ambienti vicini. La quantità massima tollerabile, di trielina, in locali di lavoro per turni lavorabili di 8 ore, è fissata in 100 parti per milione.

Ove le caratteristiche ambientali lo esigano, la macchina lavatrice dovrà essere collocata in apposito vano idoneo, con adeguato ricambio d'aria.

Il tubo di espulsione dei vapori dalla macchina lavatrice (canna di deodorazione) deve sfociare, previo passaggio in apposito depuratore a carboni attivi da mantenersi sempre in buona efficienza, all'esterno, preferibilmente al livello del piano stradale o del cortile o del terreno circostante.

Durante il funzionamento della macchina, il periodo di asciugamento deve essere protratto fino al recupero totale dell'ultima goccia di solvente contenuta nell'aria di circolo interno di condensazione, sì che nella successiva fase di deodorazione degli indumenti si abbia ad espellere aria priva di vapori sensibili di trielina.

E' vietato effettuare la pulizia dei filtri, per gli impianti che ne sono provvisti, in locali del negozio e nei pressi delle abitazioni. Quando occorre provvedere alla pulizia, i filtri devono essere tolti con sollecitudine, sistemati in recipienti metallici chiusi ermeticamente, quindi allontanati dall'abitato per la loro essiccazione e pulizia.

E' fatto divieto che personale di sorta abbia a dormire nei locali adibiti a laboratorio.

Per il riscaldamento dei locali di lavorazione, non devono impiegarsi apparecchi a fuoco diretto o comunque mezzi irradianti calore ad alte temperature (bracieri, stufe, resistenze elettriche scoperte e simili).

E' fatto inoltre divieto: di usare il solvente in recipienti scoperti, di compiere qualsiasi operazione tecnica all'aperto e sotto tettoie, di fumare nei laboratori.

Altre particolari prescrizioni saranno eventualmente disposte, caso per caso, da parte dell'Ufficiale sanitario comunale.

Il personale addetto alle lavanderie a secco dovrà essere sottoposto a visita medica avanti l'assunzione ed a visite periodiche successive, ad intervalli non maggiori di sei mesi.

#### Art. 149 - Divieti di lavare

Rimane assolutamente vietato lavare nei canali che attraversano l'abitato e, in generale, nelle acque luride o comunque inquinate.

CAPO X

Stabilimenti industriali  
ed imprese artigiane

## Art. 150 - Igiene del lavoro

Le disposizioni del presente capo sono applicabili alle aziende, agli Istituti, ecc. indicati nell'art. 1 delle "Norme generali per l'igiene del lavoro" approvate con D.P.R. 19.3.1956, n. 303 (23), nonché alle botteghe ed in genere a tutti i locali di lavoro ed agli ambienti nei quali si trattengono, una o più persone, per svolgervi attività lavorativa.

## Art. 151 - Determinazione degli stabilimenti industriali e delle imprese artigiane

Si considerano stabilimenti industriali ed imprese artigiane in genere tutti i locali dove stanno a lavorare contemporaneamente e fuori dalle loro abitazioni più persone tanto se il lavoro è semplicemente manuale, quanto se è sussidiato da macchine.

Vengono considerati alla stessa stregua i cantieri edili, i laboratori tecnico-scientifici, i depositi di materie alimentari, di prodotti industriali, i magazzini commerciali e analoghi, quelli relativi ad industrie insalubri o alla lavorazione di materiali nocivi, ecc.

## Art. 152 - Ambienti di lavoro

x Gli ambienti di lavoro devono corrispondere alle norme stabilite dal T.U.LL.SS. e dal D.P.R. 19.3.1956, n. 303 e successive modificazioni.

Oltre a tali requisiti di ordine generale, devono essere osservate anche le disposizioni di ordine speciale fissate dalle seguenti leggi:

- legge 30.12.1971, n. 1204 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 25.11.1976 n. 1026 "Tutela delle lavoratrici madri";
- D.P.R. 27.4.1955, n. 547 sulle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

(23) Art. 150 - L'Art. 1 del D.P.R. 19.3.1956 "Norme generali per l'igiene del lavoro" recita: - Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi del successivo art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri Enti pubblici e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza, salve le limitazioni espressamente indicate.

Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e di quelle esercitate da privati in regime di concessione, le disposizioni del presente decreto saranno applicate adattandole alle particolari esigenze dell'esercizio ferroviario.

L'Art. 3 recita: - Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte od una professione.

Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società o degli enti stessi.

- R.D. 29.10.1931, n. 1691 sulle fabbriche di acque gassose;
- D.P.R. 7.1.1956, n. 164 sul lavoro nelle costruzioni;
- D.P.R. 20.3.1956, n. 320 sul lavoro in sotterraneo;
- D.P.R. 20.3.1956, n. 321 sul lavoro nei cassoni ad aria compressa.
- D.P.R. 20.3.1956, n. 322 sull'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione;
- D.P.R. 20.3.1956, n. 323 sul lavoro negli impianti telefonici e successive modificazioni, nonché norme del presente Regolamento.

La domanda di apertura di opifici, laboratori e simili dovrà essere corredata da una pianta, in scala adeguata, dei locali da adibirsi all'attività con la indicazione del loro uso, degli impianti e servizi igienici (ivi compresi i sistemi di smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi) secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di Regolamento edilizio comunale.

A mente degli artt. 6 e 8 delle norme generali per l'igiene sul lavoro di cui al D.P.R. 19.3.1956, n. 303 (24), l'Ufficiale sanitario, d'intesa con l'Ispettorato del lavoro, potrà consentire deroghe alle altezze minime ed alle disposizioni sul lavoro in locali sotterranei o semi-sotterranei, quando lo richiedono esigenze tecniche aziendali, salva la prescrizione di mezzi idonei di aerazione, d'illuminazione, di difesa dall'umidità, dalle emanazioni e temperature nocive.

#### Art. 153 - Condizioni igieniche dei locali di lavoro

I locali di lavoro devono essere provvisti in tutte le loro parti di pa-

(24) Art. 152. Gli artt. 6 e 8 del D.P.R. 19.3.1956, n. 303, recitano: Art. 6 - I minimi per l'altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali, che occupano più di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono lavorazioni indicate nell'art. 33, devono essere i seguenti:

- a) altezza netta non inferiore a m. 3;
  - b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
  - c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2.
- I valori relativi alla cubatura e alla superficie s'intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi.  
L'altezza netta dei locali deve essere misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

Quando necessità tecniche aziendali lo richiedano, l'Ispettorato del lavoro, d'intesa con l'Ufficiale sanitario, può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.

L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di 5 lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.

Art. 8 - E' vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. In deroga alle disposizioni del precedente comma, possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.

L'Ispettorato del lavoro, d'intesa con l'Ufficiale sanitario, può consentire l'uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrano le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a temperature eccessive, sempreché siano rispettate le altre norme del presente decreto e sia provveduto, con mezzi idonei, alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro la umidità.

vimento impermeabile e di pareti a superficie liscia. Gli ambienti adibiti alla preparazione e commercio di sostanze alimentari e bevande od alla manipolazione di sostanze maleodoranti o tossiche, devono avere una zoccolatura fino a mt. 2 di altezza di materiale lavabile e impermeabile.

Gli opifici, laboratori e simili devono essere provvisti di abbondante quantità di acqua potabile, conservata e condotta in guisa da escludere ogni pericolo di contaminazione; la provvista di acqua potabile deve essere sufficiente ad assicurare anche una conveniente pulizia personale.

Gli ambienti di lavoro devono esseré tenuti costantemente puliti, per quanto lo comporta la natura dell'attività esercitata. Essi devono essere aerati e ubicati con aperture su due lati contrapposti, ben difesi dagli agenti atmosferici; l'area finestrata corrisponderà, nelle nuove fabbriche, almeno ad 1/10 della superficie del pavimento. Le finestre saranno ben apribili e provviste di sistemi che procurino un buon ricambio automatico dell'aria.

Il fattore luce diurna dovrà essere di almeno 0,1.

L'illuminazione artificiale dovrà assicurare sul piano di lavoro una intensità di illuminazione ritenuta sufficiente ed idonea. Il colore, lo splendore, la luminescenza a disposizione delle sorgenti di luce dovranno corrispondere ai requisiti del lavoro e alle necessità igieniche dei lavoratori.

I locali dovranno essere provvisti di adeguati impianti di riscaldamento. Gli indici di temperatura effettivi e di calore radiante dovranno essere compresi entro i limiti della zona di benessere.

Negli ambienti di lavoro e nei corridoi saranno disposte adatte sputacchiere e cartelli portanti il divieto di sputare fuori dalle stesse.

L'Ufficiale sanitario vigila, a mente delle disposizioni dell'art. 40 del T.U.L.L.SS. (25) a che l'esercizio di attività artigiane, industriali, commerciali, non costituiscano causa di molestia o di insalubrità per la popolazione e propone al Sindaco i provvedimenti di risanamento ambientale. In caso di dissenso tra l'Ufficiale sanitario e

(25) Art. 153. L'art. 40 del T.U.L.L.SS., recita: "L'Ufficiale sanitario:

- a) vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune o dei comuni consorziati e ne tiene informato il Medico provinciale;
- b) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, degli opifici e in genere di tutti gli stabilimenti ove si compie lavoro in comune, riferendone al Sindaco e al Medico provinciale;
- c) denunzia al Sindaco e al Medico provinciale ogni trasgressione alle leggi e ai regolamenti sanitari, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale;
- d) riferisce sollecitamente al Sindaco e al Medico provinciale tutto ciò che, nell'interesse della sanità pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti;
- e) assiste il Sindaco nell'esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'autorità comunale, sia dalle autorità superiori;
- f) raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune uniformandosi alle istruzioni del Medico provinciale".

L'Ispettorato del Lavoro, circa i provvedimenti da adottarsi, giudicherà il Prefetto, con decreto motivato, sentito il Consiglio provinciale di sanità, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68 del D.P.R. 19.3.1956, n. 303 (26).

#### Art. 154 - Latrine ed orinatoi

Le aziende industriali ed artigianali devono essere dotate di adeguato numero di latrine, isolate dai posti di lavoro, con caratteristiche igieniche corrispondenti a quelle fissate dagli artt. 94 e 95 del presente Regolamento.

Nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso vi devono essere latrine separate per uomini e donne. Il numero delle latrine non deve essere inferiore ad una ogni 15 persone occupate.

#### Art. 155 - Lavandini

La distribuzione dell'acqua per lavarsi deve essere fatta in modo da evitare l'uso di vaschette o di catinelle con acqua ferma.

Ogni ambiente deve essere dotato di un adeguato numero di lavandini con acqua corrente.

I lavandini devono essere in numero di almeno uno per ogni 5 dipendenti occupati in un turno; i lavandini collettivi devono disporre di uno spazio di almeno 60 cm. per posto.

A cura del proprietario, i lavandini devono essere dotati di adatti mezzi detersivi e di sistemi igienici per asciugarsi.

#### Art. 156 - Mense aziendali ed ambienti di ristoro

Le aziende nelle quali più di 30 operai rimangono in sede durante gli intervalli di lavoro per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso refettorio, separati dai luoghi di lavoro, muniti di tavoli e sedili con schienale.

(26) L'Art. 68 del D.P.R. 19.3.1956, n. 303 recita: Art. 68 - Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza delle autorità sanitarie nell'applicazione dei provvedimenti relativi alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

I Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e del commercio, dei trasporti e delle poste e delle telecomunicazioni, stabiliranno d'accordo le norme per coordinare l'azione dei rispettivi funzionari dipendenti.

L'Ispettorato del lavoro collabora con le autorità sanitarie per impedire che l'esercizio delle aziende industriali e commerciali sia causa di diffusione di malattie infettive oppure di danni o di incomodi al vicinato.

In caso di dissenso fra gli uffici sanitari comunali e l'Ispettorato del lavoro, circa la natura dei provvedimenti da adottarsi, giudicherà il Prefetto, con decreto motivato, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento deve essere compatto ed impermeabile e le pareti intonacate ed imbiancate.

Devono essere provvisti di mezzi per conservare in adatti posti fissi le vivande, per riscaldare e lavare i relativi recipienti.

Quando lo stabilimento disponga di una propria cucina per la preparazione, cottura e somministrazione dei pasti al personale dipendente, il personale addetto ed i locali della cucina stessa, con i relativi impianti, devono uniformarsi alle norme vigenti per le cucine delle abitazioni collettive di cui agli artt. 137 e seguenti del presente Regolamento.

In quest'ultimo caso, il proprietario dell'azienda è tenuto a segnalare l'istituzione della mensa aziendale all'Ufficio sanitario affinché questo possa predisporre la necessaria vigilanza sull'igiene ambientale, sul personale addetto e sopra gli alimenti e le bevande somministrate.

#### Art. 157 - Spogliatoi

Salvi casi eccezionali debitamente comprovati, gli stabilimenti industriali devono essere inoltre dotati di idoneo spogliatoio, essendo proibito agli operai medesimi di uscire dallo stabilimento o di entrare nel refettorio, senza essersi spogliati dell'abito da lavoro ed essersi lavati.

#### Art. 158 - Sale di allattamento

Per le sale di allattamento è obbligatorio fare riferimento all'art. 34 della Legge 30.12.1971 n. 1204 "Tutele delle lavoratrici madri". (27)

#### Art. 159 - Bagno per operai

Quando trattasi di lavori polverosi o che diano luogo a sviluppo di gas o fumi contenenti sostanze untuose ed incrostanti, le aziende

(27) Art. 158: L'art. 34 della Legge 30.12.1971 n. 1204, recita: "Le disposizioni contenute negli articoli 11, 12 e 13 della legge 26.8.1950, n. 860, continuano ad applicarsi in via transitoria ai datori di lavoro che, ai sensi della legge stessa, abbiano istituito camere di allattamento o asili nido aziendali funzionanti alla data del 15.12.1971. L'Ispettorato del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali aziendali, può autorizzare la chiusura delle camere di allattamento e degli asili nido aziendali di cui al precedente comma in relazione alle effettive esigenze delle lavoratrici occupate nell'azienda ed all'attuazione del piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato".

che occupano più di 10 operai, devono mettere a disposizione i mezzi atti perchè gli operai facciano il bagno generale; In questi casi, i lavoratori hanno l'obbligo di prendere il bagno secondo le disposizioni dell'art. 38 del D.P.R. 19.3.1956, n. 303 (28).

Art

#### Art. 160 - Locali in cui si spandono liquidi

Il pavimento dei locali nei quali si spandono liquidi, deve essere percorso da canaletti di scolo impermeabili con la pendenza necessaria per il deflusso dei liquidi; tali canaletti devono scaricarsi nelle fogne, provviste sempre di sifone a chiusura idraulica e di graticolare, quando le acque trasportino molti elementi in sospensione e di volume tale da otturare o danneggiare comunque le condutture. Nei locali che trovansi nelle condizioni suaccennate, gli operai devono essere provvisti di zoccoli di legno e il pavimento coperto da un graticolato di legno convenientemente alzato dal terreno. Tale graticolato deve trovarsi nei luoghi in cui gli operai rimangono a lungo fermi, quando il pavimento sia formato di materiale facile conduttore di calore.

#### Art. 161 - Stabilimenti con emanazioni sgradevoli

Nei locali in cui si trovano materie prime o prodotti lavorati che danno un cattivo odore e nei quali si effettuano operazioni capaci di svolgere emanazioni sgradevoli, le parti in legno devono essere munite di rivestimento impermeabile.

Art.

Se, per lo sviluppo di odori sgradevoli o molesti al vicinato, si devono tenere chiuse le finestre dei locali ove lavorano gli operai, il conduttore dell'azienda deve provvedere in maniera appropriata alla ventilazione di essi, adottando le opportune misure per procurare lo smaltimento delle emanazioni sgradevoli.

Art.

Qualora tali emanazioni rechino troppo disturbo al vicinato, il loro smaltimento deve essere fatto solo dopo denaturazione dei prodot-

(28) Art. 159. L'art. 38 del D.P.R. 19.3.1956 n. 303, recita: "Nelle aziende industriali occupanti più di 20 operai, quando questi siano esposti a materie particolarmente insudicianti, o lavorino in ambienti molto polverosi, o nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelli dove si usino abitualmente sostanze venefiche, corrosive od infettanti, qualunque sia il numero degli operai, l'ispettorato del lavoro può prescrivere che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori docce per fare il bagno, appena terminato l'orario di lavoro e fissare le condizioni alle quali devono rispondere i locali da bagno, tenuto conto della importanza e della natura dell'azienda. Le docce devono essere fornite di acqua calda e fredda in quantità sufficiente ed essere provviste di mezzi detersivi e per asciugarsi. Le docce devono essere individuali ed in locali distinti per i due sessi. I locali dei bagni devono essere riscaldati nella stagione fredda. L'ispettorato del lavoro può prescrivere determinati requisiti costruttivi e modalità di uso dei bagni, tenuto conto dell'importanza dell'azienda e della natura dei rischi igienici presenti. I lavoratori sono obbligati a fare il bagno per la tutela della loro salute in relazione ai rischi cui sono esposti".

ti volatili, che si sviluppano dalle materie prime e dai prodotti lavorativi.

**Art. 162 - Provvedimenti contro la diffusione del fumo e di emanazioni moleste**

Tutti gli stabilimenti, oltre ad essere forniti dei mezzi necessari per impedire la diffusione nei locali di lavoro, del fumo, della fuliggine, dei pulviscoli e dei prodotti gassosi irritanti, o comunque nocivi o molesti, devono provvedere a che questi non disturbino e danneggino il vicinato e perciò le fabbriche ed i laboratori (compresi i panifici e pastifici) dovranno essere forniti di camino, di conveniente altezza, posto ad adeguata distanza dalle proprietà limitrofe per mezzo del quale i prodotti della combustione siano facilmente diluiti e dispersi nell'aria.

Comunque l'altezza dei camini non potrà essere inferiore a mt. 5 dal colmo dei tetti esistenti entro un raggio di 30 metri. I proprietari degli opifici i quali non dispongono di una zona di rispetto di tale raggio, dovranno adeguare l'altezza dei camini a quella degli edifici costruiti entro la zona, in maniera che risulti sempre soddisfatta la prescrizione di cui al comma precedente.

**Art. 163 - Lavorazioni di materie grasse**

Il pavimento dei locali dove si lavorano materie grasse o suscettibili coi loro cascami di imbrattarlo tenacemente, deve mantenersi costantemente coperto con segatura di legno o con altre sostanze assolutamente capaci di trattenere il sudiciume.

**Art. 164 - Industrie con materie putrescibili**

In tutte le industrie in cui si impiegano materie prime, facilmente putrescibili e capaci di sviluppare primitivamente o durante la loro trasformazione, odori ed emanazioni sgradevoli, o nelle quali si usa praticare la disgregazione di materie e tessuti organici, specialmente animali, con metodi fondati su processi putrefattivi o sopra reazioni chimiche capaci di svolgere emanazioni ripugnanti o comunque nocive, si devono conservare e lavorare tali materie ed eseguire tali operazioni nella parte più interna dello stabilimento e alla distanza maggiore possibile dalle case e dalle strade circostanti.

Le suddette industrie devono essere il più possibile isolate dalle abitazioni. Comunque devono essere poste a distanza superiore a mt. 50 dalle pubbliche vie e devono, per evidenti motivi di tutela

igienico-sanitaria, essere recinte con muri di altezza non inferiore a mt. 3.

Le materie fermentescibili e comunque capaci di svolgere emanazioni sgradevoli non possono essere accumulate, negli stabilimenti, in quantità maggiore di quella compatibile col turno di lavorazione di cui lo stabilimento risulta capace e devono conservarsi in appositi recipienti impermeabili, impedendo la putrefazione di esse e lo sviluppo di odori sgradevoli, mediante l'aggiunta di sostanze disinfettanti assorbenti, deodoranti e moschicidiche.

Queste precauzioni devono prendersi, nel caso di sostanze che sviluppino emanazioni ripugnanti, anche durante la loro rimozione ed il loro trasporto. Quest'ultimo deve farsi in recipienti e carri adatti con coperchio a chiusura ermetica, che devono essere lavati e, quando occorra, disinfettati.

#### Art. 165 - Stabilimenti con industrie polverose

In tutte le industrie e stabilimenti polverosi, tanto il materiale di lavoro, quanto l'ambiente, devono essere mantenuti in un conveniente stato di umidità, devono essere inoltre applicati apparecchi di aspirazione presso i luoghi nei quali si produce pulviscolo, in modo che questo sia raccolto prima di sollevarsi nell'ambiente.

Negli opifici dove si sviluppano polveri filamentose, le finestre devono essere provviste di reti metalliche a maglie fini capaci di trattenerle.

Nei cantieri edili, durante le demolizioni si deve evitare il polverio con opportuni mezzi.

I locali di lavoro, dove vi sia sviluppo di polvere o di esalazioni semplicemente scomode o di grandi quantità di vapore acqueo, devono avere uno spazio corrispondente a mc. 15 per ogni operaio ed essere muniti di mezzi di ventilazione per una sicura e regolare rinnovazione dell'aria.

Qualora la polvere si sviluppi in quantità notevole e quando si abbiano emanazioni di vapori o di gas nocivi, i locali devono essere muniti di apparecchi di rapida aspirazione per prontamente eliminarli, adottando, se necessario, anche i sistemi di aspirazione in corrispondenza del punto di produzione.

La scelta di tali sistemi spetta al conduttore dell'azienda interessata, salvo l'approvazione dell'Ufficiale sanitario.

Lo stabilimento deve essere altresì provvisto di bagni a doccia.

#### Art. 166 - Stabilimenti pericolosi

In tutti gli stabilimenti industriali soggetti a rischio di incendio o

di esplosioni, o comunque pericolosi, devono usarsi tutte le cautele necessarie per evitare danni agli operai e per assicurare l'incolumità del vicinato. Devono inoltre osservarsi le norme apposite che disciplinano il commercio ed il deposito delle materie che presentano pericolo di scoppio o di incendio.

#### **Art. 167 - Stabilimenti rumorosi - suono delle campane - mestieri rumorosi.**

E' vietato qualunque rumore che possa recare disturbo alla quiete pubblica, specie nelle ore di riposo notturno.

Nelle case non si devono produrre rumori molesti ed incomodi al vicinato nè fare uso eccessivo di strumenti musicali e simili specialmente dalle ore 22 alle 7.

Il suono delle campane è proibito dalle ore 21 alle 6 nei mesi da ottobre a marzo e dalle 21 alle 5 nei mesi da aprile a settembre.

Nelle altre ore il suono sarà limitato in modo da non disturbare la pubblica quiete.

Le arti ed i mestieri che di per sè stessi o per l'uso di macchine sono causa di notevole rumore, devono sospendersi dalle ore 22 fino alle 7, salvo speciale permesso dell'Autorità comunale.

I venditori di qualsiasi merce devono astenersi da ogni grido dalle ore 20 alle 7.

#### **Art. 168 - Impianto dei macchinari**

I conduttori di azienda devono mettere in opera tutte le necessarie precauzioni, perchè l'impianto dei macchinari non danneggi la sicurezza e la solidità delle costruzioni, specialmente posando le apparecchiature, capaci di produrre forti vibrazioni, sopra apposite fondazioni isolanti.

Nelle fabbriche ove si adoperano tali macchine deve essere applicato ogni efficace congegno contro i possibili infortuni.

#### **Art. 169 - Materiale infettante**

Nelle industrie ove si lavorano materie prime capaci di trasmettere malattie infettive, si devono sottoporre le materie stesse, appena giunte in fabbrica, ad opportuno trattamento, senza danneggiarle. Anche i residui devono essere trattati con speciali cautele, al fine di impedire che essi diventino causa di inquinamento del sottosuolo.

Gli operai addetti alla lavorazione di tali materie, devono portare una speciale sopra veste e lavarsi accuratamente con acqua e sapo-

ne e con soluzioni disinfettanti, prima di mangiare e di lasciare il lavoro.

I locali devono avere pareti e pavimenti impermeabili, per poter essere spesso lavati e disinfettati ed i recipienti ed i carri, destinati alla raccolta ed al trasporto delle materie che possono trasmettere l'infezione, devono essere costruiti con materiale appropriato e con rivestimento idrofugo (es. lamiera di zinco) atto ad impedire qualsiasi dispersione del materiale contenuto.

#### **Art. 170 - Essiccazione di bozzoli**

Nei luoghi abitati non è permesso l'essiccamento dei bozzoli e la conservazione di amassi di crisalidi, se non dietro autorizzazione del Sindaco.

#### **Art. 171 - Depositi di residui**

I luoghi di deposito dei residui e cascami delle industrie nonché gli scoli delle acque industriali, devono costruirsi opportunamente con materiale impermeabile, in modo da evitare qualsiasi inquinamento del sottosuolo.

Per quanto riguarda l'immissione dei residui industriali nei corsi d'acqua, valgono i disposti degli artt. 44 e 45 del presente Regolamento. L'acqua di condensazione delle caldaie, delle macchine a vapore, ecc. viene rimessa nei canali di scarico solo dopo essere stata convenientemente raffreddata.

#### **Art. 172 - Depositi di cenci**

I depositi di cenci e gli stabilimenti per la cernita di questi devono essere ubicati fuori dall'abitato. E' permesso ai conduttori di tale esercizio di mantenere nelle vie secondarie del paese un locale (che deve essere sgombrato ogni sera) per la sola raccolta dei cenci, esclusa assolutamente la cernita.

Tali locali devono avere il pavimento e le pareti impermeabili che si prestino al lavaggio, da effettuarsi almeno una volta al mese.

Per l'apertura di tali locali deve essere inoltrata domanda al Sindaco, che rilascia un apposito permesso su parere favorevole dall'Ufficiale sanitario.

#### **Art. 173 - Raccolta di stracci e di residui**

Per esercitare l'attività di cenciaiolo, raccoglitore di residui, rotta-

mi, oggetti usati, ecc. deve richiedersi, oltre che il permesso all'Autorità di pubblica sicurezza, l'autorizzazione del Sindaco, che viene rilasciata sentito il parere dell'Ufficiale sanitario.

Coloro che esercitano dette attività, devono indossare una tuta o vestaglia che preservi gli abiti dal contatto del materiale. Dovranno inoltre essere muniti di sacco impermeabile, lavabile od altro recipiente idoneo per la raccolta dei materiali; l'eventuale veicolo dovrà essere dotato di cassa di raccolta chiudibile, che possa essere facilmente lavata e disinfettata.

Il trasporto degli stracci, della carta sudicia e di qualsiasi altro materiale derivante dalla cernita delle immondizie, deve essere effettuato esclusivamente con carri ben coperti, da sottoporre ad accurata lavatura e disinfezione dopo l'uso.

Tutte le persone addette alla raccolta, alle cernite e manipolazione dei cenci devono essere munite di libretto sanitario nel quale saranno annotate le visite mediche periodiche praticate a cura dell'Ufficiale sanitario comunale.

I conduttori di depositi di cenci e delle industrie per la cernita dei medesimi, devono denunciare all'Ufficio sanitario, ogni caso di malattia verificatosi fra il personale addetto alla manipolazione dei cenci, quando la malattia superi la durata di 3 giorni.

La denuncia deve essere data mediante presentazione di certificato medico non oltre il quarto giorno dall'inizio della malattia.

#### **Art. 174 - Autorizzazione e disposizioni per industrie insalubri**

Chiunque voglia attivare una fabbrica, una manifattura o istituire depositi compresi nell'elenco delle industrie insalubri o comunque pericolose, comprese nell'apposito elenco compilato a cura del Consiglio superiore di sanità, deve presentare domanda al Sindaco. Il Sindaco, previa ispezione dell'Ufficiale sanitario, accerta che siano state osservate le disposizioni del presente regolamento e dell'art. 216 del T.U.LL.SS. (29)

(29) Art. 174 - L'art. 216 del T.U.LL.SS. recita: "Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità è approvato dal Ministero della sanità, sentito il Ministro per l'industria e il commercio e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscriverci ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.

Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quando l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve, quindici giorni prima, darne avviso per iscritto al Sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietare l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 8.000 a L. 80.000".

"ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 216  
DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE", recita

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 101 del regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Visto l'elenco delle lavorazioni insalubri approvato con decreto ministeriale 12 luglio 1912 e modificato con decreto ministeriale 15 ottobre 1924, decreto ministeriale 26 ottobre 1927, decreto ministeriale 3 novembre 1967 e decreto ministeriale 12 febbraio 1971;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha riveduto detto elenco introducendovi le aggiunte e le modifiche rese necessarie dall'impianto di nuove industrie o da cambiamenti di metodi di fabbricazione;

Sentiti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

Decreta:

Art. 1

E' approvato l'allegato elenco delle industrie insalubri che sostituisce quello di cui al decreto ministeriale 12 luglio 1912 e successive modifiche.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**Elenco delle industrie insalubri**

**INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE**

Lavorazioni

1. Abrasivi:  
produzione di abrasivi sintetici (carburo di silicio, corindone, carburo di boro,

- nitruro di boro, smeriglio).
2. Accumulatori:  
fabbricazione.
3. Acetati di cellulosa e altri esteri da cellulosa (vedi voce n. 167):  
produzione.
4. Acetati di oli di flemma, acetati di metile e omologhi superiori, acetato di amile, acetato di cicloesile:  
produzione.
5. Acetilene:  
produzione.
6. Aceto:  
produzione.
7. Acetone:  
produzione.
8. Acido acetico:  
produzione.
9. Acido arsenico ed arsenioso:  
produzione.
10. Acido benzoico:  
produzione.
11. Acido bromidrico (vedi voce n. 126).
12. Acido cianidrico (vedi voce n. 126).
13. Acido cloridrico.
14. Acido fluoridrico (vedi voce n. 126).
15. Acido formico.
16. Acido fosforico:  
produzione.
17. Acido nitrico.
18. Acido ossalico:  
produzione.
19. Acido picrico.
20. Acido solforico.
21. Acido solforico:  
produzione.
22. Acqua regia:  
produzione.
23. Acrilati:  
produzione.
24. Acroleina:  
produzione.
25. Agglomerati di combustibili in genere:  
preparazione.
26. Aggressivi chimici:  
produzione e deposito.
27. Agrumi, frutta, legumi:

- deposito con trattamento mediante gas.
28. Albumina di sangue:  
produzione (vedi voce n. 192).
  29. Alcoli:  
produzione e purificazione.
  30. Aldeidi:  
produzione.
  31. Allevamenti di animali.
  32. Allevamento di larve e altre esche per la pesca.
  33. Alluminio:  
produzione elettrolitica.
  34. Alogenoderivati alifatici.
  35. Amianto:  
produzione e lavorazione.
  36. Amido:  
produzione.
  37. Amine:  
produzione.
  38. Ammoniaca:  
produzione.
  39. Anidride acetica:  
produzione.
  40. Anidride carbonica:  
produzione da fermentazione.
  41. Anidride cromica e cromati:  
produzione.
  42. Anidride fosforica:  
produzione.
  43. Anidride itlica:  
produzione.
  44. Anidride solforosa:  
produzione.
  45. Antibiotici:  
produzione.
  46. Antiparassitari contenenti zolfo, mercurio, arsenico, tallio, alogeni e fosforo; ciano e nitroderivati; carbammati:  
produzione.
  47. Antimonio:  
produzione e metallurgia.
  48. Argento:  
produzione.
  49. Arsenico:  
produzione.
  50. Asbesto (vedi voce n. 35).
  51. Asfalti e bitumi naturali, scisti bituminose:  
preparazione, lavorazione ed impiego in impianti fissi.
  52. Benzina:  
produzione, lavorazione e deposito (esclusi i servizi stradali di distribuzione).
  53. Benzolo ed omologhi:  
produzione e frazionamento.
  54. Berillio e composti:  
produzione, lavorazione ed impiego.
  55. Bozzoli:  
lavorazione.
  56. Bromo:  
produzione, impiego e deposito.
  57. Bromuri alcalini:  
produzione.
  58. Budella:  
lavorazione.
  59. Calce, calcio ossido:  
produzione.
  60. Cadmio e suoi composti:  
produzione e metallurgia.
  61. Calcio carburo:  
produzione.
  62. Calciocianamide:  
produzione.
  63. Calcio nitrato:  
produzione.
  64. Canapa:  
produzione.
  65. Carbone animale:  
produzione.
  66. Carbone attivo:  
produzione.
  67. Carbonio ossicloruro (fosgene):  
produzione, impiego e deposito (vedi voce n. 126).
  68. Carbonio solfuro.
  69. Carni e pesci:  
lavorazione e conservazione industriale.
  70. Carpenterie metalliche (martellerie e carrozzerie).
  71. Cartiere:  
produzione di paste cellulosiche.
  72. Cascami di legno:  
lavorazione con colle animali e resine sintetiche.
  73. Caseifici e lavorazioni connesse.
  74. Catalizzatori:  
rigenerazione.
  75. Catramatura cartoni e tele.
  76. Catrame:  
produzione e frazionamento per distillazione.
  77. Cavi elettrici (smalterie di —).
  78. Cromo e composti:  
produzione;  
impiego dei composti del cromo esavalente.

79. Cellophane:		
produzione.		
80. Celluloide:		
produzione.		
81. Cellulosa:		
produzione.		
82. Cementi:		
produzione.		
83. Centrali termoelettriche.		
84. Ceramiche, terre cotte, maioliche e		
porcellane:		
produzione industriale.		
85. Cianuri e composti del cianogeno:		
produzione, impiego e deposito.		
86. Clorati di sodio e potassio:		
produzione da cloro.		
87. Cloriti:		
produzione.		
88. Cloro:		
produzione, impiego e deposito.		
89. Cloro biossido:		
produzione e impiego		
90. Cloruro ferrico:		
produzione.		
91. Cloruro mercurico:		
produzione.		
92. Coke:		
produzione.		
93. Colcotar (vedi voce n. 182).		
94. Colle e gelatine animali e sintetiche:		
produzione.		
95. Collodio:		
produzione.		
96. Coloranti e vernici:		
produzione.		
97. Concerie:		
depositi di pelli fresche, preconcia,		
concia e verniciatura.		
98. Concianti naturali e sintetici:		
produzione e preparazione.		
99. Concimi, chimici artificiali (perfosfa-		
ti, urea, nitrato di calcio):		
produzione.		
100. Concimi da residui animali e vegetali:		
produzione e lavorazione.		
101. Conserve ed estratti alimentari ani-		
mali e vegetali:		
produzione.		
102. Demolizione autoveicoli e recupero		
materiali.		
103. Distillazione del legno.		
104. Ebanite:		
produzione.		
105. Elettrodi di grafite:		
produzione.		
106. Erbicidi e fitoregolatori:		
produzione.		131
107. Esplosivi:		
produzione, manipolazione e deposi-		
to.		132
108. Estratti d'organo:		
produzione.		
109. Etere solforico:		
produzione.		
110. Etilene ossido:		
produzione, impiego e deposito (vedi		
voce n. 126).		
111. Fecoleria.		133.
112. Fenolo e clorofenoli:		
produzione.		134.
113. Fenoplasti:		
produzione e lavorazione.		135.
114. Ferro, ghisa, acciaio:		
produzione.		
115. Ferro silicio ed altre ferro-leghe:		
produzione.		136.
116. Fibre tessili artificiali, produzione di:		
nitrocellulosiche;		137.
rayon viscosa;		138.
idrocarburi fluorurati;		
fluoroetileniche;		
poliuretani.		
117. Filande.		
118. Flottazione.		
119. Fluoro:		
produzione e impiego.		139.
120. Fonderie di rottami di recupero.		140.
121. Fosforo.		
122. Galvanotecnica.		141.
123. Gas compressi:		
produzione e deposito di produttori		142.
e grossisti.		
124. Gas illuminante:		143.
produzione da gas di cokerie.		
125. Gas povero (gas misto):		144.
produzione.		
126. Gas tossici dell'elenco allegato al re-		
gio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e		145.
modifiche successive:		
produzione, deposito e impiego come		
previsto dalla norma sopracitata.		
127. Gelatine per uso alimentare e colle;		146.
produzione.		
128. Gesso:		147.
cottura e macinazione		
129. Glucosio:		148.
produzione		a
130. Gomma:		149.
vulcanizzazione con zolfo e derivati e		s)
lavorazione con isocianati e perossidi;		150.

- rigenerazione.
131. Gomma sintetica ed altri oggetti di gomma con uso di solventi: produzione.
132. Grassi e acidi grassi: produzione di grassi animali e vegetali per estrazione (spremitura, fusione, colatura, estrazione con solventi, raffinazione, trattamento con vapore o solventi, immagazzinamento); produzione di acidi grassi (saponificazione o altre lavorazioni).
133. Grafite artificiale: produzione.
134. Gres: produzione.
135. Idrocarburi liquidi e liquefatti: frazionamento, purificazione e deposito (con esclusione degli impianti di distribuzione).
136. Idrogeno: produzione per elettrolisi
137. Impermeabilizzazione dei tessuti
138. Impianti e laboratori nucleari: impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari; impianti per la preparazione e fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari; laboratori ad alto livello di attività.
139. Inceneritori.
140. Intermedi per coloranti: produzione.
141. Iodio: produzione.
142. Ipocloriti: produzione.
143. Lana: carbonizzo con acido cloridrico
144. Leghe metalliche, contenenti piombo, cromo, arsenico, cadmio, antimonio, cobalto, manganese e nickel
145. Legno: conservazione con resine termoindurenti; carbonizzazione.
146. Lino: preparazione.
147. Linoleum: produzione.
148. Liofilizzazione di sostanze alimentari animali e vegetali.
149. Macelli, inclusa la scuoiatura e la spennatura.
150. Macinazione di minerali.
151. Magnesio: produzione e metallurgia.
152. Manganese e composti: metallurgia e produzione.
153. Mangimi semplici e composti, inclusi i prodotti di origine animale e chimico-industriale: preparazione, intermedi e produzione.
154. Materie plastiche (escluse quelle già considerate in altre voci): utilizzazione dei monomeri per la produzione di oggetti finiti.
155. Mercaptani.
156. Mercurio fulminato.
157. Mercurio e sali: produzione.
158. Metalli (quelli non considerati già come singola voce): lavorazione dei minerali per la separazione e raffinazione dei metalli.
159. Metalli: fucine, forge, laminatoi a caldo e a freddo, estrusione, stampaggio e tranciatura.
160. Minerali non metallici: lavorazione e trasformazione.
161. Minerali solforati (arrostimento)
162. Motori a scoppio: prova dei motori.
163. Naftalina: produzione da cokerie.
164. Nero fumo: produzione.
165. Nickel e suoi composti: produzione e metallurgia.
166. Nitro, amino, alogeno, ciano, fosfo e solfoderivati organici (non compresi in altre voci): produzione.
167. Nitrocellulosa: produzione (vedi voce n. 3).
168. Nitroglicerina, nitroglicole, e esteri nitrici di altri polialcoli.
169. Officine per la lavorazione dei metalli (vedi voce n. 159).
170. Oli di origine animale: produzione, lavorazione, trasformazione.
171. Oli essenziali.
172. Oli minerali: lavorazione e rigenerazione.
173. Opoterapici (vedi voce n. 108)
174. Osmio e suoi composti: produzione e metallurgia.
175. Ossa e sostanze cornee:

- depositi, lavorazione e trasformazione.
176. Pelli fresche: essiccamento, salatura, conservazione e deposito.
177. Peltro (vedi voce n. 144).
178. Pergamena e pergamine: produzione.
179. Petrolio: raffinerie.
180. Piombo e composti: produzione.
181. Piombo alchili (tetraetile e tetrametile): produzione manipolazione e deposito (vedi voce n. 126).
182. Pigmenti metallici: produzione.
183. Piume e penne: lavorazione e deposito di materiale fresco.
184. Pneumatici: ricostruzione.
185. Policlorobifenili: produzione, deposito e impiego.
186. Potassio idrossido: produzione.
187. Rame: produzione (con esclusione della raffinazione elettrolitica); metallurgia.
188. Rame solfato: produzione.
189. Resine sintetiche (quelle non considerate come singole voci): produzione.
190. Rifiuti solidi e liquami cittadini: depositi e impianti di depurazione e trattamento.
191. Salumi: produzione con mattazione.
192. Sangue: lavorazione e trasformazione.
193. Sanse: estrazione con solventi.
194. Sardigne.
195. Scisti: distillazione (vedi benzina).
196. Scuderie e maneggi.
197. Seta: preparazione.
198. Silicio: produzione.
199. Smalti: produzione.
200. Smaltatura dei metalli.

201. Smerigliatura e sabbiatura.
202. Sodio carbonato: produzione.
203. Sodio clorato e perclorato: produzione.
204. Sodio idrossido: produzione.
205. Sodio: produzione.
206. Sodio solfuro: produzione.
207. Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti: produzione.
208. Solfocloruro: produzione.
209. Solventi alogenati, se nell'elenco dei gas tossici: produzione e impiego.
210. Stagno: produzione.
211. Stazioni di disinfestazione.
212. Tabacchi: manifatture.
213. Tallio e suoi composti: produzione e metallurgia.
214. Tannici, estratti e scorze concianti: produzione (vedi voce n. 98).
215. Titanio ossido: produzione.
216. Torba: lavorazione.
217. Trattamenti termici dei metalli (stabilimenti industriali).
218. Vanadio e suoi composti: produzione e metallurgia.
219. Vinacce: lavorazione.
220. Vinile cloruro: monomero e sua polimerizzazione.
221. Zinco e derivati: produzione e arrostitimento del solfuro.
222. Zolfo: produzione, raffinazione e lavorazione.
223. Zuccherifici e raffinazione dello zucchero.

### Industrie di seconda classe

#### Lavorazioni

1. Abrasivi: fabbricazione di mole e manufatti;

- abra
2. Acc
- caric
- di el
3. Ace
- man
4. Acic
- pro
5. Acic
- pro
6. Acic
- pro
7. Acic
- pro
8. Acc
- pro
9. Acc
- pro
10. All
- pro
11. All
- lavo
12. All
13. All
- pro
14. Ani
- pro
- da f
15. Bar
- pro
16. Bar
- pro
17. Bev
- pro
18. Bia
- pro
19. Bu
- lavo
20. Cac
- tor
21. Cal
- tor
22. Cal
23. Cal
- pre
24. Cai
25. Cai
- sir
- pre
26. Cai
27. Cai
- pre
28. Cai
- lig
29. Cai

- abrasivi a legante organico.
2. Accumulatori:  
carica (con esclusione delle officine di elettrauto).
  3. Acetati di cellulosa:  
manufatti.
  4. Acido citrico:  
produzione.
  5. Acido lattico:  
produzione.
  6. Acido salicilico:  
produzione.
  7. Acido tartarico:  
produzione.
  8. Acqua ossigenata e persali:  
produzione.
  9. Acquavite:  
produzione.
  10. Allume:  
produzione.
  11. Alluminio:  
lavorazione.
  12. Allumina.
  13. Alluminio solfato:  
produzione.
  14. Anidride carbonica:  
produzione, con esclusione di quella da fermentazione.
  15. Bario idrossido:  
produzione.
  16. Bario perossido:  
produzione.
  17. Bevande fermentate:  
produzione.
  18. Bianco di zinco:  
produzione.
  19. Burro:  
lavorazione.
  20. Cacao e surrogati  
torrefazione.
  21. Caffè e surrogati:  
torrefazione.
  22. Calderai.
  23. Calzature in cuoio:  
produzione.
  24. Candeggio.
  25. Candele di cera, stearina, paraffina e simili:  
produzione.
  26. Cantine industriali.
  27. Cappelli:  
produzione.
  28. Cartoni speciali per confezione di valigie ed altro.
  29. Celluloide:  
lavorazione.
  30. Cementi:  
produzione industriale di manufatti (ad eccezione del cemento amianto, contemplato in 1<sup>a</sup> classe).
  31. Ceralacca:  
produzione.
  32. Citrato di calcio:  
produzione.
  33. Coloranti e vernici:  
miscelazione e confezionamento.
  34. Concimi chimici:  
produzione;  
fosfato ammonico, nitrato ammonico, sali di potassio, concimi inorganici, concimi da residui vegetali e da rifiuti solidi; preparazione dei concimi complessi.
  35. Cotone:  
trattamenti e lavorazione.
  36. Cremoni di tartaro
  37. Crini e piume:  
trattamenti
  38. Cuoio rigenerato:  
produzione.
  39. Decaffeinizzazione.
  40. Detrina:  
produzione.
  41. Deterpenazione delle essenze.
  42. Detersivi:  
produzione.
  43. Essenze, profumi:  
produzione.
  44. Falegnamerie.
  45. Farmaceutici:  
produzione.
  46. Fecce di vino:  
essiccazione.
  47. Fiammiferi:  
produzione.
  48. Fibre tessili artificiali, produzione di:  
cuproammoniacali,  
acetilcellulosiche;  
poliammidiche;  
poliesteri;  
propileniche;  
polietileniche e poliviniliche.
  49. Fibre tessili:  
filatura e tessitura
  50. Fonderie di 2<sup>a</sup> fusione.
  51. Formaggio:  
deposito.
  52. Friggitorie.
  53. Frutta e verdura:  
deposito.

54. Gas illuminante, produzione:  
da prodotti petroliferi;  
da metano.
55. Glicerina.
56. Grassi e acidi grassi  
lavorazioni non contemplate nella 1<sup>a</sup>  
classe, alla voce n. 132, con esclusio-  
ne della lavorazione delle olive e degli  
oli di olive senza solvente.
57. Grassi idrogenati:  
produzione.
58. Idrogeno, produzione:  
elettrolisi da soluzioni di idrossido  
di potassio;  
da vapore d'acqua su carbone;  
da distillazione di carbone;  
da metano e acqua;  
intermedio in altre lavorazioni: segue  
la loro classificazione.
59. Impermeabilizzazione dei tessuti:  
lavorazioni con oli, resine e cere.
60. Impianti e laboratori nucleari:  
laboratori a medio e basso livello di  
attività.
61. Inchiostri:  
produzione.
62. Industrie chimiche:  
produzione anche per via petrolchi-  
mica non considerate nelle altre voci.
63. Iuta (vedi voce n. 50).
64. Kapok.
65. Lacche, smalti, pitture (vedi voce n. 34).
66. Laminati plastici:  
produzione.
67. Lana:  
preparazione, purificazione e filatura.
68. Lana meccanizzata:  
lavorazione.
69. Lanolina:  
produzione.
70. Laterizi:  
produzione.
71. Lavanderie a secco.
72. Leghe metalliche con esclusione di  
quelle contenenti piombo, cromo, ar-  
senico, cobalto, cadmio, antimonio,  
manganese, nickel:  
produzione.
73. Legno:  
ignifugazione.
74. Lisciva da bucato:  
produzione.
75. Litopone:  
produzione.
76. Lucidi per calzature:  
produzione.
77. Macinazione ed altre lavorazioni del-  
l'industria molitoria dei cereali.
78. Magnesio:  
lingottatura in sali fusi.
79. Mangimi semplici e complessi, inclusi  
i prodotti di origine animale e chimi-  
co-industriale:  
insilaggio.
80. Margarina:  
produzione.
81. Materie plastiche, escluse quelle già  
considerate in altre voci:  
utilizzo dei polimeri per la pro-  
duzione di oggetti finiti.
82. Naftalina:  
produzione (esclusa quella da coke-  
ria, vedi voce n. 163, 1<sup>a</sup> classe).
83. Officine per la lavorazione dei metalli  
lavorazioni non considerate in altre  
voci.
84. Peli animali:  
lavorazione;  
impiego per la produzione di pennel-  
li, feltri ed affini.
85. Pegamoide:  
produzione.
86. Piume e penne:  
lavorazione e deposito di materiale  
essiccato.
87. Resine e lattici naturali, non compre-  
se in altre voci:  
preparazione.
88. Riso:  
lavorazione.
89. Salagione (conservazione carni e pesci).
90. Salumifici, esclusa la macellazione.
91. Saponi naturali:  
produzione e lavorazione (vedi voce  
n. 57, 2<sup>a</sup> classe).
92. Semi (non compresi in altre voci):  
torrefazione.
93. Solventi alogenati: se non compresi  
nell'elenco dei gas tossici:  
impiego.
94. Specchi:  
produzione.
95. Stazioni di disinfezione.
96. Stazioni di servizio per automezzi.
97. Stracci:  
cernita e deposito.
98. Sughero:  
lavorazione.
99. Taffetà, cerate, tele cerate:  
produzione.
100. Tessuti:  
stampa.
101. Tintura e candeggio di fibre con im-  
piego di prodotti che non ricadono in  
altre voci.
102. Tipografie e rotative.
103. Verniciatura a fuoco e con vernici a  
solvente organico in reparti industriali.
104. Vetrerie.
105. Zincatura per immersione in bagno  
fuso.
106. Zinco e derivati:  
produzione con processo elettrolitico.

Art. 175

Art. 176

(30) - L'Art  
solidi o liqui  
salute pubbli  
fo e si assicu  
Nel caso di  
no della leg

e dell'art. 217 del T.U.LL.SS. (30), stabilisce a quale classe la manifattura, la fabbrica ed il deposito appartengono, e quando lo ritenga necessario, può vietare l'attivazione di essi o subordinarla a determinate cautele.

Spetta al Sindaco, su proposta dell'Ufficiale sanitario, di ordinare la chiusura delle manifatture, delle fabbriche e l'allontanamento dei depositi insalubri, salvo, nei casi d'urgenza, le facoltà attribuite al Sindaco dalla legge comunale e provinciale.

Sia contro la classificazione di una industria insalubre, sia contro gli ordini di chiusura di fabbriche, manifatture e di rimozione di depositi insalubri emanati dal Sindaco, in conformità del presente articolo, gli interessati possono presentare ricorso al Presidente della Giunta Regionale (il quale provvede sentito il Consiglio Provinciale di Sanità) o ricorso giurisdizionale al T.A.R.

Resta comunque vietata l'attivazione di industrie, o di depositi insalubri negli aggregati residenziali od anche nelle loro immediate vicinanze ove dette industrie possano recare pregiudizio al benessere dei cittadini ed alla salubrità delle abitazioni.

#### Art. 175 - Ubicazione delle industrie insalubri di 1<sup>a</sup> classe

Le industrie o manifatture insalubri iscritte nella 1<sup>a</sup> classe del citato elenco devono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni.

Possono però essere permesse anche nell'ambito dell'abitato a condizione che il conduttore d'azienda che le esercita, provi che, per la introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele, non possano essere di danno alla salute dei vicini (artt. 216 e 217 T.U.LL.SS. - vedi art. 174).

#### Art. 176 - Lavorazione di materie nocive

Gli stabilimenti ed i laboratori in cui si lavorano materie asfissianti, tossiche, infettanti od in qualsiasi modo nocive alla salute, devono essere provvisti di locali per bagni a doccia ed appositi spogliatoi e di un ambiente di pronto soccorso, separati dei locali di lavoro.

(30) L'Art. 217 del T.U.LL.SS., recita: "Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi, provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della esecuzione ed efficienza. Nel caso di inadempienza il Sindaco può provvedere d'ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale".

In detti stabilimenti i proprietari sono obbligati ad esporre, in luoghi ben visibili, tabelle nelle quali si deve far noto agli operai che è proibito: compiere con la bocca o con le mani ed in qual si voglia altro modo per contatto diretto, operazioni soggette a pericolo di veneficio od ad altro rischio per la salute; portare cibo o bevande, mangiare o bere nei locali di lavoro; che è loro inoltre imposto di lavarsi mani e viso, prima del pasto, nel lavandino attiguo al locale di ristoro.

#### Art. 177 - Sostanze tossiche

La conservazione, l'uso e la preparazione di sostanze tossiche, insalubri ed in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, devono essere fatte, negli opifici, in modo tale che essi non abbiano mai contatto alcuno con acque di pioggia. Gli operai che lavorano e producono tali sostanze devono essere provvisti, a spese del proprietario, di tutti i mezzi di difesa personale contro i danni ed i pericoli che da esse provengono (maschere, occhiali, calzature, guanti, ecc.).

Il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale sanitario, determina quei provvedimenti che giudica del caso.

Le sostanze venefiche, insalubri e pericolose da adoperarsi dagli operai, vengono elencate in apposito foglio con le istruzioni delle cautele necessarie all'uso e devono conservarsi in apposito armadio od ambiente, la cui chiave deve essere custodita dal direttore dello stabilimento o da chi per esso.

Nei laboratori in cui si ha sviluppo di emanazioni tossiche, il pavimento, le pareti e tutte le suppellettili, devono avere la superficie perfettamente liscia per poterne fare, con facilità e con sicurezza, la ripulitura.

In ogni caso la materia riguardante i gas tossici è disciplinata dal R.D. 9.1.1927. n. 147 e successive modifiche.

CAPO XI

Scuole

## Art. 178 - Igiene delle scuole

Le scuole pubbliche o private devono rispondere a tutte le condizioni stabilite dal presente Regolamento per l'igiene dell'abitato, oltre quelle contenute nel D.P.R. 1.12.1956, n. 1688, nel D.M. 21.3.1970 e nel D.M. 18.12.1974.

E' vietato servirsi delle scuole per ogni altro uso diverso dall'insegnamento; quando, per eccezione, abbiano servito a scopo di riunioni, non potrà esservi riammessa la scolaresca senza previa accurata pulizia e disinfezione riconosciute sufficienti dall'Ufficiale sanitario.

Le scuole dovranno essere mantenute in continuo e completo stato di pulizia.

Si avrà ogni cura per impedire il sollevamento della polvere.

E' vietata la spazzatura a secco.

## Art. 179 - Requisiti dell'area da destinarsi alla costruzione di edifici scolastici.

L'area da destinarsi alla costruzione di un edificio scolastico deve essere dichiarata idonea sotto tutti i rapporti, anche igienici, della Commissione provinciale di cui all'art. 2 della legge 26.1.1962, n. 17 (31),

(31) - Art. 179 - L'art. 2 della legge 26.1.1962, n. 17, recita: I Comuni e le Province, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a sottoporre la domanda relativa alle aree, da essi prescelte per la costruzione di opere di edilizia scolastica previste dalla legge 9.8.1954, n. 645, all'approvazione di una Commissione istituita in ogni Provincia presso l'Ufficio del Genio Civile e composta dall'Ingegnere capo del Genio Civile che la presiede, dal Provveditore agli studi e dal Medico provinciale. Alla Commissione di cui al precedente comma sono sottoposti altresì i progetti che non superino l'importo di 100 milioni. L'approvazione dei progetti deve essere decisa all'unanimità da parte della Commissione, che, ove lo ritenga opportuno, può anche suggerire modifiche e varianti. La Commissione è tenuta a deliberare entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento delle aree o del progetto di costruzione da parte degli Enti interessati. Il decreto di vincolo previsto dalla vigente legislazione per le aree riconosciute idonee, deve essere emesso da parte del Provveditorato alle opere pubbliche entro 15 giorni dalla precedente deliberazione. I piani regolatori generali e particolareggiati non potranno essere approvati se non saranno in essi determinate le aree da destinare specificatamente agli edifici scolastici, ivi comprese quelle per le esercitazioni all'aperto di cui all'art. 5 della legge 7.2.1958, n. 88, in proporzione alle necessità della popolazione. La determinazione delle aree destinate alla costruzione degli edifici scolastici nei piani regolatori generali e particolareggiati, approvati dal Ministro per i lavori pubblici, sostituisce l'approvazione della Commissione prevista dal primo comma del presente articolo. Ai fini della determinazione delle aree di cui sopra, in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati, dovrà essere sentito in ogni caso il parere del Ministero della pubblica istruzione. La deliberazione di approvazione dell'area prescelta equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge. Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli artt. 12 e 13 della legge 15.1.1885, n. 2892.

ed all'art. 14 della legge 28.7.1967, n. 641 (32), modificate ed integrate dalla legge 22.12.1969, n. 952.

Comunque essa deve avere i seguenti requisiti:

- a) essere situata in luogo aperto, possibilmente alberato e ricco di verde che consenta il massimo soleggiamento o che sia, comunque, una delle migliori rispetto al luogo;
- b) essere lontana da depositi e da scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da strade di grande traffico, da industrie rumorose e dalle quali provengano esalazioni moleste e nocive, da cimiteri e da tutte quelle attrezzature urbane che comunque possano arrecare danno o disagio all'attività della scuola;
- c) essere in località non esposta a venti fastidiosi e non situata sottovento a zone da cui provengano esalazioni o fumo nocivi e sgradevoli.
- d) essere generalmente di forma regolare e possibilmente pianeggiante. Qualora non siano disponibili suoli di tali caratteristiche, l'ampiezza minima dovrà essere congruamente aumentata;
- e) non insistere su terreni umidi o soggetti ad infiltrazioni o ristagni e non ricadere in zone franose o potenzialmente tali. Inoltre le caratteristiche meccaniche devono essere tali da non esigere fondazioni speciali che possano incidere eccessivamente sul costo totale della costruzione.

Quando non sia possibile reperire aree che presentino i requisiti e le caratteristiche di cui sopra, la Commissione provinciale prevista dal succitato art. 2 della legge 26.1.1962, n. 17,

(32) - L'art. 14 della legge 28.7.1967, n. 641, recita: "Scelta e vincolo delle aree". Ferme restando le norme per la determinazione delle aree in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, e salvo quanto disposto dall'art. 7 della presente legge, i Comuni, le Province e gli altri Enti obbligati, per la parte di propria competenza, al momento dell'invio delle segnalazioni, di cui agli artt. 9 e 12, provvedono ad indicare anche le aree da essi proposte per la costruzione delle opere di edilizia scolastica nonché a dichiarare se intendono fornirle od avvalersi del diritto di cui al secondo comma dell'art. 13.

Per i Comuni provvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la indicazione delle aree di cui sopra costituisce richiesta di autorizzazione alla variante, qualora si tratti di aree non coincidenti con le previsioni dei piani stessi.

In caso di mancata indicazione delle aree, provvede a tale incombenza il Provveditore agli studi, con atto da pubblicarsi ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge 9.6.1947, n. 530.

Su tutte le aree indicate si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3.11.1952, n. 1902, e successive modificazioni. Tali misure decadono qualora l'area non venga giudicata idonea dalla Commissione provinciale di cui al successivo comma.

Il giudizio sull'idoneità delle aree, anche se relative agli edifici che gli Enti obbligati intendono costruire a proprio carico, è dato dalla Commissione provinciale, prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, secondo le norme di cui alla legge stessa.

I membri della Commissione possono farsi sostituire.

La Commissione dà comunicazione del giudizio al Provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, emette il decreto di vincolo. L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile, di cui all'articolo 2 della legge 26.1.1962, n. 17, è quello competente per territorio.

Il decreto di vincolo deve essere notificato ai proprietari interessati a cura dell'Ente obbligato e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni.

Il decreto di vincolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità: i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, si intendono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli artt. 12 e 13 della legge 15.1.1885, n. 2892.

prima di pronunciarsi, potrà richiedere che siano svolte le necessarie indagini geologiche e geotecniche e che sia sentito eventualmente il parere di esperti in opera di consolidamento, sistemazione e fondazione;

- f) avere accessi sufficientemente comodi ed ampi, muniti di tutte le opere stradali che assicurino una perfetta viabilità;
- g) consentire l'arretramento dell'ingresso principale dal filo stradale in modo da offrire sufficiente sicurezza alla uscita degli alunni;
- h) non avere accessi diretti da strade statali, provinciali e comunque di grande traffico.

L'area non coperta da edifici deve essere congruamente alberata, sistemata a verde ed attrezzata per consentire un permanente svolgimento, anche all'aperto, dell'attività educativa e ginnico-sportiva.

#### Art. 180 - Requisiti dei locali delle scuole materne

I locali degli edifici delle scuole materne devono rispondere ai requisiti prescritti nella seconda parte del regolamento approvato con D.P.R. 1.12.1956, n. 1688 e DD.MM. 21.3.1970 e 18.12.1975  
In particolare:

- a) il vestibolo nel quale i bambini sono consegnati alla scuola, da chi li accompagna, può essere sostituito da una tettoia a ciò predisposta: il vestibolo o tettoia devono immettere direttamente nell'atrio mediante comoda apertura;
- b) l'atrio, potendo essere destinato anche alla raccolta ed allo smistamento dei bambini nelle sezioni, in cui è eventualmente divisa la scuola, ed essendo destinato al soggiorno ed alle attività di movimento, deve essere di ampiezza tale da permettere ai bambini di sostarvi senza disagio;
- c) lo spogliatoio deve essere di ampiezza tale da consentire ai bambini libertà di movimento;
- d) il locale per lo svolgimento delle attività di pulizia deve essere dotato di:
  - fontanelle per l'acqua da bere;
  - lavabi a comando individuale (sistemati ad altezza conveniente alla statura dei bambini) in numero non minore di quattro per ogni sezione;
  - vaschette per la lavatura dei piedi, separate dal resto del locale per mezzo di una tramezza bassa e tale locale può funzionare anche da antilatrina.
- e) i gabinetti devono:
  - essere almeno tre per ogni aula scolastica;
  - essere divisi l'uno dall'altro mediante tramezzi di materiale

- lavabile, alti circa mt. 1,30 e profondi mt. 1,20;
- avere una lunghezza non minore di mt. 0,80;
- essere provvisti ciascuno di piccola tazza di porcellana di forma ovoidale a grosso labbro di altezza non superiore ai cm. 25;
- essere preceduti da antilatrina ed installati accanto al locale destinato allo svolgimento delle attività di pulizia e con esso in diretta comunicazione.

Il gabinetto per il personale deve avere le stesse caratteristiche di quello degli insegnanti delle scuole elementari.

f) le aule devono:

- essere di mq. 30-45, di altezza da mt. 3,00 a mt. 3,50 e non devono accogliere più di 30 bambini, calcolandosi per ogni bambino almeno mq. 1,20.

Non è indispensabile che tutte le aule siano delle medesime dimensioni che abbiano forma rettangolare, è invece opportuno che, essendo normalmente al piano terreno, abbiano comunicazione diretta col piazzale e col terreno coltivabile.

Per l'illuminazione delle aule si osservano le norme in uso per le scuole elementari.

g) il refettorio deve avere ampiezza sufficiente per accogliere ad ogni posto e, possibilmente in turno unico, gli alunni della scuola.

h) la cucina, convenientemente attrezzata per la preparazione dei pasti caldi, deve essere preferibilmente attigua al refettorio e con esso in comunicazione anche per mezzo di passavivande.

La cucina deve essere fornita di dispensa per il deposito e la conservazione dei generi alimentari.

Refettorio e cucina devono essere ben aerati e adeguatamente illuminati.

i) i locali per la lavanderia ed i ripostigli, nel caso che non possano trovar posto nel seminterrato, dove esso esista, devono essere sistemati in apposito rustico, costruito in luogo conveniente, possibilmente fra il piazzale e il terreno coltivato.

#### Art. 181 - Requisiti dei locali delle altre scuole

Anche i locali destinati alle scuole elementari ed alle scuole secondarie devono avere i requisiti prescritti dal D.P.R. 1.12.1956 n. 1668 e DD.MM. 21.3.1970 e 18.12.1975:

Si richiamano in particolare le seguenti disposizioni:

a) AULE

Per ciò che riguarda le dimensioni, devono essere osservate le seguenti norme:

- la superficie di ciascuna aula deve essere di mq. 30-45 calcolandosi per ogni alunno la superficie minima di mq. 1,20;
- l'altezza libera dell'aula, tenuti presente l'altitudine, il clima della località e la superficie dell'aula stessa, deve essere compresa fra un minimo di mt. 3,00 ed un massimo di mt. 3,50.

Quando il soffitto dell'aula non sia orizzontale, l'altezza libera da computarsi sarà la media, in ogni caso però la minima non dovrà scendere al di sotto di mt. 2,80. La profondità dell'aula rispetto alla parete finestrata deve essere, di norma, di mt. 6,00.

Il pavimento dell'aula deve essere costituito con materiale resistente all'usura e ben giuntato in modo da risultare a superficie ben unita e lavabile.

Per ciò che concerne l'illuminazione naturale delle aule si devono tener presenti le seguenti norme:

- la luce proveniente dalle finestre deve essere quanto più possibile adeguata ed uniformemente distribuita, tanto nei posti più vicini alle finestre, quanto nei posti più lontani. Sarà quindi necessario adottare tutti gli accorgimenti utili per assicurare che non vi sia né eccesso né difetto di illuminazione, ed in particolare, siano evitate le zone d'ombra. Comunque il rapporto fra la superficie finestrata e la superficie dell'aula deve essere compreso fra  $1/5$  e  $1/7$ ;
- la illuminazione artificiale, nei casi in cui sia necessario, deve essere anch'essa adeguata ed uniformemente distribuita;
- occorre assicurare al piano del tavolino una intensità luminosa di almeno 80 lux;
- in ogni modo l'impianto elettrico è necessario per consentire una perfetta installazione e un adeguato funzionamento dei sussidi audiovisivi.

Per ciò che riguarda la ventilazione naturale, converrà adottare quei provvedimenti che la competente Autorità sanitaria riterrà più adatti a favorire un efficace, continuo e regolare ricambio d'aria anche in rapporto al clima e alla altitudine della località.

#### b) SALA

La sala deve:

- avere caratteristiche analoghe a quelle indicate per le aule, tranne le dimensioni; essere di forma regolare preferibilmente quadrata o rettangolare;
- avere le porte di accesso, come quelle che danno accesso al vestibolo, di ampiezza utile per assicurare il rapido deflusso degli alunni, specie in eventuali stati di emergenza, in ogni caso, pari almeno a cm. 0,5 per allievo con un minimo di

mt. 1,30.

c) SPOGLIATOI

Nel caso che la scuola disponga di appositi locali ad uso spogliatoio, questi devono avere una larghezza minima di mt. 1,60 ed essere convenientemente aerati, illuminati e riscaldati.

d) REFETTORIO

Il refettorio, ove esso sia richiesto, deve:

- essere preferibilmente ubicato al piano terreno in vicinanza della cucina, nel caso che questa sia nel seminterrato, il servizio di mensa deve essere fatto con monta-vivande;
- avere una superficie proporzionata al numero degli alunni che possono esservi ospitati, tenendo presente che deve essere destinato per ogni alunno, presente alla refezione, almeno 1 mq. di superficie (è naturale che la refezione può essere distribuita anche a turni);
- essere costruito in modo da consentire l'eventuale uso per le attività collettive della scuola.

e) CUCINA

La cucina deve:

- essere, al pari di tutti gli altri locali, ben aerata ed illuminata dall'esterno;
- essere munita di adeguata dispensa;
- rispondere in tutto, mediante ogni efficace accorgimento, alle esigenze igieniche del delicato servizio cui è destinata;
- avere ingresso indipendente.

f) SERVIZI IGIENICO-SANITARI

1) Latrine, orinatoi e fontanelle per bere

Il locale che contiene le latrine deve essere illuminato ed aerato direttamente e deve essere preceduto da una antilatrina, anch'essa illuminata ed aerata direttamente, a cui si deve accedere sempre dai locali di disimpegno.

Le latrine devono:

- essere separate per sesso;
- essere collocate in modo che sia assicurato il più efficace ricambio d'aria;
- essere protette dai raggi diretti del sole, specie nelle regioni più calde;
- avere le porte sollevate dal pavimento e munite di chiusura all'interno, tale però che il personale addetto alla vigilanza possa aprire dall'esterno;
- avere impianto di caduta acqua con cassetta di scarico o altro tipo equivalente, purchè dotato di scarico automatico o comandato;
- avere preferibilmente vasi del tipo misto a tazza allungata (a barchetta) e con poggiapiedi per essere usati anche alla turca e dotati, inoltre, al piede della colonna di scarico di

un pozzetto formante chiusura idraulica.

Nel locale che contiene le latrine, se destinate ai maschi, saranno di norma collocati gli orinatori dotati degli opportuni accorgimenti che assicurano il lavaggio.

I lavabi, gli eventuali lavapiedi e le fontanelle per bere devono essere, di norma, collocati in apposito locale che potrà anche funzionare da antilatrina, distinto da quello che contiene le latrine;

sia i lavabi che i lavapiedi, devono essere ad acqua grondante. Le fontanelle per bere devono essere dotate di acqua sicuramente potabile.

## 2) Docce

Le docce richieste per ogni edificio scolastico, quando non sono ubicate nei locali dei lavabi, possono essere, tutte o in parte, ubicate in un unico nucleo o nel nucleo dei servizi igienico-sanitari della palestra: in questi casi, esse, devono essere munite di apposito spogliatoio singolo o collettivo a seconda che siano singole o collettive.

Esse devono:

- essere munite di vaschetta o canale lavapiedi che possa servire anche per il solo lavaggio delle estremità inferiori;
- avere un getto orientabile collocato in modo da investire, non la testa, ma le spalle del fanciullo, e che possa essere regolato facilmente con una valvola comandata a mano.

## 3) Provvista d'acqua ed impianto idraulico

Tutti gli edifici devono avere la necessaria provvista d'acqua.

Per essa devono essere osservate le norme seguenti:

- la provvista può complessivamente calcolarsi prendendo per base il consumo giornaliero da lt. 20 a 30 di acqua per alunno, oltre la dotazione di acqua per eventuale irrigazione del giardino o del campo di gioco;
- dove esiste l'acquedotto, è evidente che con esso si devono alimentare tutti gli impianti relativi all'uso dell'acqua.

## 4) Smaltimento delle materie luride

Per quanto concerne lo smaltimento delle materie luride, ci si deve avvalere della fognatura pubblica, là ove esiste; quando questa non esiste, si deve provvedere con un impianto locale da eseguirsi secondo le prescrizioni dell'Ufficiale sanitario.

## 5) Riscaldamento dell'edificio

Per il riscaldamento dell'edificio si deve tener presente che la temperatura dei locali scolastici non deve essere inferiore ai 15-16 gradi centigradi; qualora ciò non avvenga per le normali condizioni climatiche, l'edificio scolastico deve essere dotato di un impianto di riscaldamento.

Quanto al sistema di riscaldamento da prescegliere è opportuno:

- preferire i sistemi centrali a circolazione di acqua calda e comunque sistemi che non permettano rapide variazioni di temperatura, distribuiscono uniformemente il calore e non presentino pericoli di sorta, nè richiedano personale specializzato per il loro funzionamento. Gli eventuali radiatori devono essere posti in corrispondenza delle pareti esterne, sollevati da terra e costituiti da elementi perfettamente lisci e distanti l'uno dall'altro tanto da consentire la facile pulizia;
- prendere in considerazione ed eventualmente adottare caso per caso quelle altre soluzioni che, mentre valgono ad assicurare il riscaldamento con la minore spesa, si adeguino maggiormente alle consuetudini, possibilità ed esigenze locali (ad es. stufe a mantello da alimentarsi dall'esterno dell'aula);
- evitare comunque che le superfici riscaldanti raggiungano temperature troppo elevate e scompongano il pulviscolo dell'aria;
- escludere qualsiasi apparecchio a combustione che non sia munito di tubo per l'esalazione dei prodotti incombusti o che non abbia le pareti del corpo riscaldante perfettamente impermeabili.